


DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Approvazione del nuovo "Regolamento del Commercio al dettaglio in sede fissa su area privata".(allegati: n.1 mozione, n.9 emendamenti e deliberazione di G.C. n.291 del 01.06.2017 di proposta al Consiglio).

L'anno duemiladiciassette il giorno 30 del mese di giugno, nella casa Comunale precisamente nella sala delle sue adunanze in Via Verdi n.35 – V° piano, si è riunito il Consiglio Comunale in grado di PRIMA convocazione ed in seduta PUBBLICA

Premesso che a ciascun consigliere, ai sensi dell'art. 125 del T.U. 1915, modificato dall'art. 61 R.D. 30 dicembre 1923 n. 2839, è stato notificato l'avviso di convocazione pubblicato all'Albo Pretorio del Comune, si dà atto che dei sottoelencati Consiglieri in carica e presenti alla votazione dell'atto, risultano assenti quelli per i quali tale circostanza è timbrata a fianco di ciascun nominativo.

SINDACO	
de MAGISTRIS LUIGI	
	P
1) ANDREOZZI ROSARIO	P
2) ARIENZO FEDERICO	P
3) BISMUTO LAURA	P
4) BRAMBILLA MATTEO	P
5) BUONO STEFANO	P
6) CANIGLIA MARIA	Assente
7) CAPASSO ELPIDIO	P
8) CARFAGNA MARIA ROSARIA	Assente
9) CECERE CLAUDIO	P
10) COCCIA ELENA	P
11) COPPETO MARIO	P
12) DE MAJO ELEONORA	P
13) ESPOSITO ANIELLO	Assente
14) FELACO LUIGI	P
15) FREZZA FULVIO	P
16) FUCITO ALESSANDRO	P
17) GAUDINI MARCO	P
18) GUANGI SALVATORE	P
19) LANGELLA CIRO	P
20) LANZOTTI STANISLAO	P
21) LEBRO DAVID	Assente
22) MADONNA SALVATORE	Assente
23) MENNA LUCIA FRANCESCA	P
24) MIRRA MANUELA	P
25) MORETTO VINCENZO	P
26) MUNDO GABRIELE	P
27) NONNO MARCO	P
28) PACE SALVATORE	P
29) PALMIERI DOMENICO	P
30) QUAGLIETTA ALESSIA	P
31) RINALDI PIETRO	P
32) SANTORO ANDREA	P
33) SGAMBATI CARMINE	P
34) SIMEONE GAETANO	P
35) SOLOMBRINO VINCENZO	P
36) TRONCONE GAETANO	Assente
37) ULLETO ANNA	P
38) VALENTE VALERIA	Assente
39) VERNETTI FRANCESCO	P
40) ZIMBALDI LUIGI	P



Presiede la riunione il Vicepresidente Fulvio Frezza

In grado di prima convocazione ed in prosieguo di seduta

Partecipa alla seduta il Vicesegretario Generale dr. Francesco Maida

Risultano presenti in aula, il direttore Centrale Sviluppo Economico dott.^{ssa} Paola Sparano, il dirigente del Servizio Commercio, Artigianato e made in Naples dott.^{ssa} Valeria Paoletta e il dirigente del Servizio SUAP dott.^{ssa} Eugenia Natilli, per l'attività di supporto tecnico a riscontro della nota d'invito p.g. n.509114 del 26.06.2017.

Il Presidente pone all'esame dell'Aula la deliberazione di G.C. n.291 del 01.06.2017 di proposta al Consiglio avente ad oggetto: *"Approvazione del nuovo "Regolamento del Commercio al dettaglio in sede fissa su area privata"*.

Fa presente, che il provvedimento è stato inviato alla Commissione Lavoro e alla Crisi, alle Attività Produttive, Personale e Affari istituzionali che con verbale n. 184 del 21.06 c.a. lo ha approvato alla unanimità dei presenti formalizzando una mozione di accompagnamento al provvedimento, alla Commissione Trasparenza e a tutte le Municipalità di cui la 5^ ha espresso parere favorevole formalizzando diversi emendamenti allegati al parere mentre la 6^ ha espresso a maggioranza parere contrario.

Il Presidente cede la parola all'assessore Panini per la relazione introduttiva.


Entrano in aula i consiglieri Guangi, Lanzotti, Palmieri e si allontana la consigliera Menna.(presenti 33)

L'assessore Panini illustra il nuovo regolamento per il commercio al dettaglio in sede fissa su area privata; ringraziando, inizialmente, la Commissione consiliare, le Associazioni di categoria e gli Uffici per il lavoro condiviso che ha portato alla proposta che, in applicazione della legge regionale del 2014, si aggiunge al regolamento sul commercio su suolo pubblico già approvato lo scorso febbraio dal Consiglio. Chiarisce che il testo regolamentare precedente, del 2001, è stato riscritto e aggiornato, e la discussione in Commissione ha introdotto elementi di riflessione sul Centro Storico in ragione delle sue specificità.

Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e, cede la parola al Presidente della Commissione Lavoro e alla Crisi, alle Attività Produttive, Personale e Affari istituzionali, per la relazione sui lavori svolti sul regolamento.

Il consigliere Solombrino in qualità di presidente della Commissione illustra nel dettaglio il lavoro svolto sulla base del nuovo testo proposto dalla Giunta. Precisa, che la bozza del Regolamento è stata integrata con proposte della Commissione stessa dopo un utile raffronto con gli Uffici e l'Assessore proponente. Sottolinea, inoltre, che il Regolamento proposto introduce, accanto a criteri di sicurezza e garanzie per gli operatori, numerose semplificazioni e novità.

La consigliera Coccia si sofferma sulla proposta emendativa avanzata al Regolamento, affinché venga tutelato il Centro Storico, interessato negli ultimi anni da grandi trasformazioni, formulate per evitare la gentrificazione del Centro Storico Patrimonio Unesco, al fine di preservarne il tessuto



urbano, commerciale e artigianale, introducendo dei limiti nell'espansione di supermercati e ipermercati e cambiamenti nelle destinazioni d'uso.

Il consigliere Brambilla pur apprezzando il lavoro svolto su un tema fondamentale per la città, evidenzia che alcuni aspetti del regolamento, come le procedure digitali previste, risultano irrealizzabili in quanto la piattaforma telematica comunale dedicata alle attività produttive non è aggiornata, preannuncia la formalizzazione di due emendamenti sulla premialità e, dichiara che il suo gruppo esprimerà il voto favorevole all'atto.

Rientrano in aula i consiglieri Santoro e Nonno.(presenti 35)

Il consigliere Lanzotti chiede la verifica del numero legale.

Il Presidente dispone in tal senso, assistito dagli scrutatori accerta e dichiara che all'appello risultano presenti n, 23 Consiglieri su n.41 assegnati,(**risultano allontanatisi i consiglieri Arienzo Brambilla, Esposito, Lanzotti, Moretto,Nonno, Guangi, Palmieri, Quaglietta, Santoro, Troncone, Ulleto, Valente e rientrato il Presidente Fucito**), pertanto, la seduta prosegue validamente. Constato, che non vi sono altre richieste di intervento, dichiara conclusa la discussione generale e, cede la parola all'assessore Panini per la replica agli interventi resi.

L'assessore Panini replica agli interventi resi, condividendo in particolare la necessità di aggiornare la piattaforma dello Sportello Unico delle Attività Produttive. Evidenza, poi, che con la regolamentazione del commercio si sta dando vita ad un vero e proprio piano regolatore delle attività produttive in città.

Il Presidente Fucito riassume la Presidenza.

Il Presidente porta a conoscenza dell'Aula che sono stati presentati n.1 mozione e n.12 emendamenti. Pone in discussione la mozione di accompagnamento presentata dal Presidente della commissione Attività Produttive, *"che chiede di introdurre nel Piano Esecutivo di Gestione delle Direzioni e dei Servizi coinvolti nella redazione del SIAD i relativi obiettivi strategici e, di avviare alla data di esecutività della deliberazione l'iter necessario all'approvazione dello Strumento di Intervento per l'Apparato Distributivo"*.

Il consigliere Solombrino la illustra.

Rientrano in i consiglieri Ulleto, Nonno, Guangi, Moretto, Lanzotti, Quaglietta, Santoro, Menna e Brambilla.(presenti 32)

L'assessore Panini esprime parere favorevole.

Il Presidente pone in votazione la mozione di accompagnamento a firma del consigliere Solombrino, assistito dagli scrutatori accerta e dichiara che il Consiglio la ha approvata a maggioranza con l'astensione del consigliere Santoro.

(allegato 1)

Il Presidente passa all'esame dei n. 12 emendamenti, precisa che gli emendamenti presentati verranno messi in discussione in ordine progressivo rispetto agli articoli del Regolamento e che i primi n.4 sono a firma dei consiglieri Rinaldi e Gaudini, pone in discussione l'emendamento n. 1.

Il consigliere Gaudini li illustra, motivandone la presentazione.

L'assessore Panini esprime parere favorevole.

Il Presidente mette in votazione l'emendamento n.1 a firma dei consiglieri Rinaldi e Gaudini, che il testo di seguito si riporta:

Emendamento n.1

Art.1 comma1. Dopo le parole *in armonia con le norme* aggiungere la parola *costituzionali*.

Assistito dagli scrutatori accerta e dichiara che il Consiglio lo ha approvato a maggioranza con l'astensione del gruppo consiliare di F. I. e del consigliere Santoro. **(allegato 2)**

Si allontanano i consiglieri Nonno e Moretto.(presenti 30)

Il Presidente pone in discussione l'emendamento n.2 a firma dei consiglieri Rinaldi e Gaudini.

L'assessore Panini esprime parere favorevole.

Il Presidente mette in votazione l'emendamento n.2 a firma dei consiglieri Rinaldi e Gaudini, che il testo di seguito si riporta:

Emendamento n.2

Art.1 comma1. Dopo le parole *in coerenza* e prima delle parole *ai principi comunitari* aggiungere le parole *alle norme della Costituzione e*.

Assistito dagli scrutatori accerta e dichiara che il Consiglio lo ha approvato a maggioranza con l'astensione del gruppo consiliare di F.I. e del consigliere Santoro. **(allegato 3)**

Il Presidente pone in discussione l'emendamento n.3 a firma dei consiglieri Rinaldi e Gaudini.

L'assessore Panini ne propone il ritiro.

Il consigliere Gaudini, concorda con la proposta e ritira l'emendamento.

Il Presidente dichiara che l'emendamento n.3 è stato ritirato e pone in discussione l'emendamento n.4 sempre a firma dei consiglieri Rinaldi e Gaudini.

L'assessore Panini esprime parere favorevole.

Il Presidente mette in votazione l'emendamento n.4 a firma dei consiglieri Rinaldi e Gaudini, che il testo di seguito si riporta:

Emendamento n.3

Art.2 comma 1. Dopo le parole con *il sistema tributario* aggiungere le parole, *con la tutela dei lavoratori e dei consumatori*.

Assistito dagli scrutatori accerta e dichiara che il Consiglio lo ha approvato alla unanimità.

(allegato 4)

Il Presidente passa all'esame degli emendamenti a firma del consigliere Solombrino e, pone in esame l'emendamento n. 5.

Il consigliere Solombrino lo illustra, motivando la presentazione dei n.2 documenti.

L'assessore Panini esprime parere favorevole.

Il Presidente mette in votazione l'emendamento n.5 a firma del consigliere Solombrino, che il testo di seguito si riporta:

Emendamento n.4

All'art. 7, comma1, del Regolamento, dopo le parole "*articolo 71*" eliminare le parole "*commi da 1 a 5*" e sostituire con le parole "*commi 1,3,4,5*".

Assistito dagli scrutatori accerta e dichiara che il Consiglio lo ha approvato a maggioranza con l'astensione del consigliere Santoro. **(allegato 5)**

Il Presidente pone in discussione l'emendamento n. 6 a firma del consigliere Solombrino.

Il consigliere Solombrino lo illustra

L'assessore Panini esprime parere favorevole.

Il Presidente mette in votazione l'emendamento n.6 a firma del consigliere Solombrino, che il testo di seguito si riporta:

Emendamento n.5

All'art. 8, comma1, dopo le parole "*tipologia di struttura commerciale, corredato*" eliminare le parole "*dalle richieste dichiarazioni e asseverazioni, nonché dai documenti indicati sulla piattaforma informatica*" e sostituire con le parole "*dalle dichiarazioni e dalla documentazione ivi indicate*".

Assistito dagli scrutatori accerta e dichiara che il Consiglio lo ha approvato a maggioranza con l'astensione del consigliere Santoro. **(allegato 6)**

Il Presidente passa all'esame dell' emendamento n.7 a firma della consigliera Coccia.

La consigliera Coccia lo illustra.

L'assessore Panini esprime parere favorevole.

Il Presidente mette in votazione l'emendamento n.7 a firma della consigliera Coccia, che il testo di seguito si riporta:

Emendamento n.6

Modifica dell'art. 15 comma 1 del regolamento che recita:

La superficie di vendita dei locali per esercizi di vicinato di cui all'art. 4 comma 1 lett. a della legge regionale (%) non supera 250 mq; la superficie utile totale, intesa quale superficie al netto delle murature, non supera i 500 mq.

Come segue:

- Aggiungere, dopo le parole “250 mq” la frase “ tale limite per nuove aperture nella parte del centro storico di Napoli perimetrata come sito UNESCO, è pari a 150 mq.

- Aggiungere, dopo le parole “ 500 mq” la frase “ tale limite per le nuove aperture nella parte del centro storico di Napoli perimetrata come sito UNESCO, è pari a 300 mq”.

Assistito dagli scrutatori accerta e dichiara che il Consiglio lo ha approvato a maggioranza con l’astensione del consigliere Santoro. **(allegato 7)**

Il Presidente passa all’esame degli emendamenti n.8 e n.9 a firma della consigliera Menna e pone in discussione il n.8.

La consigliera Menna lo illustra.

L’assessore Panini esprime parere favorevole.

Il Presidente mette in votazione l’emendamento n.8 a firma della consigliera Menna, che il testo di seguito si riporta:

Emendamento n.7

Dopo l’art. 17 del regolamento, aggiungere l’art. 17 bis con il seguente testo:

“Art. 17 bis – Fattori di premialità.

Analogamente a quanto previsto in merito alle domande di autorizzazione per le grandi strutture di vendita dall’art. 20, comma 6, della L. R., così come modificato dall’art. 1, comma 44, lettera e) della L.R. 07 agosto 2014, n. 16, sono considerati fattori di eventuale premialità per il rilascio delle autorizzazioni:

a) l’utilizzo di piatti, bicchieri e posate di materiale riciclabile.”.

Assistito dagli scrutatori accerta e dichiara che il Consiglio lo ha approvato alla unanimità.

(allegato 8)

Il Presidente pone in esame l’emendamento n.9 a firma della consigliera Menna.

Il consigliere Brambilla lo illustra.

Rientrano in aula i consiglieri Nonno e Moretto.(presenti 32)

L’assessore Panini esprime parere favorevole.

Il Presidente pone in votazione l’emendamento n.9 a firma della consigliera Menna, che il testo di seguito si riporta:

Emendamento n.8

All’art. 25 del regolamento “Fattori di premialità” al punto 1) aggiungere la lettera d) con il seguente testo:


“d) *L’utilizzo di fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica e/o termica.”.*

Assistito dagli scrutatori accerta e dichiara che il Consiglio lo ha approvato alla unanimità.

(allegato 9)

Il Presidente passa all’esame degli emendamenti n. 10, n.11 e n.12 a firma dei consiglieri Gaudini e Rinaldi, pone in discussione l’emendamento n. 10.

Il consigliere Gaudini li illustra, motivandone la presentazione.



Il consigliere Brambilla rileva la contraddizione rispetto al precedente regolamento, dei centri giovanili, ossia di prevedere il parere delle Municipalità.

L'assessore Panini propone di ritirare l'emendamento o trasformarlo in raccomandazione.

Il consigliere Santoro si chiede, visto che è un regolamento, cosa significa trasformare un emendamento in raccomandazione, ritiene, che tale richiesta non fa altro che creare problemi, agli uffici nell'interpretare l'applicabilità della raccomandazione.

Il consigliere Gaudini ritira l'emendamento n.10.

Il Presidente dichiara che l'emendamento n.10 è stato ritirato dal proponente e pone in discussione l'emendamento n.11 sempre a firma dei consiglieri Gaudini e Rinaldi, con il parere tecnico contrario della competente dirigenza.

Il consigliere Gaudini lo ritira.

Il Presidente dichiara che l'emendamento n. 11 è stato ritirato dal proponente e pone in esame l'emendamento n.12 sempre a firma degli stessi proponenti.

Il consigliere Gaudini lo illustra, motivandone la presentazione.

L'assessore Panini esprime parere favorevole.

Rientrano in aula i consiglieri Arienzo e Palmieri.(presenti 34)

Il Presidente pone in votazione l'emendamento n.11 a firma dei consiglieri Rinaldi e Gaudini, che il testo di seguito si riporta:

Emendamento n.9

Art. 71 .Aggiungere alla fine dell'articolo le parole *che ne danno conto mediante relazione annuale al Consiglio comunale.*

Assistito dagli scrutatori accerta e dichiara che il Consiglio lo ha approvato alla unanimità.

(allegato 10)

Il Presidente dichiara concluso l'esame degli emendamenti e, cede la parola per dichiarazione di voto.

Il consigliere Arienzo motiva il voto favorevole del gruppo consiliare P.D.

Il consigliere Guangi dichiara che ha partecipato ai lavori svolti in Commissione, sostenendo il Regolamento proposto.

Il Presidente constato, che non vi sono altre richieste di intervento per dichiarazione di voto, pone in votazione, la proposta di G.C. n.291 del 01.06.2017, assistito dagli scrutatori accerta e dichiara che il Consiglio con la presenza in aula di n. 34 Consiglieri i cui nominativi sono riportati sul frontespizio del presente atto a maggioranza con l'astensione dal voto dei consiglieri Palmieri, Santoro e Moretto

DELIBERA

l'approvazione della proposta di G.C. n. 291 del 01.06.2017 avene ad oggetto: *Approvazione del nuovo "Regolamento del Commercio al dettaglio in sede fissa su area privata , con m.l mozione e*

n.9 emendamenti sui quali è riportato il parere di regolarità tecnica espresso dalla dirigenza competente, che di seguito si riportano:

Emendamento n.1

Art.1 comma1. Dopo le parole *in armonia con le norme* aggiungere la parola *costituzionali*.

Emendamento n.2

Art.1 comma1. Dopo le parole *in coerenza* e prima delle parole *ai principi comunitari* aggiungere le parole *alle norme della Costituzione e*.

Emendamento n.3

Art.2 comma 1. Dopo le parole *con il sistema tributario* aggiungere le parole, *con la tutela dei lavoratori e dei consumatori*.

Emendamento n.4

All'art. 7, comma1, del Regolamento, dopo le parole "*articolo 71*" eliminare le parole "*commi da 1 a 5*" e sostituire con le parole "*commi 1,3,4,5*".

Emendamento n.5

All'art. 8, comma1, dopo le parole "*tipologia di struttura commerciale, corredato*" eliminare le parole "*dalle richieste dichiarazioni e asseverazioni, nonché dai documenti indicati sulla piattaforma informatica*" e sostituire con le parole "*dalle dichiarazioni e dalla documentazione ivi indicate*".

Emendamento n.6

Modifica dell'art. 15 comma 1 del regolamento che recita:

La superficie di vendita dei locali per esercizi di vicinato di cui all'art. 4 comma 1 lett. a della legge regionale (%) non supera 250 mq; la superficie utile totale, intesa quale superficie al netto delle murature, non supera i 500 mq.

Come segue:

- Aggiungere, dopo le parole "250 mq" la frase " tale limite per nuove aperture nella parte del centro storico di Napoli perimetrata come sito UNESCO, è pari a 150 mq.
- Aggiungere, dopo le parole " 500 mq" la frase " tale limite per le nuove aperture nella parte del centro storico di Napoli perimetrata come sito UNESCO, è pari a 300 mq".

Emendamento n.7


Dopo l'art. 17 del regolamento, aggiungere l'art. 17 bis con il seguente testo:

"Art. 17 bis – Fattori di premialità.

Analogamente a quanto previsto in merito alle domande di autorizzazione per le grandi strutture di vendita dall'art. 20, comma 6, della L. R., così come modificato dall'art. 1, comma 44, lettera e) della L.R. 07 agosto 2014, n. 16, sono considerati fattori di eventuale premialità per il rilascio delle autorizzazioni:

- a) *l'utilizzo di piatti, bicchieri e posate di materiale riciclabile.*"

Emendamento n.8



All'art. 25 del regolamento "Fattori di premialità" al punto 1) aggiungere la lettera d) con il seguente testo:

"d) L'utilizzo di fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica e/o termica."


Emendamento n.9


Art. 71 .Aggiungere alla fine dell'articolo le parole *che ne danno conto mediante relazione annuale al Consiglio comunale.*

Si allegano, quale parte integrante del presente provvedimento:

- n.1 mozione;
- n.9 emendamenti
- delibera di G.C. n.291 del 01.06.2017 di proposta al Consiglio, composta da n.14 pagine progressivamente numerate, nonché da allegati, costituenti parte integrante, di complessive pagine 57 separatamente numerate.


Il contenuto integrale degli interventi è riportato nel resoconto stenotipico della seduta, depositato presso la Segreteria del Consiglio Comunale.


Il Dirigente
Dott.ssa E. Barbati



Il Coordinatore
Dr. G. Scala

del che il presente verbale viene sottoscritto come appresso:


Il Vicepresidente del Consiglio comunale
Fulvio Frezza



Il Presidente del Consiglio comunale
Alessandro Fucito



Il Vicesegretario Generale
dr. Francesco Maida




Deliberazione di C. C. n. 35 del 30/6/2017 composta da n. 10 progressivamente numerate, nonché da allegati, costituenti parte integrante, di complessive pagine 79, separatamente numerate.

Si attesta:

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il 19.7.2017 e 9 19.7.2017 è stata pubblicata per quindici giorni (comma 1, art. 124 del D.L.vo 267/2000).

Il Responsabile W. ...

Il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4, art. 134 D.L.gs. 267/2000 è comunicato con nota n. _____ del _____ a: _____



[Handwritten signature]

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Constatato che sono decorsi i dieci giorni dalla pubblicazione si dà atto che la presente deliberazione è divenuta da oggi esecutiva, ai sensi del comma 3, art. 134 del D.L.vo 267/2000.

Addi

Il Segretario Generale

Il presente provvedimento viene assegnata a:	Data e firma per ricevuta di copia del presente atto da parte degli addetti al ritiro
<u>Ass. Pavin:</u>	
<u>Dr. ...</u>	
<u>Dr. ...</u>	
<u>Dr. ...</u>	

per le procedure attuative

Addi

Il Segretario Generale

Attestazione di conformità

(da utilizzare e compilare, con le diciture del caso, solo per le copie conformi della presente deliberazione)

La presente copia, composta da n. pagine, progressivamente numerate, è conforme all'originale della deliberazione di Consiglio comunale n. del

divenuta esecutiva in data(1);

Gli allegati, costituenti parte integrante, composti da n. progressivamente numerate:

sono rilasciati in copia conforme unitamente alla presente (1);

sono visionabili in originale presso l'archivio in cui sono visionabili (1), (2);

Il Funzionario responsabile

(1) Barrare le caselle delle ipotesi ricorrenti.

(2) La Segreteria del Consiglio e Gruppi consiliari indicherà l'archivio presso cui gli atti sono depositati al momento della richiesta di visione.



COMUNE DI NAPOLI

Dipartimento Consiglio Comunale
Servizio Segreteria del Consiglio Comunale e Gruppi Consiliari

ALLEGATI COSTITUENTI PARTE

INTEGRANTE DELLA

DELIBERAZIONE DI C.C.

N° 35 DEL 30.6.2017

(Allegato 1)



COMUNE DI NAPOLI
Commissione
Al Lavoro- alla Crisi- alle Attività
Produttive- al Personale-
agli Affari Istituzionali

SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 30 GIUGNO 2017

MOZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO ALLA DELIBERA
DI PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE N. 291 DELL' 1/06/2017

PREMESSO

che l'esercizio del commercio in sede fissa su aree private nell'ambito del territorio del Comune di Napoli, risulta disciplinato sostanzialmente dal Regolamento del Commercio in sede fissa di cui al PAC (piano delle attività commerciali) approvato con delibera di CC n.46 dello 04/03/2001 riflettente le normative nazionali e regionali allora vigenti;

che la legge regionale n.1 del 09/01/2014 ha introdotto all'art. 10 che i Comuni si devono dotare dello strumento comunale d'intervento per l'apparato distributivo (SIAD) che "costituisce lo strumento integrato del piano urbanistico comunale con una funzione esaustiva del potere di programmazione e pianificazione del territorio ai fini urbanistico-commerciali".

VISTO


CHE LA Commissione Consiliare Attività Produttive, dopo un'ampia discussione, ha condiviso la volontà di avviare in tempi rapidi le procedure amministrative per la predisposizione del SIAD;

CONSIDERATO

che la redazione del SIAD coinvolge più direzioni e servizi nell'ambito dell'organizzazione amministrativa del Comune di Napoli e pertanto occorre introdurre nei servizi e direzioni coinvolte i relativi obiettivi gestionali strategici.

IMPEGNA IL SINDACO E GLI ASSESSORI COMPETENTI

ad introdurre nel PEG delle Direzioni e dei Servizi coinvolti nella redazione del SIAD i relativi obiettivi gestionali strategici.

ED AD AVVIARE ALLA DATA DI ESECUTIVITA' DELLA
PRESENTI DELIBERA L'ITRA NECESSARIO ALL'APPROVAZIONE
DEL SIAD 1  (Soluberto)

DELIBERA N. 291 DEL 1/6/17 - Regolamento del Comune di Salignano

- E.1) Art. 1 comma 1. Dopo le parole *in armonia con le norme costituzionali*, aggiungere la parola *E* ^{n° 1} _(Allegato 2)
- E.2) Art. 1 comma 1. Dopo le parole *in coerenza e prima delle parole ai principi comunitari* aggiungere le parole *alle norme della Costituzione e*. ^{E n° 2} _(Allegato 3)
- ~~E.3) Art. 1 comma 3 inserisci alla fine del comma le parole *Le attività commerciali sono sottoposte ai controlli preventivi di natura amministrativa tesi a evitare i rischi connessi alle infiltrazioni di capitali di provenienza illecita nell'economia*.~~
- E.3) Art. 2 comma 1. Dopo le parole *con il sistema tributario* aggiungere le parole *, con la tutela dei lavoratori e dei consumatori*. ^{E n° 3} _(Allegato 4)
- 10) Art. 27 comma 4. Sostituire la prima proposizione con *La conferenza servizi è composta da tre membri nelle persone dei Rappresentanti Unici nominati dalla Regione, dalla Città metropolitana, dal Comune. Il Comune esprime il proprio parere in conferenza servizi previo concerto con la Municipalità*. ^{n° 10}
- 11) Art. 45 comma 1. Eliminare le parole *da e delle ipotesi di ampliamento* fino alle parole *esistenti da almeno cinque anni*. ^{n° 11}
- E n° 9) Art. 71. Aggiungere alla fine dell'articolo le parole *che ne danno conto mediante una relazione annuale al Consiglio comunale*. _(Allegato 10)

FIRMATARI

Mario Gaudino (VERDI)

P. M. P. (s.e.)
 30/6/2017
 VISIO

- Emendamenti n. 1) e 2): parere favorevole *Walter Spini Verdi*
- Emendamento n. 3): parere sfavorevole *Walter Spini Verdi*
- Emendamento n. 4): parere favorevole *Walter Spini Verdi*
- Emendamento n. 5): Si rimette alla volontà dell'organo deliberante *Walter Spini Verdi*
- Emendamento n. 6): parere sfavorevole *Walter Spini Verdi*
- Emendamento n. 7): Si rimette alla volontà dell'organo deliberante *Walter Spini Verdi*

Emendamenti alla Delibera di Giunta Comunale di proposta al Consiglio n. 291 del 01/06/2017

- EN 4) All'art. 7, comma 1, del Regolamento, dopo le parole "articolo 71" eliminare le parole "commi da 1 a 5" e sostituire con le parole "commi 1,3,4,5". (all'art. 5)
- EN 5) All'art. 8, comma 1, dopo le parole "tipologia di struttura commerciale, corredato" eliminare le parole "dalle richieste dichiarazioni e asseverazioni, nonché dai documenti indicati sulla piattaforma informatica" e sostituire con le parole "dalle dichiarazioni e dalla documentazione ivi indicate" (all'art. n. 5)

30/6/2017 Parere favorevole

Medella
Gervasi Melli

V. P. P. P.

V. P. P. P.

Seduta del Consiglio Comunale del 30/06/2017

Emendamento alla Delibera di Proposta al Consiglio Comunale n. 291 del 01/06/2017

Premesso

che l'esercizio del commercio in sede fissa nell'ambito del territorio del Comune di Napoli, risulta disciplinato sostanzialmente dal Regolamento del Commercio in sede fissa di cui al PAC (Piano delle Attività Commerciali) approvato con delibera di CC n. 46 del 04/03/2001 sulla scorta della legislazione nazionale e regionale allora vigenti

che la legge regionale n. 1 del 09/01/2014 ha introdotto all'art. 10 che i Comuni si devono dotare dello Strumento comunale d'intervento per l'apparato distributivo (SIAD) che "costituisce lo strumento integrato del piano urbanistico comunale con una funzione esaustiva del potere di programmazione e pianificazione del territorio ai fini urbanistico -commerciali."

che il comma 6 dell'art. 10 della citata LR 1/2014 consente al SIAD di fissare i fattori di valutazione connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano e dei beni culturali, anche disponendo vincoli di carattere dimensionale o tipologico agli insediamenti delle attività commerciali in aree o edifici che hanno valore storico, archeologico, artistico e ambientale, nei limiti necessari alle esigenze di tutela e nel rispetto dei motivi imperativi di interesse generale previsti dall'articolo 3, comma 1, lett. r) della legge stessa.

Considerato

che la struttura commerciale del centro storico di Napoli sta subendo importanti modifiche indotte da fenomeni spontanei di gentrificazione che incidono sulla vivibilità degli abitanti e sull'autenticità del tessuto urbano e socio economico.

Che, anche per fronteggiare tali mutamenti, all'art 69 del Regolamento è prevista la redazione del SIAD entro i prossimi 2 anni

Visto

che il centro storico di Napoli è stato dichiarato sito UNESCO nel 1995, adottando a tal uopo la perimetrazione approvata presso il MiBACT e la Commissione UNESCO

che tra le motivazioni di iscrizione del centro storico di Napoli nella WHL risiede la caratterizzazione composita del milieu storico-sociale nel suo tessuto urbano, compresa la permanenza di artigiani e commercianti con una distribuzione specializzata delle attività per quartieri fino al "popolo minuto", fattori i quali condividono non solo l'uso dello spazio ma anche analoghi ritmi di vita, rituali, abitudini e comportamenti, nonché codici culturali rielaborati in termini popolari con fenomeni di osmosi che registrano a Napoli punte di autentica singolarità.

Che il Piano di gestione del sito UNESCO (reso obbligatorio dalla L 77/2006) ha formalizzato nella propria vision la conservazione ed il rafforzamento nel centro storico di Napoli del piccolo commercio insieme ai servizi urbani di qualità per la piena accessibilità delle risorse archeologiche, artistiche e culturali, comprese le attività dell'artigianato artistico, della ricettività e degli altri servizi, anche considerando tali attività dei privati e delle imprese necessarie per il presidio e la vivibilità del territorio

Che il Piano di Gestione, nel comporre il proprio quadro socio-economico, ha enfatizzato il ruolo degli esercizi commerciali di vicinato, benchè piccoli, come struttura commerciale corrispondente ai bisogni della popolazione e di conseguenza ha caratterizzato l'asse d'intervento 2

ritenuto opportuno,
nelle more dell'approvazione del SIAD, di introdurre nel Regolamento le indicazioni del Piano di Gestione inerenti la tutela degli esercizi commerciali di piccole dimensioni e di vicinato nel centro storico di Napoli – sito UNESCO

PROPONE

En. 6


la modifica dell'art.15 comma 1 del regolamento DGC 291 del 01/06/2017

che recita: La superficie di vendita dei locali per gli esercizi di vicinato di cui all'art.4 comma 1 lett. a) della Legge regionale (%) non supera 250 mq; la superficie utile totale, intesa quale superficie al netto delle murature, non supera i 500 mq.

Come segue:

- aggiungere, dopo le parole "250 mq" la frase "tale limite per le nuove aperture nella parte del centro storico di Napoli perimetrata come sito UNESCO, è pari a 150 mq.
- aggiungere, dopo le parole "500 mq" la frase "tale limite per le nuove aperture nella parte del centro storico di Napoli perimetrata come sito UNESCO, è pari a 300 mq"

[Adipato F]



L'art. 11, comma 4, della Legge regionale n. 1/2017 individua nel SIAD lo strumento giuridico per l'introduzione delle limitazioni di superficie negli esercizi di vicinato del Centro storico. Rientrano nelle valutazioni del Consiglio le determinazioni in merito all'emendamento proposto.

30/6/2017

Peolillo 30/6/2017

Visto: Sparano

Seduta del Consiglio Comunale del 30 giugno 2017

Proposta di emendamento alla Deliberazione di proposta al Consiglio n. 291 del 01 giugno 2017
avente ad oggetto: "Proposta al Consiglio Comunale. Approvazione del nuovo "Regolamento del
Commercio al dettaglio in sede fissa su area privata.".

Em^e 7

- Dopo l'art. 17 del regolamento, aggiungere l'art. 17bis con il seguente testo:

"Art. 17bis – Fattori di premialità.

Analogamente a quanto previsto in merito alle domande di autorizzazione per le grandi
strutture di vendita dall'art. 20, comma 6, della L.R., così come modificato dall'art. 1,
comma 44, lettera e) della L.R. 07 agosto 2014, n. 16, sono considerati fattori di
eventuale premialità per il rilascio delle autorizzazioni:

a) l'utilizzo di piatti, bicchieri e posate di materiale riciclabile.".

Parere favorevole

30/6/2017

Wesella

30/6/2017 Epur W.lli

Vino: Pasta Genaro



La Presidente

Consigliere Lucia Francesca Menna

[Allegato 9]

Seduta del Consiglio Comunale del 30 giugno 2017

Proposta di emendamento alla Deliberazione di proposta al Consiglio n. 291 del 01 giugno 2017
avente ad oggetto: "Proposta al Consiglio Comunale. Approvazione del nuovo "Regolamento del
Commercio al dettaglio in sede fissa su area privata."

Em^a 8^o All'art. 25 del regolamento "Fattori di premialità" al punto 1) aggiungere la lettera
d) con il seguente testo:

"d) L'utilizzo di fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica e/o termica."

Rientra nelle valutazioni del Consiglio
lo determinazione in merito all'emenda-
mento proposto

30/6/2017

30/6/2017



Visto: *[Signature]*

La Presidente
Consigliere Lucia Francesca Menna

7

300
25-5-17
COMUNE DI NAPOLI

ORIGINALE

DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO
RICERCA E MERCATO DEL LAVORO

SERVIZIO COMMERCIO ARTIGIANATO E MADE IN NAPLES
SERVIZIO SUAP

ASSESSORATO AL LAVORO, ALLE ATTIVITA'
PRODUTTIVE, AI PERSONALE, ALLE POLITICHE PER
LA CASA, AI RAPPORTI CON IL CONSIGLIO
COMUNALE

25 MAG. 2017

11/344

Proposta al Consiglio

Proposta di delibera prot. n°3 del 25/5/2017

Categoria Classe Fascicolo

Annotazioni

REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE - DELIB. N° 221

OGGETTO: Proposta al Consiglio - Approvazione del nuovo "Regolamento del Commercio al dettaglio in sede fissa su area privata".

Il giorno 1 GIU. 2017, nella residenza comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta comunale. Si dà atto che sono presenti i seguenti n° 10 Amministratori in carica:

SINDACO:

Luigi de MAGISTRIS

P

ASSESSORI:

Raffaele DEL GIUDICE

P

Ciro BORRIELLO

P

Mario CALABRESE

P

Alessandra CLEMENTE

Assente

Gaetano DANIELE

Assente

Roberto GAETA

P

Maria D'AMBROSIO

P

Annamaria PALMIERI

P

Enrico PANINI

P

Carmine PISCOPO

P

Alessandra SARDU

P

(Nota bene: Per gli assenti viene apposto, a fianco del nominativo, il timbro "ASSENTE"; per i presenti viene apposta la lettera "P")

Assume la Presidenza: Luigi de Magistris

Assiste il Segretario del Comune: Dr. Francesco Meola

IL PRESIDENTE

constatata la legalità della riunione, invita la Giunta a trattare l'argomento segnato in oggetto.

SECRETARIO GENERALE
[Signature]

LA GIUNTA, su proposta dell'Assessore al Lavoro, alle Attività Produttive, al Personale, alle Politiche per la casa, ai rapporti con il Consiglio comunale,

Premesso:

> che l'esercizio del commercio in sede fissa nell'ambito del territorio del Comune di Napoli risulta disciplinato, sostanzialmente, dal Regolamento per il Commercio in sede fissa, di cui al P.A.C. (Piano delle attività Commerciali) approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 04/03/2001, sulla scorta della legislazione regionale e nazionale allora vigente, ossia, della Legge Regionale n. 1 del 7 gennaio 2000 e del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114;

> che tale impianto normativo, in virtù della successiva legislazione nazionale, anche di recepimento di quella comunitaria, e delle relative direttive regionali, è stato nel corso del tempo modificato e/o integrato;

> che, in particolare:

- 1) con il D.L. 4 luglio 2006 n. 223, convertito con legge 4 agosto 2006, n. 248, sono state adottate importanti disposizioni per il rilancio economico e sociale del Paese e sono stati introdotti principi e norme di carattere innovativo, tese all'eliminazione di elementi di ostacolo al libero accesso al mercato;
- 2) con il Decreto Legislativo 26 marzo 2010 n. 59 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno", sono state introdotte ulteriori disposizioni, volte a dare attuazione ai principi comunitari di liberalizzazione delle attività economiche, mediante l'eliminazione di contingenti numerici, distanze ed altre barriere all'ingresso degli operatori sul mercato e al libero dispiegarsi della concorrenza fra le imprese;
- 3) con la Legge 30 luglio 2010 n. 122 "Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 31 maggio 2010 n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e competitività economica", oltre alle misure finanziarie, è stato riformulato interamente l'art. 19 della Legge 241/1990, sostituendo la Dichiarazione di inizio attività (DIA), con la Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA);
- 4) con la deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 816 del 26/11/2010, sono stati individuati i procedimenti regionali incompatibili con le disposizioni cogenti della c.d. "direttiva servizi" prendendo atto, tra l'altro, del superamento del parametro numerico già previsto all'art. 15 L.R. 1/2000 per le medie strutture di vendita, prevedendone, pertanto, la disapplicazione;
- 5) con il D.L. n. 138/2011, convertito con legge 14 settembre 2011 n. 148, recante "ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo" è proseguito il percorso di liberalizzazione delle attività economiche;
- 6) con le deliberazioni nn. 609 e 846/2011 della Giunta Regionale della Campania, nelle more dell'approvazione di una nuova legge regionale in materia di distribuzione commerciale, sono stati definiti gli elementi per la valutazione delle domande di aperture per le grandi strutture di vendita;
- 7) con l'art. 34, comma 2, del D.L. n. 201/2011, convertito con legge 22 dicembre 2011 n. 214, è stato sancito che "La disciplina delle attività economiche è improntata al principio di libertà di accesso, di organizzazione e di svolgimento, fatte salve le esigenze imperative di interesse generale, costituzionalmente rilevanti e compatibili con l'ordinamento comunitario, che possono giustificare l'introduzione di previi atti amministrativi di assenso o autorizzazione o di controllo, nel rispetto del principio di proporzionalità. Sono abrogate le seguenti restrizioni disposte dalle norme vigenti:
 - a) il divieto di esercizio di una attività economica al di fuori di una certa area geografica e l'abilitazione a esercitarla solo all'interno di una determinata area;
 - b) l'imposizione di distanze minime tra le localizzazioni delle sedi deputate all'esercizio di una attività economica;
 - c) il divieto di esercizio di una attività economica in più sedi oppure in una o più aree geografiche;
 - d) la limitazione dell'esercizio di una attività economica ad alcune categorie o divieto, nei confronti di alcune categorie, di commercializzazione di taluni prodotti;

L. SEGRETARIA GENERALE

[Handwritten signatures]

e) la limitazione dell'esercizio di una attività economica attraverso l'indicazione tassativa della forma giuridica richiesta all'operatore;

f) l'imposizione di prezzi minimi o commissioni per la fornitura di beni o servizi;

g) l'obbligo di fornitura di specifici servizi complementari all'attività svolta";

8) con il D.L. n. 1/2012, convertito con legge 24 marzo 2012 n. 27, avente ad oggetto "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo per le infrastrutture e la competitività", è stato, tra l'altro, stabilito:

a) all'art. 1, comma 1, che sono state abrogate, dalla data di entrata in vigore di cui al comma 3 del citato articolo e secondo le previsioni del medesimo articolo:

- "le norme che prevedono limiti numerici, autorizzazioni, licenze, nulla osta o preventivi atti di assenso dell'amministrazione comunque denominati per l'avvio di un'attività economica non giustificati da un interesse generale, costituzionalmente rilevante e compatibile con l'ordinamento comunitario nel rispetto del principio di proporzionalità;

- le norme che pongono divieti e restrizioni alle attività economiche non adeguati o non proporzionati alle finalità pubbliche perseguite, nonché le disposizioni di pianificazione e programmazione territoriale o temporale autoritativa con prevalente finalità economica o prevalente contenuto economico, che pongono limiti, programmi e controlli non ragionevoli, ovvero non adeguati o non proporzionati rispetto alle finalità pubbliche dichiarate e che in particolare impediscono, condizionano o ritardano l'avvio di nuove attività economiche o l'ingresso di nuovi operatori economici ponendo un trattamento differenziato rispetto agli operatori già presenti sul mercato, operanti in contesti e condizioni analoghi, ovvero impediscono, limitano o condizionano l'offerta di prodotti e servizi al consumatore, nel tempo, nello spazio o nelle modalità, ovvero alterano le condizioni di piena concorrenza fra gli operatori economici oppure limitano o condizionano le tutele dei consumatori nei loro confronti";

b) all'art. 1, comma 2, che: "le disposizioni recanti divieti, restrizioni, oneri o condizioni all'accesso ed all'esercizio delle attività economiche sono in ogni caso interpretate ed applicate in senso tassativo, restrittivo e ragionevolmente proporzionato alle perseguite finalità d'interesse pubblico generale, alla stregua dei principi costituzionali per i quali l'iniziativa economica privata è libera secondo condizioni di piena concorrenza e pari opportunità tra tutti i soggetti, presenti e futuri ed ammette solo i limiti, i programmi e i controlli necessari ad evitare possibili danni alla salute, all'ambiente, al paesaggio, al patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e possibili contrasti con l'utilità sociale, con l'ordine pubblico, con il sistema tributario e con gli obblighi comunitari ed internazionali della Repubblica..."

> che il Comune di Napoli ha adottato le prime misure di adeguamento ai suddetti principi di liberalizzazione delle attività commerciali con la Deliberazione di G.C. di proposta al Consiglio n. 910 del 14/12/2012, approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 23/04/2013;

> che, in particolare, con tale atto, in considerazione dell'obbligo dei Comuni di adeguare la propria regolamentazione in materia di attività produttive di beni e servizi alle disposizioni e ai nuovi principi derivanti dalla normativa comunitaria come recepiti dal legislatore nazionale, si è proceduto, nelle more dell'adozione di un nuovo atto di pianificazione, ad effettuare una precisa ricognizione delle norme interne esistenti, reinterpretandole alla luce dei principi di liberalizzazione in parola, ovvero disponendone direttamente la modifica;

> che i settori commerciali sui quali si è intervenuto con il citato atto consiliare sono:

a) la vendita dei prodotti editoriali quotidiani e periodici, con riferimento al piano di localizzazione dei punti vendita di cui al Piano per la diffusione dei prodotti editoriali, recante altresì i criteri per il rilascio delle autorizzazioni per i punti vendita esclusivi e non esclusivi, approvati con delibera di C.C. n° 33 del 26/10/2010.

In particolare, si è preso atto dell'inefficacia sopravvenuta di tutte le norme di regolamento che prevedano contingenti numerici e distanze e si è proceduto a modificare le relative norme (il comma 3 dell'art. 4 (Zonizzazione territoriale e localizzazione dei punti di vendita esclusivi), il comma 2 lett. a e il comma 4, 2°cpv. dell'art. 13 (Criteri per l'autorizzazione di punti vendita non esclusivi),

3

Handwritten signatures and initials.

10

IL SEGRETARIO GENERALE

nel senso di svincolare la localizzazione di nuovi punti vendita esclusivi dal rispetto di contingenti numerici, fatti salvi i vincoli e le procedure previste per la localizzazione di edicole su suolo pubblico, e consentirne, anche per i punti vendita non esclusivi, l'apertura, il trasferimento e l'ampliamento, dietro presentazione di SCIA;

b) le medie strutture di vendita, anche alimentari e miste, con la presa d'atto della loro compatibilità di localizzazione in tutto il territorio comunale, fermo restando la verifica di conformità alla disciplina urbanistica vigente, nonché ai parametri di parcheggio di cui all'art. 6 del P.A.C., modificando, di conseguenza, il medesimo art. 6 (Requisiti per i parcheggi), l'art. 10 (Domanda di autorizzazione per medie strutture di vendita) e l'art. 13 (Aggiunta di settore merceologico) del P.A.C.;

c) le grandi strutture di vendita, con la presa d'atto delle relative direttive regionali di distribuzione commerciale contenute nella Delibera di Giunta Regionale n° 846 del 30/12/2011 e, in particolare dei criteri valutativi e procedimentali ivi indicati;

> che altro rilevante intervento nel settore produttivo del commercio, inteso "lato sensu", è stato effettuato dalla Regione Campania in materia di Centri Commerciali Naturali. In particolare:

a) con Deliberazione di G.R. n. 1476 del 18.9.09, sono state approvate, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge Regionale 19 gennaio 2009, n.1, le disposizioni attuative per l'istituzione e il riconoscimento dei "Centri Commerciali Naturali" in Campania, da intendersi quali forme di aggregazione spontanea di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, imprese commerciali, artigiane, o di servizi operanti, attraverso una propria struttura giuridica, in ambiti territoriali definiti;

b) con Decreto Dirigenziale n. 180 del 19.11.2009 del Dirigente del Dipartimento della Programmazione e dello Sviluppo Economico della Regione Campania, è stato istituito l'"Elenco regionale dei Centri Commerciali Naturali costituiti in Campania";

c) con Determina organizzativa n. 2 del 2.2.2010 a firma del Direttore della Direzione Centrale Sviluppo Commerciale, Artigianale e Turistico sono stati definiti i procedimenti finalizzati al riconoscimento dei Centri Commerciali Naturali ed è stata approvata la relativa modulistica, successivamente aggiornata con Determina organizzativa n.3 del 23/12/2003 a firma del Dirigente del Servizio Commercio, Artigianato e Made in Naples, a seguito dell'approvazione del nuovo Disciplinare per i Centri Commerciali Naturali, approvato con con Delibera di Giunta Regionale della Campania n. 160 del 3 giugno 2013;

Premesso, inoltre:

> che sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 2 del 10 gennaio 2014 è stata pubblicata la Legge Regionale 9 gennaio 2014, n. 1, sulla "Nuova disciplina in materia di distribuzione commerciale", entrata in vigore l'11 gennaio 2014, con la quale è stata, tra l'altro, data attuazione ai principi di liberalizzazione del settore del commercio e della libera circolazione delle merci e dei servizi, così come previsti dal Trattato di funzionamento dell'Unione Europea (T.F.U.E.) e da varie normative comunitarie e nazionali di relativa attuazione, sopra citate;

> che tale legge, tra l'altro, all'art. 61, rubricato (*Regolamento d'attuazione*), al comma 1, sancisce: "Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale approva il regolamento di attuazione della presente legge nel rispetto dei seguenti motivi imperativi d'interesse generale: la tutela dei lavoratori compresa la protezione sociale degli stessi, la tutela dei consumatori e dei destinatari di servizi, la tutela dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano e la conservazione del patrimonio regionale storico, culturale, artistico e paesaggistico";

> che la medesima legge al comma 2 dell'art. 64, rubricato (*Disposizioni finali ed abrogazioni*), sancisce, l'abrogazione, tra le altre, della Legge Regionale n. 1 del 7 gennaio 2000, e al successivo comma 3, stabilisce che "Sono fatti salvi gli SIAD, le autorizzazioni, le deliberazioni, le istanze, gli atti, nonché gli effetti conseguenti alla legge regionale 1/2000";

> che nelle more dell'emanazione del citato Regolamento d'attuazione, la medesima Regione

11

IL SEGRETARIO GENERALE

Campania ha apportato modifiche alla Legge 9 gennaio 2014 n.1 con le seguenti Leggi:

- a) 25 febbraio 2014, n. 10;
- b) 7 agosto 2014, n. 16;
- c) 8 agosto 2016, n. 22;

5

> che nella specifica materia sono stati, inoltre, emanati i seguenti decreti dirigenziali regionali:

- 1) Decreto Dirigenziale n. 373 del 03/06/2014 del Direttore Generale dello Sviluppo Economico e delle Attività Produttive della Giunta Regionale della Campania, che approva la "*Circolare recante le indicazioni applicative in merito alla legge regionale della Campania 9 gennaio 2014 n.1*";
- 2) Decreto Dirigenziale n. 673 del 08/08/2014 del Direttore Generale dello Sviluppo Economico e delle Attività Produttive della Giunta Regionale della Campania, che fornisce le indicazioni per l'aggiornamento del vigente SIAD, in forma semplificata, ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 1/2014, qualora non sussistano motivazioni per operare nuove e diverse scelte di localizzazione delle attività commerciali e, comunque, nelle more dell'iter di adeguamento dello stesso in via ordinaria;
- 3) Decreto Dirigenziale n. 997 del 30/10/2014 del Direttore Generale dello Sviluppo Economico e delle Attività Produttive della Giunta Regionale della Campania, che ha approvato la "*Nuova circolare esplicativa e abrogazione dei precedenti atti n. 373 del 03/06/2014 e n. 673 del 08/08/2014*", con la quale sono state coordinate e riunite in un unico atto le citate disposizioni attuative della L.R. n. 1/2014 e sono stati forniti ulteriori elementi esplicativi della medesima legge;

> che il Legislatore nazionale con D.Lgs. 30 giugno 2016, n 127 ha effettuato un importante intervento, incidente anche sulla materia de quo, mediante l'introduzione di sostanziali modifiche alla disciplina della Conferenza di Servizi per renderla uno strumento efficace per la semplificazione e riduzione dei tempi procedimentali;

Considerato:

> che il Regolamento di attuazione alla Legge Regionale n. 1/2014, previsto dall'art. 61 della medesima legge, allo stato, non è stato ancora approvato e risultano del tutto incerti i relativi tempi di approvazione;

> che la Legge Regionale in parola, emanata in virtù delle competenze conferite alle Regioni in materia di commercio ai sensi delle potestà legislative previste all'articolo 117 della Costituzione, come modificato dalla Legge Costituzionale n. 3/2001, costituisce, comunque, normativa di immediata applicazione nella materia della distribuzione commerciale, non necessitando per la sua efficacia dell'entrata in vigore del regolamento d'attuazione;

> che la nuova Legge Regionale, rispetto alla precedente norma in materia del 2000, prevede, tra l'altro, importanti nuove tipologie di esercizi commerciali, quali ad es. i Mercati su Area Privata, i Parchi Commerciali, gli Outlet e i Factory Outlet Center, i Temporary shop, etc., nonché un puntuale impianto sanzionatorio nella materia della distribuzione commerciale;

> che, pertanto, nel corso dell'anno 2015, nelle more dell'adozione di un nuovo SIAD, allo scopo di fornire con immediatezza agli operatori, pubblici e privati, del settore uno strumento operativo adeguato al mutato contesto normativo, è stato predisposto un testo per coordinare e riunire organicamente le disposizioni vigenti in materia di distribuzione commerciale;

> che non contenendo tale testo alcun elemento di "novità" rispetto al dettato della Legge regionale 1/2014, si era ritenuto di poter procedere all'aggiornamento normativo in forma semplificata, ai sensi dell'art. 10 della citata Legge, mediante l'approvazione del citato testo con atto di Giunta Comunale;

> che, conseguentemente, il testo in parola è stato allegato alla proposta di delibera di G.C. n. 1 del 31/12/2015, trasmessa all'Assessorato al ramo con nota PG/2015/1031403 del 31/12/2015, ma l'iter di sottoposizione alla Giunta di tale proposta di delibera è stato abbastanza travagliato e si è

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

IL SEGRETARIO GENERALE

concluso con la restituzione agli Uffici della proposta in parola, con la Segretariale PG/2016/239155 del 18/03/2016, alla quale si è dato tempestivo riscontro con nota PG/2016/270504 del 30/03/2016;

> che, sostanzialmente, tale restituzione è stata causata da alcune perplessità nutrite dagli Uffici della Segreteria Generale circa la possibilità di poter procedere all'approvazione del testo allegato alla delibera con atto di Giunta anziché di Consiglio;

> che considerata la persistente necessità di fornire agli operatori del settore uno strumento operativo adeguato al mutato contesto normativo, e allo scopo di superare l'impasse amministrativo verificatosi, il Dirigente del Servizio Commercio, con nota PG/2016/806210 del 13/10/2016, ha sottoposto alla valutazione del competente Assessore l'opportunità di procedere alla stesura di un vero e proprio testo regolamentare da sottoporre all'approvazione del Consiglio;

> che con la medesima nota si evidenziava, anche, che in tal modo, oltre che procedere al citato adeguamento normativo, si potevano inserire sia alcuni istituti ritenuti opportuni alla luce dell'esperienza maturata nella gestione della materia nel corso degli anni, sia ulteriori specifiche disposizioni mirate a caratterizzare ulteriormente il Regolamento medesimo con eventuali nuove scelte dell'Amministrazione nel settore del commercio, comunque non incidenti né sugli aspetti urbanistici, né su altri aspetti che richiedono un approccio di tipo integrato con altri uffici (SIAD);

> che con nota PG/2016/847859 del 26/10/2016 che, allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale, l'Assessore al Lavoro e alle Attività Produttive ha invitato il suddetto Dirigente a procedere alla predisposizione nel più breve tempo possibile di apposita delibera di proposta al Consiglio;

> che con nota PG/2016/1036265 del 30/12/2016 il Dirigente del Servizio Commercio ha trasmesso all'Assessore al Lavoro e alle Attività Produttive la proposta di deliberazione di G.C. n. 1 del 30/12/2016, inerente: "*Proposta al Consiglio - Approvazione del nuovo Regolamento del Commercio al Dettaglio in sede fissa su aree private*";

Premesso, infine, che:

✓ la Commissione Consiliare al Lavoro e alla Crisi, alle Attività produttive, al Personale e Affari Istituzionali, su iniziativa del relativo Presidente e dell'Assessore al Lavoro, ha voluto subito conoscere ed esaminare la suddetta bozza regolamentare e, nello specifico, nelle sedute del 7 febbraio e del 9 marzo 2017 ha preso in esame e discusso il testo regolamentare con alcuni emendamenti;

✓ con nota del Presidente della citata Commissione Consiliare PG/2017/208496 del 15/03/2017 è stato trasmesso il verbale della Commissione n. 122 del 09/03/2017 contenente gli emendamenti discussi ed approvati dalla Commissione in parola, allo scopo di procedere alla stesura di una bozza di regolamento coordinata con i medesimi emendamenti;

✓ il Servizio Commercio, Artigianato e Made in Naples, ha proceduto alla formulazione di una bozza di regolamento coordinata con gli emendamenti di cui al verbale della Commissione n. 122 del 09/03/2017 e, con mail del 15/03/2017, l'ha trasmessa all'Assessorato al Lavoro al fine della relativa trasmissione alle Organizzazioni di Categoria del Commercio, alle Associazioni dei Consumatori allo scopo di acquisire le proprie osservazioni;

✓ l'Assessore al Lavoro e alle Attività Produttive e il Presidente della Commissione Consiliare Lavoro con note a firma congiunta PG/2017/195931 e PG/2017/195905, entrambe del 10/03/2017, hanno convocato una riunione, per il giorno 21/03/2017 presso la Sala Pignatiello di Palazzo S. Giacomo, con le Organizzazioni di Categoria del Commercio, e le Associazioni dei Consumatori, dove è stata illustrata e discussa la citata bozza di regolamento preventivamente inviata alle citate Associazioni;

✓ relativamente a tale bozza di regolamento illustrata e discussa nella suddetta data del 21/03/2017

13
S. SEGRETARIO GENERALE

sono state formalmente trasmesse all'Amministrazione da alcune Organizzazioni di Categoria del Commercio e, in particolare, da CONFCOMMERCIO e CONFESERCENTI, alcune osservazioni e proposte di emendamenti;

✓ le citate osservazioni e proposte di emendamenti sono state esaminate, discusse e, in parte, recepite dalla Commissione Consiliare Lavoro nella seduta del 12/04/2017, appositamente convocata dal Presidente, come risulta dal relativo verbale di seduta n. 143;

Vista:

➤ la bozza di "Regolamento del Commercio al dettaglio in sede fissa su area privata" che, allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Ritenuto:

➤ per tutto quanto sopra esposto, di dover procedere all'approvazione della citata bozza di "Regolamento del Commercio al dettaglio in sede fissa su area privata";

Visto:

- il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114;
- la Legge Regionale 9 gennaio 2014 n. 1;
- l'art. 42 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Attestato:

➤ la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 13 del regolamento dei controlli interni dell'Ente;

➤ che l'istruttoria preordinata all'adozione del presente atto, anche ai fini dell'esclusione di eventuali ipotesi di conflitto ex art. 6 bis L. 241/90, introdotto con L. 190/2012 (art. 1, comma 41), è stata espletata dalla Dirigenza che lo sottoscrive;

➤ che l'adozione del presente provvedimento avviene nel rispetto della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e contabile ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e degli artt. 13 c. 1 lett. B) e c 17 c. 2 lett. a) del Regolamento dei controlli interni dell'Ente;

Si allegano – quale parte integrante del presente atto – i seguenti documenti, composti complessivamente da n. pagine progressivamente numerate da 1 a 57:


1) Bozza "Regolamento del Commercio al dettaglio in sede fissa su area privata".

La parte narrativa, i fatti, gli atti citati, le dichiarazioni ivi comprese sono vere e fondate e quindi redatte dai Dirigenti dei Servizi Commercio, Artigianato e Made in Naples e SUAP sotto la propria responsabilità tecnica, per cui sotto tale profilo, gli stessi Dirigenti qui di seguito sottoscrivono

Il Dirigente del Servizio Commercio, Artigianato e


Made in Naples

Dott.ssa Valeria Paoletta



Il Dirigente del SUAP

Dott.ssa Egeria Natilli



CON VOTI UNANIMI


DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa e da intendersi integralmente riportate:

Proporre al Consiglio:

1) Approvare il testo di "Regolamento del Commercio al dettaglio in sede fissa su area privata" che

L. SEGRETARIO GENERALE




14

allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

8

Il Dirigente del Servizio Commercio,
Artigianato e-Made in Naples
Dott.ssa *Valeria Paoletta*




Visto, ai sensi e per gli effetti dell'art.38, comma 5,
lettera K, del Regolamento sull'Ordinamento degli
Uffici e dei servizi

Il Direttore Centrale
Dott.ssa *Paola Sparano*



Il Dirigente del SUAP
Dott.ssa *Egeria Natilli*




L'Assessore al Lavoro e alle Attività
Produttive

Dott. *Enrico Pantini*



Segue emendamento su intercalare alleg.

R. SEGRETARIO GENERALE



15



SEGUE: deliberazione di Giunta Comunale n. 291 del 01.06.2017

La Giunta,

Letto il parere di regolarità tecnica;

Letto il parere di regolarità contabile ;

Lette le osservazioni del Segretario Generale;

Con voti UNANIMI adotta la proposta sostituendo il testo dell'art. 72 dell'allegata bozza di "Regolamento per il commercio al dettaglio in sede fissa su aree private" con il seguente:

Art. 72 Abrogazioni

Sono abrogate tutte le norme regolamentari e cessano di avere efficacia le ordinanze e gli altri atti amministrativi in materia di commercio in contrasto con il presente Regolamento.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO

IL SEGRETARIO
GENERALE



COMUNE DI NAPOLI

10

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PROT. N. 01 DEL 30 Dicembre 2016, AVENTE AD OGGETTO: **Proposta al Consiglio - Approvazione del nuovo "Regolamento del Commercio al dettaglio in sede fissa su area privata"**.

I Dirigenti dei Servizi Commercio, Artigianato e Made in Naples e SUAP esprimono, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il seguente parere di regolarità tecnica in ordine alla suddetta proposta: Favorevole.

Il presente atto non comporta aumenti di spesa o diminuzioni di entrata anche con riferimento ad esercizi successivi.

Addi 25/05/2017.....

I DIRIGENTI

Dott.ssa *Valeria Paolella*

Dott.ssa *Egeria Natilli*

Pervenuta alla Direzione Centrale Servizi Finanziari il 25 MAG 2017 Prot. I.1./344.....

Il Dirigente del Servizio di Ragioneria, esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, il seguente parere di regolarità contabile in ordine alla suddetta proposta: *V. f. a.*

Addi.....

IL RAGIONIERE GENERALE

ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA ED IMPEGNO CONTABILE

La somma di € viene prelevata dal Titolo.....Sez.....
Rubrica.....Cap..... () del Bilancio, che presenta la seguente disponibilità:

Dotazione	€
Impegno precedente	€
Impegno presente	€
Disponibile	€

Ai sensi e per quanto disposto dall'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, si attesta la copertura finanziaria della spesa di cui alla suddetta proposta.

Addi.....

IL RAGIONIERE GENERALE

17



11

Direzione Centrale Servizi Finanziari

Servizio Controllo e Registrazione Spese

Napoli 25.5.2017

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE reso ai sensi dell'art. 49, comma 1, D. Lgs. 267/2000
in ordine allo schema di proposta al Consiglio del Servizio Commercio Artigianato e Made in Naples
Protocollo 3 del 25.5.2017
11-344 del 25.5.2017

Visto che dal presente schema non scaturiscono riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, alcun parere di regolarità contabile si esprime ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Dlgs 267/2000.

Il Ragioniere Generale
Dott. R. Grimaldi

CP

18

Proposta di deliberazione del Servizio Commercio, Artigianato e Made in Naples e del Servizio SUAP prot. 3 del 25.5.2017 pervenuta al Servizio Segreteria della Giunta Comunale in data 29.5.2017 – SG 302

Osservazioni del Segretario Generale

12

Sulla scorta dell'istruttoria tecnica degli uffici proponenti.

Con il provvedimento in oggetto la Giunta intende proporre al Consiglio comunale l'approvazione del Regolamento del Commercio al dettaglio in sede fissa su area privata.

Letto il parere di regolarità tecnica espresso nei termini di *“Favorevole. Il presente atto non comporta aumenti di spesa o diminuzioni di entrata anche con riferimento ad esercizi successivi.”*.

In ordine alla proposta di deliberazione in oggetto, il Ragioniere Generale ha dichiarato *“Visto che dal presente schema non scaturiscono riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, alcun parere di regolarità contabile si esprime ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Dlgs 267/2000”*.

Come dichiarato dalla dirigenza competente nella parte narrativa, il testo regolamentare in oggetto viene proposto *“considerata la persistente necessità di fornire agli operatori del settore uno strumento operativo adeguato al mutato contesto normativo”*; esso giunge all'esito di un procedimento che ha visto anche il coinvolgimento della commissione consiliare al lavoro e di alcune Organizzazioni di categoria. La dirigenza dichiara, altresì, che *“oltre che procedere al citato adeguamento normativo, si potevano inserire sia alcuni istituti ritenuti opportuni alla luce dell'esperienza maturata nella gestione della materia nel corso degli anni, sia ulteriori specifiche disposizioni mirate a caratterizzare ulteriormente il Regolamento medesimo con eventuali nuove scelte dell'Amministrazione nel settore del commercio, comunque non incidenti né sugli aspetti urbanistici, né su altri aspetti che richiedono un approccio di tipo integrato con altri uffici (SIAD)”*.

Si richiama la normativa vigente in materia di distribuzione commerciale e, in particolare:

- il D.Lgs. 59/2010, avente ad oggetto *“Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno”*;
- la L.R. 1/2014, recante la *“Nuova disciplina in materia di distribuzione commerciale”* e, in particolare, l'art. 10, in cui si stabilisce che *“1. I Comuni adeguano gli strumenti urbanistici generali ed attuativi, i regolamenti di polizia locale e lo strumento d'intervento per l'apparato distributivo, se vigente, oppure si dotano dello stesso strumento, se ancora non vigente, recependo i criteri e gli indirizzi di programmazione stabiliti dalla presente legge entro centottanta giorni dalla sua entrata in vigore. [...] 3. Lo SIAD, tenuto conto delle condizioni della viabilità, delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza, fissa i criteri per l'esercizio delle attività commerciali in aree private e in aree pubbliche, nel rispetto delle destinazioni d'uso delle aree e degli immobili dallo stesso strumento stabilite.”*;
- le Circolari regionali recanti le indicazioni operative in merito alla legge regionale della Campania 9 gennaio 2014, n. 1 *“Nuova disciplina in materia di distribuzione commerciale”*, fra cui, particolare, quelle approvate con i decreti dirigenziali n. 5/2014 e n. 997/2014.

Si pone in evidenza che il testo regolamentare proposto appare di notevole complessità in quanto volto a riprodurre in un unico testo la disciplina del commercio al dettaglio su sede fissa in area privata, anche riproducendo in ampia parte il contenuto della normativa regionale di cui alla L.R. 1/2014, senza, tuttavia, esplicitare nel provvedimento i profili innovativi o di maggiore dettaglio rispetto a quest'ultima, alla cui vigenza quindi la regolamentazione proposta resta strettamente correlata. Peraltro, il regolamento proposto prevede l'abrogazione implicita di *“tutte le precedenti norme regolamentari, ordinanze e qualsiasi altra disposizione in materia di commercio in contrasto con il presente*

VISTO:
Il Sindaco

S.L.

19

IL SEGRETARIO GENERALE


13

Regolamento”, demandando così al Consiglio comunale l'abrogazione non espressa di atti di natura diversa e rispondenti a diversi profili di competenza.

La responsabilità in merito alla regolarità tecnica viene assunta dalla dirigenza che sottoscrive la proposta, sulla quale ha reso il proprio parere di competenza in termini di “favorevole” ai sensi dell'art. 49 TU, attestando, quindi, a mente del successivo art. 147 bis, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa nell'ambito del controllo di regolarità amministrativa e contabile assegnato alla dirigenza stessa nella fase preventiva della formazione dell'atto, al fine di garantire, ai sensi dell'art. 147, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa medesima.

Spettano all'organo deliberante le valutazioni e determinazioni conclusive, tenuto conto che la potestà regolamentare è tipica espressione dell'attività di governo dell'ente, secondo quanto stabilito dall'articolo 7 del D. Lgs. 267/2000, in cui si sancisce l'autonomia regolamentare degli enti locali “*nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza*”, e dal successivo articolo 42, che ne attribuisce la competenza generale al Consiglio comunale, che la esercita nel rispetto dei principi fissati dall'articolo 117, comma 6, della Costituzione.

Il Segretario Generale



VISTO:
Il Sindaco

20



COMUNE DI NAPOLI
SEGRETERIA GENERALE
SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNALE

ALLEGATI COSTITUENTI PARTE
INTEGRANTE DELLA
DELIBERAZIONE DI G. C.
N. 291.....DEL 01-6-2017

PROPOSTA AL CONSIGLIO



COMUNE DI NAPOLI

**REGOLAMENTO PER IL COMMERCIO AL
DETTAGLIO IN SEDE FISSA SU AREE
PRIVATE**

22

W. M.
SA

INDICE

TITOLO I

OGGETTO, PRINCIPI E FINALITÀ

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Principi e finalità

TITOLO II

AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Art. 3 - Ambito di applicazione

Art. 4 - Definizioni

TITOLO III

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 5 - Classificazione delle strutture commerciali

Art. 6 - Modalità di vendita

Art. 7 - Requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale

Art. 8 - Domande, SCIA, comunicazioni e autorizzazioni - Generalità

Art. 9 - Subingresso

Art. 10 - Affido di reparto

Art. 11 - Attività multidisciplinari

Art. 12 - Esercizio promiscuo all'ingrosso e al dettaglio

Art. 13 - Barriere architettoniche

Art. 14 - Pagamento mediante POS

TITOLO IV

TIPOLOGIE DI STRUTTURE COMMERCIALI

CAPO I

ESERCIZI DI VICINATO

Art. 15 - Superfici

Art. 16 - Procedimento

Art. 17 - Consumo immediato sul posto

CAPO II

MEDIE STRUTTURE DI VENDITA

Art. 18 - Procedimenti soggetti ad autorizzazione

Art. 19 - Fattispecie soggette a SCIA

Art. 20 - Caratteristiche qualitative minime per le medie strutture di vendita

Art. 21 - Fattori di premialità

93

[Handwritten signature]
2000

CAPO III
GRANDI STRUTTURE DI VENDITA

- Art. 22 - Procedimenti soggetti ad autorizzazione
- Art. 23 - Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione unica
- Art. 24 - Caratteristiche qualitative minime per le grandi strutture di vendita di tipologia G1A/M e G1E
- Art. 25 - Fattori di premialità
- Art. 26 - Domande di autorizzazione da esaminare in Conferenza di Servizi
- Art. 27 - Procedimento per le domande di autorizzazione da esaminare in Conferenza di Servizi
- Art. 28 - Procedimenti autorizzatori di competenza esclusiva del SUAP
- Art. 29 - Fattispecie soggette a SCIA
- Art. 30 - Ampliamento a seguito di concentrazione e accorpamento
- Art. 31 - Aggiunta del settore merceologico

CAPO IV
CENTRI E PARCHI COMMERCIALI

- Art. 32 - Centri commerciali - Generalità
- Art. 33 - Classificazione dei Centri commerciali
- Art. 34 - Procedura per il rilascio dell'autorizzazione per i Centri commerciali
- Art. 35 - Caratteristiche qualitative minime per i Centri commerciali
- Art. 36 - Parchi commerciali

CAPO V
ESERCIZI SPECIALI PER LA VENDITA DI MERCI INGOMBRANTI

- Art. 37 - Procedimenti soggetti ad autorizzazione
- Art. 38 - Caratteristiche qualitative minime
- Art. 39 - Fattispecie soggette a SCIA

CAPO VI
PARTICOLARI TIPOLOGIE DI ESERCIZI

- Art. 40 - Temporary shop
- Art. 41 - Outlet
- Art. 42 - Factory outlet center

CAPO VII
MERCATO SU AREA PRIVATA

- Art. 43 - Caratteristiche
- Art. 44 - Procedimento

SW

214

TITOLO V
AREE DI PARCHEGGIO E AREE AD USO PUBBLICO E PER LA MOVIMENTAZIONE
DELLE MERCI

CAPO I
AREE DI PARCHEGGIO

- Art. 45 - Dotazione
- Art. 46 - Caratteristiche

CAPO II
AREE DESTINATE AD USO PUBBLICO E ALLA MOVIMENTAZIONE DELLE MERCI

- Art. 47 - Dotazione

TITOLO VI
FORME SPECIALI DI VENDITA E VENDITE STRAORDINARIE

CAPO I
FORME SPECIALI DI VENDITA

- Art. 48 - Spacci interni
- Art. 49 - Apparecchi automatici
- Art. 50 - Vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione
- Art. 51 - Vendita al domicilio del consumatore

CAPO II
VENDITE STRAORDINARIE

- Art. 52 - Vendita straordinaria - Generalità
- Art. 53 - Vendita sottocosto
- Art. 54 - Vendita di liquidazione
- Art. 55 - Vendita di fine stagione
- Art. 56 - Vendita promozionale

TITOLO VII
VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI CAMPANI

- Art. 57 - Esercizio Campano di Qualità (ECQ)

W Pen
Sed

25

4

TITOLO VIII

CENTRI COMMERCIALI NATURALI

- Art. 58 - Finalità
- Art. 59 - Tipologie
- Art. 60 - Procedimento
- Art. 61 - Riconoscimento
- Art. 62 - Verifiche amministrative per i CCN già costituiti
- Art. 63 - Ampliamento dell'area

TITOLO IX

SANZIONI

- Art. 64 - Fonti normative e modalità di applicazione
- Art. 65 - Sanzioni pecuniarie
- Art. 66 - Chiusura coattiva dell'attività
- Art. 67 - Sospensione coattiva dell'attività
- Art. 68 - Revoca e decadenza del titolo amministrativo

TITOLO X

DISPOSIZIONI PROGRAMMATICHE, TRANSITORIE E FINALI

- Art. 69 - Disposizioni programmatiche
- Art. 70 - Rinvio ad altre norme
- Art. 71 - Vigilanza e controllo
- Art. 72 - Abrogazioni
- Art. 73 - Entrata in vigore

TITOLO I

OGGETTO, PRINCIPI E FINALITÀ

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina delle attività commerciali al dettaglio in sede fissa su aree private, in armonia con le norme comunitarie, statali e regionali vigenti.
2. Sono comprese, in particolare, le disposizioni concernenti:
 - a) le condizioni e le procedure per avviare le attività commerciali;
 - b) le modalità di svolgimento delle stesse;
 - c) il sistema sanzionatorio.

Art. 2 - Principi e finalità

1. La disciplina delle attività commerciali, in coerenza ai principi comunitari ribaditi dalla nuova Legge Regionale 9 gennaio 2014, n. 1, è ispirata al principio fondamentale secondo cui l'iniziativa economica privata è libera ed è esercitata secondo condizioni di piena concorrenza e pari opportunità tra tutti i soggetti ed ammette solo, nel rispetto del principio di proporzionalità, i limiti, i programmi e i controlli necessari ad evitare possibili danni alla salute, all'ambiente, al paesaggio, al patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e possibili contrasti con l'utilità sociale, con l'ordine pubblico, con il sistema tributario e con gli obblighi comunitari della Repubblica.
2. Il presente Regolamento, in coerenza con i suddetti principi nonché con il quadro normativo vigente in materia, persegue la finalità di dare una spinta positiva alla crescita dei consumi, di valorizzare la qualità del rapporto con i consumatori, di incrementare la libera concorrenza sul territorio comunale nel rispetto del principio generale di proporzionalità, in modo da assicurare che gli eventuali vincoli regolatori rispondano rigorosamente ai requisiti della necessità in termini di tutela dell'interesse generale e di indispensabilità.
3. Le attività commerciali sono svolte, inoltre, nel rispetto della Responsabilità Sociale d'Impresa, intesa come volontaria cooperazione delle grandi, piccole e medie imprese alla risoluzione delle problematiche d'impatto sociale, etico ed ecologico presenti nelle zone di attività, con impegno a rispettare e valorizzare il decoro della città, e a puntare ad un costante miglioramento dell'offerta come leva di crescita.

*W. Per
Sore*

27

TITOLO II

AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Art. 3 - Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente Regolamento disciplinano il commercio al dettaglio su aree private in sede fissa e mediante le altre forme di distribuzione (forme speciali di vendita e mercati su aree private) espressamente previste nella vigente normativa statale e regionale.
2. Sono escluse dall'ambito di applicazione del Regolamento le tipologie di vendita indicate all'art. 2 della Legge Regionale 9 gennaio 2014, n. 1⁽¹⁾.

Art. 4 - Definizioni

Il presente Regolamento utilizza le definizioni tecniche previste, in materia di commercio al dettaglio in sede fissa su area privata nel D.lgs. 31 marzo 1998 n. 114, nel D.lgs. 26 marzo 2010, n. 59, nonché nella Legge Regionale della Campania 9 gennaio 2014 n. 1.

In particolare, si intendono per:

- a) Regolamento: il presente Regolamento;
- b) Legge Regionale: la Legge Regionale della Campania 9 gennaio 2014 n. 1;
- c) commercio all'ingrosso: l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all'ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande;
- d) commercio al dettaglio: l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale;
- e) esercizio promiscuo: l'esercizio in cui le attività di commercio all'ingrosso e al dettaglio sono svolte nello stesso locale, anche senza specifici divisori che ne delimitino la superficie sulla base della diversa attività di vendita svolta;
- f) commercio su aree private: commercio su aree private, il commercio al dettaglio effettuato su aree o in locali privati, a mezzo di attrezzature idonee all'attività;
- g) mercato su area privata: l'area privata adibita all'esercizio dell'attività mercatale per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la vendita di prodotti tipici, la vendita di prodotti artigianali, la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, senza installazione di strutture fisse nei posteggi e senza edificazione di volumetrie edilizie nell'area occupata dall'attività mercatale. Per superficie di vendita del mercato su area privata si intende quella risultante dalla somma delle superfici dei singoli posteggi;
- h) forme speciali di vendita al dettaglio: 1) la vendita a favore di dipendenti da parte di enti o imprese, pubblici o privati, di militari, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati nonché la vendita nelle scuole e negli ospedali esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi, svolta in locali non aperti al pubblico e che non abbiano accesso dalla pubblica via, e per la quale non vi sia alcuna forma di pubblicità esterna; 2) la vendita per mezzo di distributori automatici; 3) la vendita per corrispondenza o tramite televisione, o altri sistemi di comunicazione, ivi compreso il commercio elettronico; 4) la vendita presso il domicilio dei consumatori;
- i) superficie di vendita di un esercizio commerciale: l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature, vetrine interne, cabine di prova e simili e le aree di esposizione della merce, se accessibili alla clientela. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, laboratori, locali tecnici, uffici, servizi, avancasse, le zone interdette ai clienti e, anche se accessibile alla clientela, l'area scoperta, se adiacente all'esercizio commerciale e di dimensioni non superiori al venti per cento della superficie di vendita;

- j)superficie lorda: l'insieme della superficie di vendita e delle aree che sono da essa escluse, come indicate alla precedente lettera i);
- k)esercizi di vicinato: gli esercizi aventi superficie di vendita non superiore a 250 mq;
- l)esercizi speciali per la vendita di merci ingombranti: gli esercizi nei quali si effettua la vendita di merci non alimentari di cui il venditore non può effettuare la consegna immediata, come automobili, mobili, elettrodomestici, legnami e materiali per l'edilizia;
- m)medie strutture di vendita: gli esercizi commerciali con le superficie di vendita compresa tra mq 251 e mq 2.500;
- n)grandi strutture di vendita: gli esercizi commerciali con superficie di vendita superiore a mq. 2.500;
- o)temporary shop: le attività commerciali temporanee al dettaglio, esercitate su area privata, per non oltre sessanta giorni;
- p)outlet: gli esercizi commerciali destinati alla vendita di eccedenze di produzione, seconde scelte, merci rese al produttore, rimanenze di fine serie in capo al produttore o di fine stagione, merci a lenta rotazione, ordinativi annullati, apposite linee di produzione o prove di mercato;
- q)centro commerciale: una media o una grande struttura di vendita nella quale più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente;
- r)factory outlet center: l'aggregazione di esercizi commerciali di tipologia di "outlet";
- s)parco commerciale: l'aggregazione di medie o grandi strutture di vendita insistenti in immobili distinti e ricadenti nella medesima area territoriale e funzionale, che condividono la fruizione di un sistema di accessibilità comune, per cui, anche se contraddistinte da autonome autorizzazioni all'apertura, si configurano come un unico progetto commerciale;
- t)Centro Commerciale Naturale (CCN): aggregazione di esercizi di vicinato, di medie strutture di vendita, di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di imprese artigiane, turistiche e di servizi, sviluppatasi spontaneamente in aree urbane che, mediante una propria autonoma struttura organizzativa, si pone quale soggetto di un'unica offerta integrata per favorire la crescita della domanda, per personalizzare e fidelizzare il servizio reso ai consumatori, nonché per realizzare una politica comune di sviluppo e di promozione del territorio interessato;
- u)preposto: la persona preposta all'attività commerciale, in quanto in possesso dei necessari requisiti morali e professionali ex art. 71 D.Lgs. 26 marzo 2010, n.59;
- v)affido di reparto: l'affidamento, da parte del titolare di un esercizio commerciale organizzato in più reparti in relazione alla gamma dei prodotti trattati, di uno o più reparti a soggetti in possesso dei requisiti prescritti, affinché li gestiscano in proprio;
- w)apparecchio automatico: il macchinario che eroga prodotti selezionati dall'utente previo il pagamento del prezzo indicato sullo stesso;
- x)vendita straordinaria: le vendite sottocosto, le vendite di liquidazione, le vendite di fine stagione, le vendite promozionali nelle quali l'esercente dettagliante offre condizioni favorevoli, reali ed effettive di acquisto dei propri prodotti;
- y)vendita sottocosto: la vendita straordinaria di uno o più prodotti effettuata ad un prezzo inferiore a quello risultante dalle fatture di acquisto maggiorato dell'imposta sul valore aggiunto e di ogni altra imposta o tassa connessa alla natura del prodotto e diminuito degli eventuali sconti o contribuzioni riconducibili al prodotto, se documentati;
- z)vendita di liquidazione: la vendita effettuata dall'esercente dettagliante al fine di vendere in breve tempo tutte le proprie merci, a seguito di cessazione dell'attività commerciale, cessione dell'azienda, trasferimento dell'azienda in altro locale, trasformazione o rinnovo dei locali;
- aa)vendita promozionale: la vendita effettuata dall'esercente per tutti o una parte dei prodotti merceologici, per tutti i periodi dell'anno e senza limitazioni di tempo con il solo obbligo di adeguata informativa al pubblico;
- bb)vendita di fine stagione ("saldi"): la vendita relativa a prodotti di carattere stagionale o di moda che sono suscettibili di notevole deprezzamento se non sono venduti entro un certo periodo di tempo;
- cc)SUAP: Sportello Unico per le Attività Produttive;
- dd)SCIA: Segnalazione Certificata di Inizio Attività;
- ee)SCIA Unica: Segnalazione Certificata di Inizio Attività Unica per lo svolgimento di attività per le quali sono necessarie altre SCIA, comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche;

ff) SCIA Condizionata: Segnalazione Certificata di Inizio Attività Condizionata per lo svolgimento di attività oggetto di SCIA, condizionate all'acquisizione di autorizzazioni, di atti di assenso comunque denominati;

gg) Comunicazione: Informazione, nei casi previsti dalla legge, di fatti incidenti sull'esercizio dell'attività o sul relativo avvio;

hh) subingresso: il trasferimento nelle forme di legge, in proprietà o in gestione, dell'azienda o di un suo ramo, per atto tra vivi od a causa di morte;

ii) Rappresentante Unico: Il soggetto unico abilitato dal Comune ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza di servizi, ai sensi del comma 3, dell'art. 14-ter della L. 241/90.

30


Eone

8

TITOLO III

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 5 - Classificazione delle strutture commerciali

Le strutture commerciali nell'ambito del territorio comunale sono classificate sulla base delle definizioni contenute all'art. 4 della Legge Regionale⁽⁵⁾.

Art. 6 - Modalità di vendita

1. L'attività commerciale può essere esercitata con riferimento ai seguenti settori merceologici: alimentare e non alimentare.
2. Negli esercizi di commercio al dettaglio l'attività di vendita è esercitata nel rispetto delle norme vigenti in materia igienico-sanitaria, edilizia, urbanistica, di sicurezza e di destinazione d'uso dei locali.
3. In tutte le tipologie di esercizi commerciali, nonché attraverso distributori automatici, è vietata la vendita di bevande alcoliche ai minori di anni diciotto. Nel caso in cui la maggiore età dell'acquirente non sia manifesta, è obbligatorio chiedere all'acquirente, all'atto dell'acquisto, l'esibizione di un documento di identità.

Art. 7 - Requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale

1. Per l'esercizio dell'attività commerciale il soggetto interessato è in possesso dei requisiti morali previsti dall'articolo 71, commi da 1 a 5, del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 ⁽²⁾, e nei suoi confronti non è applicata, con provvedimento definitivo, una delle misure di prevenzione previste dal Libro I, Titolo I, Capo II, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.


In caso di società, associazioni o altri organismi collettivi, i requisiti di cui sopra sussistono in capo al legale rappresentante, ad altra persona preposta all'attività commerciale e a tutti i soggetti individuati dall'articolo 85, del citato D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ⁽³⁾.

In caso di impresa individuale i requisiti morali sono posseduti dal titolare e dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale.

2. Per l'esercizio, in qualsiasi forma, dell'attività di commercio di prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare limitatamente all'alimentazione umana, il soggetto interessato comprova anche il possesso di uno dei requisiti professionali previsti dall'articolo 71, commi 6 e 6-bis del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 ⁽⁴⁾, e provvede all'apposita notifica alla competente Autorità sanitaria per il rispetto delle disposizioni previste dal Regolamento CE n. 852/2004, in materia di igiene dei prodotti alimentari e dal Regolamento CE n. 853/2004, in materia di igiene per gli alimenti di origine animale.

3. L'esercizio del commercio alimentare, sia da parte delle imprese individuali sia da parte delle imprese societarie, può essere effettuato anche mediante designazione di un preposto in possesso dei requisiti morali e professionali, previa nomina ed accettazione da parte dello stesso. La designazione del preposto è accettata da questi anche ai fini dell'attribuzione delle relative responsabilità.

34



Art. 8 - Domande, SCIA, comunicazioni e autorizzazioni - Generalità

1. La domanda di autorizzazione, la SCIA, la SCIA Unica, la SCIA Condizionata e la Comunicazione per l'esercizio delle attività commerciali di cui al Regolamento sono inoltrate, con modalità telematica, al SUAP, utilizzando l'apposito modello relativo alla tipologia di struttura commerciale, corredato dalle richieste dichiarazioni e asseverazioni, nonché dai documenti indicati sulla piattaforma informatica, fermo restando eventuale ulteriore documentazione che dovesse ritenersi necessaria, nel caso specifico, ai fini dell'istruttoria.

2. Per quanto concerne il regime amministrativo relativo a ciascuna specifica tipologia di attività, si applica quanto previsto nella "Tabella A" allegata al D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222 ^(a).

3. L'attività oggetto della richiesta di autorizzazione può essere iniziata dalla data di rilascio della medesima autorizzazione.

L'attività oggetto della SCIA può essere iniziata:

- a) dalla data di inoltro della Segnalazione in caso di SCIA e di SCIA Unica;
- b) dalla data del rilascio dell'autorizzazione in caso di SCIA Condizionata.

4. Ogni variazione, soggettiva e oggettiva, relativa all'impresa individuale o societaria titolare della struttura commerciale è comunicata entro trenta giorni dal verificarsi della medesima variazione.

Art. 9 - Subingresso

1. Il trasferimento nelle forme di legge, in proprietà o in gestione dell'azienda, o di un suo ramo, per atto tra vivi od a causa di morte (subingresso), comporta, di diritto, il subentro di questi nella stessa posizione amministrativa del dante causa, a condizione che il medesimo subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi morali e professionali stabiliti dalla legge per l'esercizio dell'attività. In caso di attività di commercio di prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare, limitatamente all'alimentazione umana, qualora il subentrante non sia in possesso del requisito professionale, è tenuto ad acquisirlo entro dodici mesi dall'apertura della successione e, comunque, non può esercitare l'attività senza la necessaria nomina di un preposto in possesso dei requisiti morali e professionali.

2. Per la regolarizzazione amministrativa del cambio di titolarità dell'azienda il subentrante inoltra preventiva Comunicazione con le modalità indicate all'art. 8, comma 1, del Regolamento.


L'attività oggetto della Comunicazione può essere iniziata dalla data di inoltro della stessa all'Amministrazione.

3. La Comunicazione di cui al comma 2, nel caso di morte del titolare, è presentata dall'erede o dagli eredi individuati nelle forme e modi previsti dalla normativa vigente per la devoluzione dell'eredità, nel rispetto delle previsioni di cui al precedente comma 1.

Art. 10 - Affidato di reparto

1. Il titolare di un esercizio commerciale organizzato in più reparti, può affidare uno o più reparti ad un soggetto in possesso dei requisiti di cui all'articolo 7 del Regolamento, per la relativa gestione in proprio, per un periodo di tempo convenuto, dandone Comunicazione al Comune.

Analogha comunicazione è inoltrata dal soggetto affidatario al Comune, alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura ed all'Agenzia delle Entrate.



2. In caso di affido di reparto, all'affidante resta la titolarità amministrativa dell'esercizio, non costituendo tale affido ipotesi di subingresso.

3. La Comunicazione di cui al comma 1, è inoltrata al SUAP con le modalità indicate all'art. 8, comma 1, del Regolamento.

Art. 11 - Attività multidisciplinari

1. In applicazione dell'art. 35 del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 ⁽⁶⁾, ferme restanti le eccezioni ivi previste, è consentito, da parte della medesima impresa o di imprese diverse, l'esercizio congiunto di più attività nell'ambito spaziale di un medesimo locale commerciale, anche se con un'unica entrata e, quindi, contrassegnato dallo stesso numero civico fatto salvo il rispetto delle norme, prescrizioni e procedure in materia urbanistico-edilizia ed igienico-sanitaria.

2. L'esercizio congiunto può riguardare attività anche di diversa tipologia senza necessità di una suddivisione fisica tra le stesse. In tal caso ciascuna attività resta soggetta al proprio regime giuridico.

3. Qualora il locale sia utilizzato per lo svolgimento di una pluralità di attività commerciali, le superfici destinate alle singole attività devono essere sommate tra loro al fine della classificazione dell'esercizio come vicinato o media struttura e della conseguente applicazione delle norme relative al titolo abilitante occorrente per l'esercizio dell'attività di commercio al dettaglio.

4. In caso di nuova apertura:

- a) qualora le diverse attività siano esercitate contestualmente dallo stesso soggetto, questi indica nella planimetria del locale l'esatta ripartizione della superficie di vendita tra le varie attività;
- b) qualora le diverse attività siano esercitate contestualmente da distinti soggetti, questi concordano tra di loro le rispettive superfici che indicano nelle relative pratiche.

5. In caso di apertura di altre attività in locali già adibiti all'esercizio del commercio:

- a) qualora le diverse attività siano esercitate contestualmente dallo stesso soggetto, questi indica nella nuova planimetria del locale l'esatta ripartizione della superficie di vendita tra le varie attività;
- b) qualora le diverse attività siano esercitate contestualmente da distinti soggetti, si procede a riduzione di superficie per le attività preesistenti, secondo le modalità previste sulla piattaforma SUAP.

6. E' altresì consentito da parte della medesima impresa o di imprese diverse, l'esercizio in tempi diversi di più attività nell'ambito spaziale di un medesimo locale commerciale, in presenza dei necessari requisiti igienico-sanitari e degli altri eventuali previsti specificamente dalla normativa in materia per le singole attività.

7. Le SCIA/domande di autorizzazione sono inoltrate al SUAP con le modalità indicate all'art. 8, commi 1 e 2, del Regolamento.

Art. 12 - Esercizio promiscuo all'ingrosso e al dettaglio

1. È consentito l'esercizio promiscuo, nei medesimi locali, dell'attività di vendita all'ingrosso ed al dettaglio.

2. Nel caso di esercizio promiscuo, l'intera superficie di vendita è considerata ai fini della classificazione dell'attività come esercizio di vicinato, media o grande struttura e della conseguente applicazione della relativa normativa.

33

[Handwritten signature]
SMA

3. La previsione di cui al comma 2 non si applica per la vendita, in maniera esclusiva o prevalente, dei seguenti prodotti: macchine, attrezzature e articoli tecnici per l'agricoltura, il commercio, l'industria e l'artigianato; materiale elettrico; colori o vernici, carte da parati; articoli per impianti idraulici a gas ed igienici; articoli per riscaldamento; strumenti scientifici e di misura; macchine per ufficio; auto, moto, cicli e relativi accessori e parti di ricambio; combustibili; materiale per l'edilizia; legnami, mobili e ferramenta per l'artigianato e per la piccola impresa.

In tale fattispecie, l'attività di vendita al dettaglio non separata fisicamente e merceologicamente da quella all'ingrosso, è sottoposta al rilascio di autorizzazione all'apertura di una media struttura non alimentare, la cui superficie di vendita è computata nella misura di un terzo della superficie complessiva della struttura commerciale, al netto dei depositi, degli uffici, dei collegamenti verticali e dei locali tecnici e, comunque, nel limite dimensionale massimo (mq. 2500), previsto dalla Legge Regionale per le medie strutture di vendita. L'applicazione di tale previsione normativa è subordinata alla condizione che la superficie totale della struttura commerciale non sia superiore a mq. 9.000.

4. Nell'ipotesi di cui al comma 3 del presente articolo, l'interessato inoltra domanda al SUAP con le modalità indicate all'art. 8, comma 1, del Regolamento, utilizzando l'apposito modello di autorizzazione per media struttura di vendita di tipologia "ME",

Art.13 – Barriere architettoniche

Per la tutela degli utenti diversamente abili sono assicurate efficaci soluzioni di accesso agli esercizi commerciali e rimozione delle barriere architettoniche, se presenti, nei casi previsti dalla legge.

Art.14 – Pagamento mediante POS

1. Negli esercizi commerciali è obbligatorio assicurare il pagamento con bancomat o con moneta elettronica a mezzo POS.

W. S. S. S.

34

TITOLO IV

TIPOLOGIE DI STRUTTURE COMMERCIALI

CAPO I

ESERCIZI DI VICINATO

Art. 15 - Superfici

1. La superficie di vendita dei locali per gli esercizi di vicinato di cui all'art. 4, comma 1, lett. a), della Legge Regionale⁽⁵⁾ non supera 250 mq; la superficie utile totale, intesa quale superficie al netto delle murature, non supera i 500 mq.
2. La superficie dei magazzini, dei depositi, dei laboratori e simili, rientra nel computo della superficie di vendita solo se eccede il 100% della superficie di vendita dichiarata.
3. La superficie utile minima è stabilita nel vigente Regolamento comunale in materia di igiene e sanità pubblica.

Art. 16 - Procedimento

1. L'apertura, la modifica del settore merceologico, il trasferimento di sede, l'ampliamento e la riduzione della superficie, fino al limite di 250 mq. di superficie di vendita, sono soggetti a preventiva SCIA da inoltrare al SUAP, con le modalità indicate all'art. 8, commi 1 e 2, del Regolamento.
2. La presentazione di una SCIA per nuova apertura accertata relativa ad un locale in cui risulti, agli atti di ufficio, una preesistente attività produttiva equivale a dichiarazione di cessazione della preesistente attività. Nel sistema informatico la preesistente scheda è archiviata e sostituita dalla scheda relativa al nuovo esercizio.
3. Gli esercizi di vicinato possono essere organizzati come esercizi autonomi, oppure come esercizi inseriti in un centro commerciale.

Art. 17 - Consumo immediato sul posto

1. Negli esercizi di vicinato abilitati alla vendita di prodotti alimentari è consentito il consumo immediato dei medesimi prodotti utilizzando i locali dell'esercizio e gli arredi dell'azienda con esclusione del servizio assistito di somministrazione, in presenza dei necessari requisiti igienico-sanitari, con le seguenti modalità:
 - a) l'utilizzo solo di arredi tipici degli esercizi di vicinato (es. banco di vendita, piano di appoggio), di piatti, bicchieri e posate monouso;
 - b) il ritiro direttamente al banco di vendita degli alimenti pronti per il consumo sul posto;
 - c) la vendita di bevande in confezione originale;Resta precluso l'utilizzo di tavoli e sedie tipici dell'attività di ristorazione, ma è consentito aprire bottiglie, lattine o altro, senza servire il prodotto.

35

[Handwritten signature]
Saw

CAPO II

MEDIE STRUTTURE DI VENDITA

Art. 18 - Procedimenti soggetti ad autorizzazione

1. L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di vendita di una media struttura di cui all'art. 4, comma 1, lett. c) e d), della Legge Regionale⁽⁵⁾, sono soggetti ad autorizzazione, con domanda inoltrata al SUAP con le modalità indicate all'art. 8, commi 1 e 2, del Regolamento, allegando anche i documenti indicati nell'ALLEGATO B⁽⁷⁾, e con il rispetto, tra l'altro, delle aree destinate ad uso pubblico e di movimentazione delle merci in conformità ai parametri stabiliti nell'ALLEGATO A2⁽⁸⁾ della Legge Regionale e della dotazione di parcheggio in conformità a quanto previsto dall'art. 22 e ai parametri stabiliti nell'ALLEGATO A1⁽⁹⁾ della medesima Legge Regionale come indicato al Titolo V del Regolamento.

2. La superficie dei magazzini, dei depositi, dei laboratori e simili, rientra nel computo della superficie di vendita solo se eccede il 100% della superficie di vendita dichiarata.

3. La domanda di autorizzazione, se contenente le indicazioni e gli allegati richiesti, è accolta qualora nel termine di sessanta giorni dalla data di inoltro non è comunicato il provvedimento di diniego. Tale termine è di settantacinque giorni se è richiesto contestualmente anche il permesso di costruire.

4. Le medie strutture di vendita possono essere organizzate come esercizi autonomi (anche in forma di centro commerciale), oppure come esercizi inseriti in un centro commerciale o in un parco commerciale.

Art. 19 - Fattispecie soggette a Comunicazione o SCIA

Sono soggetti a preventiva Comunicazione o SCIA da inoltrare al SUAP con le modalità indicate all'art. 8, commi 1 e 2, del Regolamento:

a) subingresso;

b) la riduzione della superficie di vendita;

c) la riduzione del settore merceologico;

d) l'ampliamento della superficie di vendita sino al limite di mq 2.500 per le medie strutture attive da almeno tre anni in forma continuativa;

e) l'aggiunta di un settore merceologico in struttura di vendita attiva da almeno un anno, a condizione che non comporti variazione della superficie di vendita complessiva e che vi sia adeguamento della dotazione di parcheggio ai parametri stabiliti nell'Allegato A1⁽⁹⁾della Legge Regionale;

f) l'accorpamento o la concentrazione di più esercizi commerciali di qualsiasi merceologia, esistenti esclusivamente nel territorio comunale ed attivi in forma continuativa da almeno un triennio, a condizione dell'assunzione di nuovo personale e del reimpiego di quello già operante negli esercizi accorpati o concentrati. In tale ipotesi, la superficie di vendita della media struttura risultante dall'accorpamento o dalla concentrazione, è così calcolata: per ciascun esercizio commerciale, la superficie di vendita è conteggiata per 250 mq., anche se di minore consistenza, e per la superficie effettiva se è superiore a 250 mq. La superficie di vendita risultante è pari alla somma della superficie degli esercizi accorpati/concentrati moltiplicata per 100 e divisa per 70. La somma delle superfici cessate è pari ad almeno il settanta per cento della superficie di vendita della nuova struttura o della superficie di ampliamento.

g) la cessazione dell'attività.

Articolo 20 - Caratteristiche qualitative minime per le medie strutture di vendita

1. Nelle medie strutture con superficie di vendita inferiori o pari a 1000 mq. è presente almeno un servizio igienico ad uso della clientela. In quelle con superficie di vendita superiore a 1000 mq. è presente un servizio igienico per ogni 1000 mq. o frazione superiore a 500 mq. e, comunque, almeno un servizio igienico per i soggetti diversamente abili. Per "servizio igienico" s'intende almeno un servizio distinto per sesso, di cui almeno uno utilizzabile dagli utenti diversamente abili.
2. Le medie strutture con la superficie di vendita pari ad almeno 1.000 mq. assicurano, inoltre:
 - a) la disponibilità, nel medesimo contesto funzionale, in proprio o per la gestione di terzi, di almeno un'attività artigianale o un esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande o un'attività di servizio per la clientela, come agenzia di viaggi, parafarmacia, spazio organizzato per l'intrattenimento dei bambini sotto sorveglianza, centro per la cura della persona;
 - b) la trasmissione all'ufficio comunale competente del piano di smaltimento dei rifiuti prodotti nell'esercizio commerciale e nelle pertinenze, nonché di raccolta differenziata dei medesimi rifiuti.

Art. 21- Fattori di premialità

1. Analogamente a quanto previsto in merito alle domande di autorizzazione per le grandi strutture di vendita dall'art. 20, comma 6 della Legge Regionale, così come modificato dall'articolo 1, comma 44, lettera e) della Legge Regionale 7 agosto 2014, n. 16⁽¹⁰⁾, sono considerati fattori di eventuale premialità per il rilascio delle autorizzazioni:
 - a) l'impegno, da parte del titolare della struttura di vendita, al commercio di prodotti alimentari a chilometri zero provenienti da agricoltura biologica certificata, in ragione di almeno il 5% del totale dei prodotti alimentari venduti;
 - b) l'impegno, in caso di vendita di giornali quotidiani, riviste, periodici e libri, di attrezzare spazi o locali idonei sotto il profilo funzionale ed igienico-sanitario per la piena fruibilità degli stessi da parte della clientela;
 - c) un'adeguata dotazione di punti di ricarica per le autovetture e le biciclette elettriche;
 - d) l'impegno, da parte del titolare della struttura di vendita, ove insiste almeno un'attività artigianale con vendita diretta di prodotti artigianali non confezionati (laboratori di pasticceria, gelateria, gastronomia o rosticceria), di "etichettature nutrizionali" indicanti gli ingredienti, in particolare gli allergeni e le calorie di ogni singolo prodotto al fine di tutelare la salute alimentare;
 - e) l'impegno, da parte del titolare della struttura di vendita di predisporre un piano di smaltimento di rifiuti e degli imballaggi.
2. I fattori di premialità intervengono su iniziativa del richiedente solamente nel caso in cui non ricorrano tutte le condizioni di adempimento dei suddetti parametri generali.
3. Per le modalità applicative dei fattori di cui al precedente comma 1 si rinvia al Regolamento di attuazione di cui all'art. 61 della Legge Regionale.

37



16

CAPO III GRANDI STRUTTURE DI VENDITA

Art. 22 - Procedimenti soggetti ad autorizzazione

1. L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di vendita di una grande struttura, di cui all'art. 4, comma 1, lett. e), ed f) della Legge Regionale⁽⁶⁾, sono soggetti ad autorizzazione, con il rispetto, tra l'altro, delle aree destinate ad uso pubblico e di movimentazione delle merci in conformità ai parametri stabiliti nell'ALLEGATO A2⁽⁸⁾ della Legge Regionale e della dotazione di parcheggio in conformità a quanto previsto dall'art. 22 e ai parametri stabiliti nell'ALLEGATO A1⁽⁹⁾ della medesima Legge Regionale come indicato al Titolo V del Regolamento.
2. La domanda di autorizzazione è inoltrata al SUAP con le modalità indicate all'art. 8, commi 1 e 2, del Regolamento, allegando anche i documenti indicati nell' ALLEGATO B⁽⁷⁾ e quelli concernenti i parametri di valutazione indicati nell' ALLEGATO C⁽¹¹⁾ della Legge Regionale.
3. Le grandi strutture di vendita di tipologia G1A/M e G1E possono essere autonome, oppure inserite in un centro commerciale o in un parco commerciale.

Art. 23 - Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione

1. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato all'osservanza:
 - a) delle disposizioni in materia urbanistica fissate dal Comune e dalla Regione;
 - b) dei requisiti di compatibilità con l'assetto del territorio e dell'ambiente di cui all'art. 19 della Legge Regionale, verificati attraverso il positivo riscontro dei parametri di valutazione di cui ai documenti indicati nell' ALLEGATO C⁽¹¹⁾ della Legge Regionale;
 - c) della superficie di vendita massima autorizzabile in relazione alla tipologia della grande struttura;
 - d) delle aree destinate ad uso pubblico e di movimentazione delle merci in conformità ai parametri stabiliti nell'ALLEGATO A2⁽⁸⁾della Legge Regionale e della dotazione di parcheggio in conformità a quanto previsto dall'art. 22 e ai parametri stabiliti nell'ALLEGATO A1⁽⁹⁾ della medesima Legge Regionale come indicato al Titolo V del Regolamento;
 - e) delle caratteristiche qualitative minime stabilite per la specifica tipologia di grande struttura di vendita, indicate al successivo art. 24 del Regolamento;
 - f) della "funzione di vetrina" delle produzioni tipiche locali in campo agroalimentare, artigianale e dell'industria manifatturiera, attraverso l'esposizione e la predisposizione di adeguate indicazioni inerenti alle produzioni tipiche della Regione Campania.
2. In applicazione del disposto della lettera h), del primo comma dell'art. 20, della Legge Regionale, in caso di una situazione di crisi occupazionale relativa ad una impresa, o al gruppo di imprese di cui essa fa parte, già presenti e non nel territorio regionale, l'autorizzazione può essere concessa, a fronte dell'impegno, da parte del richiedente, alla ripresa occupazionale del personale collocato in cassa integrazione guadagni qualora sussista la conformità urbanistica, previa conforme valutazione della competente Conferenza dei Servizi, o del SUAP nei casi di sua esclusiva competenza, pur in assenza del positivo riscontro di uno soltanto dei seguenti elementi:
 - del fattore di cui alla lettera f) del comma 1 del presente articolo;
 - del fattore di cui alla lettera c) nel limite massimo del 5% della superficie di vendita massima autorizzabile;
 - della caratteristica qualitativa minima, stabilita al successivo art. 24, della presenza di un pubblico esercizio di somministrazione di alimenti.
3. Nel caso di cui al precedente comma costituisce condizione essenziale per la efficacia del titolo abilitativo, inserita nel quadro relativo alle "Prescrizioni" dell'autorizzazione, l'obbligo della ripresa dei lavoratori collocati in cassa integrazione guadagni e il suo rispetto per tre anni.

In caso di cessione dell'azienda, in godimento o in proprietà, a qualsiasi titolo, l'obbligo di cui al precedente comma cede a carico del subentrante per il periodo residuo e viene meno esclusivamente in caso di cessazione definitiva e totale dell'attività.

Art. 24 - Caratteristiche qualitative minime per le Grandi strutture di vendita di tipologia G1A/M e G1E

1. Le grandi strutture di vendita, oltre ai requisiti qualitativi stabiliti dalla vigente normativa in materia di assenza di barriere architettoniche, di tutela dei soggetti diversamente abili, di pagamento con bancomat o con moneta elettronica a mezzo POS, di raccolta differenziata dei rifiuti ecc., garantiscono i seguenti servizi minimi:

- 1) almeno un pubblico esercizio di somministrazione di bevande;
- 2) almeno un pubblico esercizio di somministrazione di alimenti;
- 3) almeno un servizio igienico, ad uso della clientela, per ogni 1.000 mq. di superficie di vendita, o frazione di essa superiore a 500 mq. Per "servizio igienico" s'intende almeno un servizio distinto per sesso;
- 4) almeno due servizi igienici a disposizione degli utenti diversamente abili;
- 5) almeno un punto di accesso gratuito ad internet da parte della clientela.

2. Nelle grandi strutture di vendita di nuova realizzazione con superficie di vendita nel complesso pari ad almeno 10.000 mq. è, inoltre, assicurata la presenza di:

- a) un sistema di raccolta di almeno il venti per cento delle acque meteoriche attraverso la realizzazione di una vasca di recupero di dimensioni adeguate al fabbisogno di operazioni, come l'annaffiatura, il lavaggio delle aree ed ogni forma di riuso per la quale non è richiesta l'acqua potabile;
- b) la dotazione di una classificazione energetica, prevista dal decreto del Ministero Sviluppo Economico 26 giugno 2009, n. 39540 (Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici), uguale o superiore alla classe energetica globale C".

3. La sussistenza delle caratteristiche qualitative minime è garantita per tutta la durata dell'attività della grande struttura di vendita. Qualora venisse accertato il venire meno di una o di più di una di esse, il Comune assegna al titolare dell'autorizzazione un termine non inferiore a trenta giorni per il relativo ripristino.

Art. 25 - Fattori di premialità

1. In conformità a quanto stabilito dall'art. 20, comma 6 della Legge Regionale, così come modificato dall'articolo 1, comma 44, lettera e) della Legge Regionale 7 agosto 2014, n. 16⁽¹⁰⁾, sono considerati fattori di eventuale premialità per il rilascio delle autorizzazioni:

- a) l'impegno, da parte del titolare della struttura di vendita, al commercio di prodotti alimentari a chilometri zero provenienti da agricoltura biologica certificata, in ragione di almeno il 5% del totale dei prodotti alimentari venduti;
- b) l'impegno, in caso di vendita di giornali quotidiani, riviste, periodici e libri, di attrezzare spazi o locali idonei sotto il profilo funzionale ed igienico-sanitario per la piena fruibilità degli stessi da parte della clientela;
- c) un'adeguata dotazione di punti di ricarica per le autovetture e le biciclette elettriche.

2. I fattori di premialità intervengono su iniziativa del richiedente solamente nel caso in cui non ricorrano tutte le condizioni di adempimento dei parametri di valutazione di cui all' ALLEGATO C⁽¹¹⁾ della Legge Regionale;

3. Per le modalità applicative dei fattori di cui al precedente comma 1 si rinvia al Regolamento di attuazione di cui all'art. 61 della Legge Regionale.

Art. 26 - Domande di autorizzazione da esaminare in Conferenza di Servizi

1. Sono esaminate in Conferenza di Servizi:

- a) l'apertura di una grande struttura di vendita;
- b) l'ampliamento dimensionale di un'esistente media struttura di vendita oltre i valori massimi di superficie previsti per le medie strutture;
- c) la trasformazione di un esercizio speciale per la vendita di merci ingombranti in una grande struttura di vendita;
- d) la trasformazione di una grande struttura di vendita di tipologia G1 in una grande struttura di vendita di tipologia G2;
- e) l'ampliamento dimensionale di una grande struttura di vendita di oltre il venti per cento della superficie di vendita precedentemente autorizzata;
- f) l'aggiunta di un settore merceologico precedentemente non autorizzato, se la superficie di vendita del settore aggiunto è superiore al 20% della superficie di vendita autorizzata.
- g) l'accorpamento di due o più esercizi commerciali che comporta la realizzazione di una struttura con superficie di vendita maggiore del valore massimo previsto per le medie strutture di vendita;
- h) la rilocalizzazione nel territorio comunale di struttura già autorizzata nel territorio di un altro Comune della Regione Campania, nel rispetto delle scelte di localizzazione per le grandi strutture elaborate dal Comune. In tale caso, la Conferenza di servizi si esprime esclusivamente per quanto concerne l'impatto sull'ambiente e sul traffico, nel rispetto delle normative edilizie vigenti.

Art. 27 - Procedimento per le domande di autorizzazione da esaminare in Conferenza di Servizi

1. Il soggetto interessato, inoltra la domanda al SUAP nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 22 del Regolamento e, contestualmente, invia copia della medesima pratica all'Ufficio Regionale competente in attuazione dell'art. 20 della L.R. 14 ottobre 2015 n. 11 ⁽¹²⁾.

2. Il Responsabile del procedimento del SUAP verifica la compatibilità della domanda con le previsioni contenute nello strumento comunale d'intervento per l'apparato distributivo (SIAD) per la localizzazione degli insediamenti commerciali e dichiara inammissibili, direttamente, non ammettendole all'esame della Conferenza, le domande non conformi alle scelte operate nel SIAD.

3. In caso di domanda conforme alle scelte operate nel SIAD, nei cinque giorni dal ricevimento della stessa, il Responsabile del procedimento del SUAP, individuato quale Responsabile Unico del Comune in materia di attività produttive:

- a) indice, con l'osservanza delle modalità e dei termini previsti dagli artt. 14 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, n. 241, così come modificati dal D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 127 ⁽¹³⁾, la Conferenza di servizi. In caso di conferenza simultanea, la indice d'intesa con la Regione e la Provincia;
- b) comunica, contestualmente, la data di indizione della Conferenza dei Servizi ai Comuni limitrofi e alle organizzazioni dei consumatori e delle imprese più rappresentative, in relazione al bacino di utenza riferito al territorio comunale, ai fini della loro eventuale partecipazione, a titolo consultivo, alla Conferenza.

4. La Conferenza di Servizi è composta da tre membri, nelle persone dei Rappresentanti Unici nominati dalla Regione, dalla Provincia e dal Comune. Le altre amministrazioni eventualmente coinvolte possono partecipare in funzioni di supporto del Rappresentante Unico di riferimento. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei componenti, nei termini previsti degli artt. 14 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, n. 241, fermo restando il necessario parere favorevole del rappresentante della Regione.

5. A tutela del richiedente, qualora nel termine di sessanta giorni, decorrenti dalla data di ricevimento da parte dell'Ufficio Regionale competente dell'intera documentazione in formato



digitale, il Rappresentante Unico non provveda alla convocazione della Conferenza dei Servizi, a tale adempimento provvede la medesima Regione entro i successivi quindici giorni dalla data dell'avvenuto sollecito da parte del soggetto richiedente l'autorizzazione.

6. Decorsi centoventi giorni dalla data di indizione della Conferenza dei Servizi, ed in assenza della comunicazione del provvedimento di diniego, la domanda si intende accolta se contenente le indicazioni previste e se debitamente corredata, dall'istante, dagli allegati di sua spettanza.

7. La favorevole determinazione conclusiva della Conferenza di Servizi decade decorsi quattro anni dalla data del relativo verbale se l'autorizzazione non è stata rilasciata per inerzia del soggetto richiedente.

8. Ai fini dell'ottenimento del visto di regolarità, le autorizzazioni per le Grandi strutture di vendita e i relativi atti comunali sono trasmessi, in copia, entro quindici giorni dall'emissione del provvedimento, al competente Ufficio della Giunta Regionale che attesta la conformità a quanto deliberato in Conferenza dei Servizi. Tale adempimento comunale costituisce condizione di efficacia del titolo autorizzatorio.

Art. 28 - Procedimenti autorizzatori di competenza esclusiva del SUAP

1. Sono esaminate esclusivamente dal SUAP le domande di autorizzazione per le grandi strutture di vendita che non ricadono nell'elenco di cui all'articolo 26 del Regolamento.

2. Per le domande di cui al precedente comma 1, sono osservati i medesimi termini e norme stabiliti per l'esame delle domande in Conferenza dei Servizi, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 29 - Fattispecie soggette a Comunicazione o SCIA

1. Le seguenti ipotesi sono soggette a preventiva Comunicazione o SCIA inoltrata al SUAP con le modalità indicate all'art. 8, commi 1 e 2, del Regolamento:

- a) subingresso;
- b) ampliamento per concentrazione e accorpamento;
- c) riduzione della superficie di vendita;
- d) riduzione del settore merceologico;
- e) cessazione dell'attività.

Art. 30 - Ampliamento a seguito di concentrazione e accorpamento

1. L'ampliamento di una grande struttura di vendita, se conforme agli strumenti urbanistici e alle scelte di localizzazione del SIAD, è effettuato mediante SCIA ed è sempre concesso in presenza delle seguenti condizioni:

- a) accorpamenti o concentrazioni di più esercizi commerciali esistenti ed attivi in forma continuativa da almeno un triennio;
- b) la somma delle superfici cessate è pari ad almeno il 70% della superficie di vendita della nuova struttura o della superficie di ampliamento;
- c) è garantita l'assunzione di nuovi dipendenti o il recupero di personale proveniente dal bacino dei lavoratori del settore commerciale collocato in ammortizzatore sociale o espulso dal ciclo lavorativo. I nominativi dei lavoratori da assumere provengono da una banca dati costituita a cura della Regione Campania, con il contributo delle associazioni datoriali e delle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative;

d) è assunto l'impegno al reimpiego di personale già operante negli esercizi commerciali da accorpate o da concentrare.

2. Gli esercizi da accorpate possono essere di qualsiasi tipologia e merceologia, anche se precedentemente aperti mediante DIA o SCIA, e possono insistere anche nel territorio di altri Comuni della Regione Campania.

3. Ai fini della determinazione della complessiva superficie di vendita, per ciascun esercizio commerciale accorpato o concentrato è conteggiato il valore di superficie di 250 mq, oppure la superficie effettiva, se maggiore.

4. Il calcolo della superficie di vendita della grande struttura, ampliata per accorpamento di esercizi commerciali attivi in forma continuativa da almeno tre anni, è così effettuato:

- a) la superficie di vendita di ciascun esercizio commerciale è conteggiata per 250 mq, anche se di minore consistenza;
- b) se la superficie di vendita dell'esercizio commerciale è superiore a 250 mq, si computa la superficie effettiva;
- c) la superficie di vendita risultante è pari alla somma della superficie degli esercizi accorpati moltiplicata per 100 e divisa per 70.

Art. 31 - Aggiunta del settore merceologico

1. L'aggiunta di un settore merceologico:

- a) è concessa di diritto ed è soggetta a comunicazione al SUAP e all'Ufficio regionale competente se la superficie di vendita del settore aggiunto non è superiore al 10% della superficie di vendita autorizzata;
- b) è valutata esclusivamente dal SUAP se la superficie di vendita del settore aggiunto è superiore al 10%, ma non è maggiore del 20% della superficie di vendita autorizzata;
- c) è valutata in Conferenza dei Servizi se la superficie di vendita del settore aggiunto è superiore al 20% della superficie di vendita autorizzata.

2. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del precedente comma, la dotazione di parcheggio è adeguata ai parametri stabiliti nell'ALLEGATO A1⁽⁹⁾ della Legge Regionale.

CAPO IV CENTRI E PARCHI COMMERCIALI

Art. 32 - Centri commerciali - Generalità

1. Il Centro commerciale è una media o una grande struttura di vendita nella quale, in un complesso a destinazione specifica, sono aggregati almeno sei esercizi commerciali che usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente e articolati lungo un comune percorso pedonale di accesso, che consente la diretta comunicazione tra i singoli esercizi. L'inquadramento di tale aggregazione di strutture distributive quale Centro commerciale determina che la stessa sia considerata come struttura funzionale unitaria a destinazione specifica.

2. La superficie occupata dagli esercizi di vicinato non deve essere inferiore al 40% della superficie complessiva di vendita.

42

21

3. Il Centro commerciale, in aggiunta agli esercizi commerciali di cui al comma 1, può comprendere anche attività artigianali e di servizi.

4. Non costituisce Centro commerciale l'insieme di singoli esercizi commerciali, insediati:

a) in immobili a prevalente destinazione abitativa o direzionale, sia per superficie e sia per volumetria, anche se collegati funzionalmente da percorsi pedonali comuni;

b) in uno stesso immobile, ma che utilizzano accessi veicolari, ingressi pedonali ed aree di parcheggio separati.

5. Non è mai consentito il trasferimento di sede di un esercizio commerciale al di fuori dal Centro commerciale né il trasferimento o la rilocalizzazione in un centro commerciale di attività esterne allo stesso.

6. Le grandi strutture di vendita di tipologia centri commerciali G2CQ, G2CI, G2CS e GACP possono essere autonome, oppure inserite in un parco commerciale.

7. È vietata la denominazione di Centro commerciale per tipologie di complessi commerciali che presentano caratteristiche differenti da quelle indicate al precedente comma 1.

Art. 33 - Classificazione dei Centri commerciali

I Centri commerciali, nell'ambito del territorio comunale, sono classificati sulla base delle definizioni contenute all'art. 4, comma 1. dalla lettera g alla lettera j, della Legge Regionale.⁽⁶⁾

Art. 34 - Procedura per il rilascio dell'autorizzazione per i Centri commerciali

1. La procedura per il rilascio dell'autorizzazione per i Centri commerciali è disciplinata con le medesime modalità previste per la media o grande struttura di vendita a seconda della dimensione del Centro.

2. L'autorizzazione è rilasciata ad un soggetto promotore che può esercitare direttamente le attività commerciali oppure cederle in proprietà o in gestione ad altri soggetti giuridici muniti dei necessari requisiti per il commercio.

3. Le singole autorizzazioni commerciali o SCIA, relative agli esercizi commerciali facenti parte del Centro commerciale, discendono da un unico provvedimento generale rilasciato al soggetto promotore e possono essere scaglionate nel tempo. Esse possono essere richieste ed ottenute come atti autonomi, come atti ottenibili per volture parziali e/o temporanee o come specificazioni dell'atto originario.

4. Allo scopo di scongiurare la realizzazione di centri commerciali a formazione progressiva, che non rispondono ai parametri e requisiti previsti dalla Legge e dal presente Regolamento, possono essere presentate/accolte SCIA/domande relative ad esercizi che abbiano accesso dallo stesso numero civico o comunque articolati lungo un comune percorso pedonale di accesso, che consente la diretta comunicazione tra i singoli esercizi, fino ad un numero massimo di cinque.

Art. 35 - Caratteristiche qualitative minime per i Centri commerciali

1. I Centri commerciali di tipologia G2 CQ, oltre ai requisiti qualitativi stabiliti dalla vigente normativa in materia di assenza di barriere architettoniche, di tutela dei soggetti diversamente abili, di

43

pagamento con bancomat o con moneta elettronica a mezzo POS, di raccolta differenziata dei rifiuti ecc., garantiscono i seguenti servizi minimi:

- 1) almeno un pubblico esercizio di somministrazione di bevande;
- 2) almeno un pubblico esercizio di somministrazione di alimenti;
- 3) almeno un servizio igienico, ad uso della clientela, per ogni 1.000 mq. di superficie di vendita, o frazione di essa superiore a 500 mq.. Per "servizio igienico" s'intende almeno un servizio distinto per sesso;
- 4) almeno due servizi igienici a disposizione degli utenti diversamente abili;
- 5) almeno un punto di accesso gratuito ad internet da parte della clientela.

2. I Centri commerciali di tipologia G2 CI, oltre ai servizi minimi indicati al comma 1, garantiscono:

- 1) almeno 4 attività artigianali;
- 2) rete wireless per l'accesso gratuito ad internet da parte della clientela.

3. I Centri commerciali di tipologia G2 CS - G ACP, oltre ai servizi minimi indicati ai comma 1 e 2, garantiscono:

- 1) spazio organizzato per l'intrattenimento dei bambini sotto sorveglianza;
- 2) agenzia di viaggi e turismo.

4. La sussistenza delle caratteristiche qualitative minime è garantita per tutta la durata dell'attività del Centro Commerciale. Qualora venisse accertato il venire meno di una o di più di una di esse, il Comune assegna al titolare dell'autorizzazione un termine non inferiore a trenta giorni per il relativo ripristino.

5. I titoli abilitanti comunali connessi ai servizi di cui alle caratteristiche qualitative indicate nel presente articolo, sono rilasciati anche in deroga ad eventuali parametri programmatori comunali e regionali.

6. Gli esercizi artigianali e l'agenzia di viaggi e turismo possono svolgere anche altre attività, fermo restando la prevalenza dell'attività principale di cui sopra. L'attività dell'agenzia di viaggi e turismo può essere svolta anche quale filiale di agenzia avente sede al di fuori della grande struttura di vendita ed in forma telematica.

Art. 36 - Parchi commerciali


1. Nel Parco commerciale le superfici di vendita di ciascuna attività commerciale di medie o grandi strutture situate in distinti immobili sono sommate tra loro ai fini del rilascio del titolo autorizzatorio, essendo il tutto considerato come unica struttura di vendita.

2. Nei parchi commerciali di nuova realizzazione con superficie di vendita nel complesso pari ad almeno 10.000 mq. è assicurata la presenza di:

- a) un sistema di raccolta di almeno il venti per cento delle acque meteoriche attraverso la realizzazione di una vasca di recupero di dimensioni adeguate al fabbisogno di operazioni, come l'annaffiatura, il lavaggio delle aree ed ogni forma di riuso per la quale non è richiesta l'acqua potabile;
- b) la dotazione di una classificazione energetica, prevista dal decreto del Ministero Sviluppo Economico 26 giugno 2009, n. 39540 (Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici), uguale o superiore alla classe energetica globale C".

3. La trasformazione di un Centro commerciale in un Parco commerciale è sottoposta a SCIA inoltrata, dal soggetto titolare dell'autorizzazione, con le modalità indicate all'art. 8, commi 1 e 2, del Regolamento, per la cessazione del Centro commerciale e la contestuale apertura del Parco commerciale. Contestualmente, il medesimo soggetto invia copia della medesima pratica anche alla Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive della Giunta Regionale.

4. La trasformazione di cui al precedente comma è ammissibile alle seguenti condizioni:



L+L

- a) la superficie di vendita del parco commerciale risultante sia uguale o minore rispetto a quella del centro commerciale originario;
- b) le attività del parco commerciale siano rappresentate da medie strutture di vendita e/o grandi strutture di vendita;
- c) le strutture distributive del parco commerciale siano ubicate in edifici distinti, ma ricadenti nella medesima area territoriale e funzionale, condividendo la fruizione di un sistema di accessibilità comune e configurandosi come un unico progetto commerciale;
- d) gli edifici in cui sono ubicate le singole attività commerciali siano separati da un percorso che permetta il passaggio veicolare e/o pedonale;
- e) le aree di parcheggio delle singole medie e grandi strutture di vendita del parco commerciale siano corrispondenti alla dotazione minima ed alle caratteristiche previste all'articolo 22⁽¹⁴⁾ ed all'ALLEGATO A1⁽⁹⁾ della Legge Regionale;
- f) le aree ad uso pubblico e le aree per la movimentazione delle merci delle singole medie e grandi strutture di vendita del parco commerciale siano corrispondenti alla dotazione minima ed alle caratteristiche previste all'articolo 23 ed all'ALLEGATO A2 della Legge Regionale⁽⁸⁾;
- g) nel SIAD non sussistano condizioni ostative all'apertura del parco commerciale;
- h) il procedimento in oggetto non sia riconducibile alla mera trasformazione di una grande struttura di vendita di tipologia G2 in una grande struttura di vendita di tipologia G1.

5. La trasformazione, in tutto o in parte, di un parco commerciale in una grande struttura di vendita di tipologia centro commerciale è sottoposta all'esame della Conferenza di servizi, trattandosi, a seconda dei casi, o dell'ampliamento di una o più medie strutture di vendita oltre i limiti dimensionali delle stesse, oppure della trasformazione di una grande struttura di vendita di tipologia G1 in una grande struttura di vendita di tipologia G2.

6. E' consentito sia il trasferimento di sede di una media struttura o di una grande struttura presente in un Parco commerciale al di fuori dello stesso e sia il trasferimento in esso di una media struttura o di una grande struttura originariamente estranea al parco commerciale.

7. Per i parchi commerciali è altresì consentita la rilocalizzazione di grandi strutture di vendita provenienti da altri Comuni o la rilocalizzazione delle medesime strutture verso altri Comuni.

45



CAPO V


ESERCIZI SPECIALI PER LA VENDITA DI MERCI INGOMBRANTI

Art. 37 - Procedimenti soggetti ad autorizzazione

1. L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di vendita di un esercizio speciale per la vendita di merci ingombranti (EMI) di cui all'art. 4, comma 1, lett. b), della Legge Regionale⁽⁶⁾, sono soggetti ad autorizzazione, con il rispetto, tra l'altro, delle aree destinate ad uso pubblico e di movimentazione delle merci in conformità ai parametri stabiliti nell'ALLEGATO A2⁽⁸⁾ della Legge Regionale e della dotazione di parcheggio in conformità a quanto previsto dall'art. 22 e ai parametri stabiliti nell'ALLEGATO A1⁽⁹⁾ della medesima Legge Regionale come indicato al Titolo V del Regolamento.
2. La domanda di autorizzazione, che indica tra l'altro, la limitazione alla vendita dei prodotti ingombranti del settore non alimentare e degli articoli di complemento, nonché l'ampiezza delle superfici espositive e dei depositi, è inoltrata al SUAP con le modalità indicate all'art. 8, commi 1 e 2, del Regolamento, allegando anche i documenti indicati nell' ALLEGATO B⁽⁷⁾ della Legge Regionale.
3. La domanda di autorizzazione, se contenente le indicazioni e gli allegati richiesti, è accolta qualora nel termine di sessanta giorni dalla data di inoltro non è comunicato il provvedimento di diniego. Tale termine è di settantacinque giorni se è richiesto contestualmente anche il permesso di costruire.
4. L'autorizzazione, limitata esclusivamente alla vendita delle merci ingombranti del settore non alimentare e degli articoli di complemento, è rilasciata con le medesime modalità previste per le medie strutture di vendita ma gli standard ivi previsti sono calcolati con riferimento alla superficie lorda della struttura distributiva.
5. La richiesta di aggiungere il settore alimentare ovvero il settore extralimentare non di merci ingombranti, determina la trasformazione dell'esercizio speciale per la vendita di merci ingombranti in una media o in una grande struttura di vendita a seconda delle dimensioni dell'esercizio risultante.
6. La superficie dei magazzini, depositi o superficie espositiva connessa non supera 500 mq nella zona rossa, 1000 mq nelle altre zone della città e 2.000 mq nei siti di opportunità della grande distribuzione.

Art. 38 - Caratteristiche qualitative minime

1. Negli esercizi speciali per la vendita di merci ingombranti sono presenti almeno un servizio igienico, ad uso della clientela, per ogni 1500 mq. di superficie lorda o frazione di essa superiore a 1000 mq.
2. Gli esercizi speciali per la vendita di merci ingombranti con la superficie lorda pari ad almeno 1.500 mq. assicurano, inoltre:
 - a) la disponibilità, nel medesimo contesto funzionale, in proprio o per la gestione di terzi, di almeno un'attività artigianale o un esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande o un'attività di servizio per la clientela, come agenzia di viaggi, parafarmacia, spazio organizzato per l'intrattenimento dei bambini sotto sorveglianza, centro per la cura della persona;



b) la trasmissione all'ufficio comunale competente del piano di smaltimento dei rifiuti prodotti nell'esercizio commerciale e nelle pertinenze, nonché di raccolta differenziata dei medesimi rifiuti.

Art. 39 - Fattispecie soggette a SCIA

1. Le seguenti ipotesi sono soggette a preventiva Comunicazione o SCIA inoltrata al SUAP con le modalità indicate all'art. 8, commi 1 e 2, del Regolamento:

- a) subingresso;
- b) riduzione della superficie di vendita;
- c) cessazione dell'attività.

47



26

CAPO VI PARTICOLARI TIPOLOGIE DI ESERCIZI

Art. 40 - Temporary shop


1. Nel *temporary shop* si svolgono attività di commercio di prodotti alimentari e non alimentari di durata limitata, per un periodo non superiore a sessanta giorni ⁽¹⁵⁾.
2. L'attività di vendita è soggetta a preventiva SCIA da inoltrare al SUAP, con le modalità indicate al precedente art. 8, commi 1 e 2, e, comunque, con il possesso dei requisiti previsti dall'art. 7 del Regolamento.

Art. 41 - Outlet

1. Gli *outlet* vendono esclusivamente eccedenze di produzione, seconde scelte, merci rese al produttore, rimanenze di fine serie in capo al produttore, rimanenze di fine stagione, merci a lenta rotazione, ordinativi annullati, apposite linee di produzione o prove di mercato.
2. L'apertura di un outlet è autorizzata secondo le modalità degli esercizi commerciali di dimensione corrispondente, con indicazione, da parte dell'interessato, della natura e della qualità degli articoli in vendita.
3. Sulla natura e sulla qualità degli articoli in vendita, l'esercente fornisce al pubblico adeguate informazioni mediante specifica cartellonistica e/o ogni altro mezzo idoneo.
4. È vietata la denominazione di *outlet* per tipologie di esercizi commerciali che vendono prodotti differenti da quelli indicati al precedente comma 1.

Art. 42 - Factory outlet center

1. Le aggregazioni di esercizi commerciali di tipologia di "*outlet*", *factory outlet center*, sono autorizzati secondo le modalità dei centri commerciali di dimensione corrispondente.
2. I *factory outlet center* sono soggetti ad autorizzazione, con il rispetto, tra l'altro, della dotazione di parcheggio, delle aree destinate ad uso pubblico e di movimentazione delle merci, in conformità, rispettivamente ai parametri stabiliti nell'ALLEGATO A1⁽⁹⁾ e A2⁽⁸⁾ della Legge Regionale, come indicato al Titolo V del Regolamento.
3. La domanda di autorizzazione è inoltrata al SUAP con le modalità indicate all'art. 8, commi 1 e 2, del Regolamento, allegando anche i documenti indicati nell' ALLEGATO B della Legge Regionale⁽⁷⁾, con indicazione, tra l'altro, della natura e della qualità degli articoli in vendita.
4. Sulla natura e sulla qualità degli articoli in vendita, l'esercente fornisce al pubblico adeguate informazioni mediante specifica cartellonistica e/o ogni altro mezzo idoneo.



CAPO VII MERCATO SU AREA PRIVATA

Art. 43 - Caratteristiche

1. Il mercato su area privata (MAP) è realizzato esclusivamente nelle aree scoperte di proprietà privata, indicate negli strumenti urbanistici quali aree a destinazione commerciale, senza installazioni di strutture fisse nei posteggi, nè edificazioni di volumetrie edilizie.
2. Il MAP è costituito da un'aggregazione di almeno 20 posteggi, la cui singola superficie non supera 80 mq. e di superficie complessiva di vendita, risultante dalla somma delle superfici dei singoli posteggi, non superiore a 10.000 mq., per l'offerta mercatale di merci al dettaglio integrata con la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.
3. Le attività commerciali svolte su aree private sono comunque dotate di adeguate attrezzature, anche se di tipo prefabbricato o mobile, per lo svolgimento dell'attività e di servizio per la clientela in cui assistere i frequentatori durante l'effettuazione delle operazioni di acquisto della merce.
4. Nei MAP per ogni 2.500 mq. di superficie di vendita, o per frazione di essa superiore a 1000 mq., è presente almeno un servizio igienico a struttura mobile, ad uso della clientela. La dotazione dei servizi igienici mobili, anche di natura chimica, è fornita dal promotore dell'iniziativa, che ne cura anche la manutenzione e le correlate spese.
5. Nei MAP con superficie complessiva di vendita pari ad almeno 5000 mq. è assicurata, inoltre:
 - a) la disponibilità, nel medesimo contesto funzionale, in proprio o per la gestione di terzi, di almeno un'attività artigianale o un esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande o un'attività di servizio per la clientela, come agenzia di viaggi, parafarmacia, spazio organizzato per l'intrattenimento dei bambini sotto sorveglianza, centro per la cura della persona;
 - b) la trasmissione all'ufficio comunale competente del piano di smaltimento dei rifiuti prodotti nell'esercizio commerciale e nelle pertinenze, nonché di raccolta differenziata dei medesimi rifiuti.

Art. 44 - Procedimento

1. L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie di vendita e l'estensione del settore merceologico con ampliamento, del MAP di cui all'art. 4, comma 1, lett. m), della Legge Regionale⁽⁵⁾, sono soggetti ad autorizzazione, con il rispetto, tra l'altro, della dotazione di parcheggio, in conformità ai parametri stabiliti nell' ALLEGATO A1⁽⁹⁾ della Legge Regionale, come indicato al Titolo V del Regolamento.
2. La domanda di autorizzazione è inoltrata al SUAP con le modalità indicate all'art. 8, comma 1, del Regolamento, allegando anche i documenti indicati nell' ALLEGATO A3 della Legge Regionale⁽¹⁶⁾.
3. L'autorizzazione è rilasciata al promotore dell'iniziativa che nella relativa domanda indica, tra l'altro, i soggetti interessati ad attivare le attività commerciali nei singoli posteggi. Tali soggetti, in possesso dei prescritti requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale, presentano le relative SCIA.
4. Le singole SCIA, relative alle attività commerciali nei posteggi facenti parte del mercato su area privata, discendono da un unico provvedimento generale rilasciato al soggetto promotore e possono essere scaglionate nel tempo.
5. L'esercizio dell'attività, anche per subingresso, sui singoli posteggi del MAP, è soggetto a preventiva SCIA da inoltrare al SUAP, con le modalità indicate all'art. 8, comma 1, del Regolamento. È vietato il trasferimento di sede di un'attività al di fuori del MAP di appartenenza.

6. Il subingresso, la riduzione di superficie, la riduzione del settore merceologico e la cessazione dell'attività inerenti il MAP sono soggetti a preventiva SCIA da inoltrare al SUAP, con le modalità indicate all'art. 8, comma 1, del Regolamento.

7. Le modifiche di ripartizione della superficie di vendita all'interno del MAP, nonché gli eventuali spostamenti di posteggio delle singole attività sono soggette alla comunicazione al SUAP, se resta invariata la superficie di vendita complessiva del mercato.

TITOLO V

AREE DI PARCHEGGIO E AREE AD USO PUBBLICO E PER LA MOVIMENTAZIONE DELLE MERCI

CAPO I

AREE DI PARCHEGGIO

Art. 45 - Dotazione

1. In caso di apertura, di ampliamento dimensionale, e di aggiunta del settore merceologico alimentare, le strutture commerciali, ad eccezione degli esercizi di vicinato e delle ipotesi di apertura o ampliamento dimensionale delle medie strutture di vendita effettuati per concentrazione o accorpamento di esercizi commerciali esistenti da almeno cinque anni, salvo il disposto del comma 6-bis dell'art. 22 della Legge Regionale, così come modificato dall'art. 9 della Legge Regionale 8 agosto 2016, n. 22 ⁽¹⁷⁾, rispettano la superficie minima delle aree destinate a parcheggi calcolata applicando i coefficienti previsti nell' ALLEGATO A1 ⁽⁹⁾ della medesima Legge.

2. Ai sensi di quanto previsto al comma 1, la superficie minima delle aree destinate a parcheggio è pari al prodotto del coefficiente relativo alla specifica tipologia di esercizio commerciale per la superficie di vendita della struttura commerciale, salvo quanto previsto ai successivi commi 4, 5, 6, 7 e 8.

3. Ai fini del calcolo dell'area destinata a parcheggio, la superficie relativa ai magazzini, depositi e simili è computata solo se eccede il 100% della superficie di vendita.


4. Per gli esercizi speciali per la vendita di merci ingombranti, la superficie delle aree destinate a parcheggio è pari al prodotto del coefficiente relativo a detta tipologia di esercizio commerciale per la superficie lorda della struttura commerciale.

5. Per i MAP, la superficie delle aree destinate a parcheggio è pari al prodotto del coefficiente relativo a detta tipologia per la superficie di vendita risultante dalla somma dei singoli posteggi.

6. Per i parchi commerciali, la dotazione delle aree destinate a parcheggio delle medie e grandi strutture di vendita ivi presenti, è incrementata del venticinque per cento rispetto ai relativi parametri di cui al citato ALLEGATO A1⁽⁹⁾, in rapporto anche alla destinazione merceologica. Per le grandi strutture con superficie di vendita superiore a 25.000 mq., il parametro di parcheggio è incrementato del trenta per cento. Se presenti, gli esercizi speciali per la vendita di merci ingombranti, poiché essi non sono caratterizzati da superficie di vendita, non si sommano alla superficie di vendita delle altre attività distributive.

7. In caso di aggiunta del settore merceologico alimentare la dotazione delle aree destinate a parcheggio è pari al prodotto del coefficiente della relativa struttura commerciale di tipologia alimentare per la superficie di vendita della struttura distributiva.

8. In caso di ampliamento della superficie di vendita, la superficie delle aree destinate a parcheggio è pari al prodotto del coefficiente relativo alla specifica tipologia di esercizio commerciale per la superficie di vendita globale, comprensiva dell'area di ampliamento.



9. Ai fini della determinazione della superficie di parcheggio sono computate le aree destinate a posti auto della clientela nonché quelle destinate alla viabilità di servizio, in entrata e in uscita, e quelle di passaggio tra le singole zone del parcheggio medesimo. Sono escluse le strutture viarie di raccordo con la viabilità di comunicazione esterna alla struttura commerciale.

10. La dotazione di aree di parcheggio di cui ai parametri di parcheggio dell'ALLEGATO A⁽⁹⁾ soddisfa anche gli standard richiesti da altre norme urbanistiche, per cui alla superficie del parcheggio in oggetto non si sommano le aree di parcheggio dovute dall'articolo 5 del D.M. n. 1444/1968 e dalla legge n. 122/1989.


Art. 46 - Caratteristiche

1. Le aree di parcheggio degli esercizi commerciali, in attuazione del comma 6, dell'art. 22 della Legge Regionale ⁽¹⁴⁾, soddisfano le seguenti condizioni:

- a) diretta contiguità fisica e funzionale con le relative strutture commerciali. In caso d'impossibilità della contiguità della struttura commerciale con il pertinente parcheggio, la distanza tra l'area di parcheggio e la struttura commerciale, misurata dai punti più vicini, non deve superare i trecento metri, così come nel caso in cui il parcheggio sia costituito da una pluralità di zone di sosta, la distanza tra la struttura e tali aree, misurata dai punti più vicini, non deve superare i trecento metri;
- b) rimozione delle barriere architettoniche per gli utenti diversamente abili;
- c) idonea segnalazione del percorso di accesso al parcheggio e di uscita per l'immissione nella viabilità;
- d) separazione tra l'entrata e l'uscita del parcheggio, anche mediante barriere fisse o mobili;
- e) raccordo fra parcheggio e viabilità principale, costituito, preferibilmente, da due varchi a senso unico opportunamente distanziati o separati;
- f) installazione di almeno un'isola per la raccolta differenziata dei rifiuti;
- g) per l'attenuazione dell'inquinamento visivo, le aree di sosta che eccedono la superficie di mq. cinquemila, devono essere intervallate da fasce alberate, costituite da specie climatiche mediterranee, per una superficie non inferiore al cinque per cento dell'area di sosta della clientela;
- h) apertura delle aree destinate al parcheggio per l'intera fascia oraria di attività dell'esercizio commerciale cui sono legati da vincolo perfunzionale;
- i) possibilità di uso del parcheggio (totalmente o parzialmente) da parte del Comune, nei periodi di chiusura dei relativi esercizi commerciali, per spettacoli, manifestazioni, fiere ed eventualmente per esperienze di commercio su aree pubbliche, previa stipula di apposita convenzione con il soggetto titolare del parcheggio.

2. Per le medie strutture di vendita la dotazione delle aree di parcheggio può essere soddisfatta anche mediante la costituzione di specifico diritto d'uso di area pubblica, funzionalmente adiacente, qualora il Comune decida di destinare un suolo a parcheggio di un'attività commerciale. In tal caso, l'assegnazione di detta area avviene con apposita convenzione previo esperimento di idonea procedura ad evidenza pubblica. La convenzione deve prevedere, comunque, l'uso di tale suolo esclusivamente ad area di parcheggio, senza che il concessionario possa limitarne la fruizione al pubblico o imporre il pagamento di un importo per la sua utilizzazione o realizzare su di essa opere edilizie, permanenti o temporanee.

3. Per gli esercizi commerciali ubicati nei centri urbani, ai sensi di quanto disposto dal comma 6-bis dell'art. 22 della Legge Regionale, la dotazione delle aree di parcheggio può essere soddisfatta anche mediante la stipula di apposite convenzioni con autorimesse autorizzate, esistenti in loco, al fine di riservare a servizio esclusivo dell'utenza, un numero di posti-auto sufficiente a soddisfare le esigenze della clientela.



CAPO II

AREE DESTINATE AD USO PUBBLICO E ALLA MOVIMENTAZIONE DELLE MERCI

Art. 47 - Dotazione

1. In caso di apertura, di ampliamento dimensionale, e di aggiunta del settore merceologico alimentare, le strutture commerciali, ad eccezione degli esercizi di vicinato e delle ipotesi di apertura o ampliamento dimensionale delle medie strutture di vendita effettuati per concentrazione o accorpamento di esercizi commerciali esistenti da almeno cinque anni, rispettano la superficie minima delle aree destinate ad uso pubblico e a movimentazione delle merci, calcolata applicando i coefficienti previsti nell' ALLEGATO A2 ⁽⁸⁾ della Legge Regionale.
2. Ai sensi di quanto previsto al comma 1, la superficie minima delle aree destinate ad uso pubblico e a movimentazione delle merci è pari al prodotto del coefficiente relativo alla specifica tipologia di esercizio commerciale per la superficie di vendita della struttura commerciale, salvo quanto previsto ai successivi commi 3, 4, 5, 6 e 7.
3. Per gli esercizi speciali per la vendita di merci ingombranti, la superficie delle aree destinate ad uso pubblico e a movimentazione delle merci è pari al prodotto del coefficiente relativo a detta tipologia di esercizio commerciale per la superficie lorda della struttura commerciale.
4. Per i parchi commerciali, la superficie delle aree in parola delle medie e grandi strutture di vendita ivi presenti, è incrementata del venticinque per cento rispetto ai relativi parametri di cui al citato ALLEGATO A2 ⁽⁸⁾, in rapporto anche alla destinazione merceologica. Per le grandi strutture con superficie di vendita superiore a 25.000 mq., il parametro è incrementato del trenta per cento.
5. In caso di aggiunta del settore merceologico alimentare la dotazione delle aree destinate ad uso pubblico e a movimentazione delle merci è pari al prodotto del coefficiente della relativa struttura commerciale di tipologia alimentare per la superficie di vendita della struttura distributiva.
6. In caso di ampliamento della superficie di vendita, la superficie delle suddette aree è pari al prodotto del coefficiente relativo alla specifica tipologia di esercizio commerciale per la superficie di vendita globale, comprensiva dell'area di ampliamento.
7. Negli esercizi commerciali di nuova realizzazione della tipologia delle medie strutture, delle grandi strutture di vendita e degli esercizi speciali per la vendita delle merci ingombranti gli spazi ad uso pubblico sono costituiti, per almeno il 50% della superficie, da aree a verde, intendendosi per tali non solamente le zone destinate a prato ma anche le zone piantumate con alberi, che rappresentino le essenze tipiche del territorio campano oppure di quello mediterraneo. I restanti spazi pubblici possono essere costituiti o da aree a verde con le medesime caratteristiche suesposte, oppure da aree attrezzate per la sosta e l'intrattenimento dei frequentatori.

52

W. Sen
S. Sen

TITOLO VI

FORME SPECIALI DI VENDITA E VENDITE STRAORDINARIE

CAPO I

FORME SPECIALI DI VENDITA

Art. 48 - Spacci interni

1. La vendita negli spacci interni è soggetta a preventiva SCIA da inoltrare al SUAP, con le modalità indicate all'art. 8, commi 1 e 2, del Regolamento.

2. E' vendita negli spacci interni quella esercitata in locali non aperti al pubblico e senza accesso dalla pubblica via, ed effettuata:

- a) a favore di dipendenti di enti o imprese, pubblici o privati;
- b) a favore di militari;
- c) a favore di soci di cooperative di consumo;
- d) a favore di aderenti a circoli privati;
- e) nelle scuole, esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi;
- f) negli ospedali, esclusivamente a favore dei degenti e di coloro che hanno titolo ad accedervi;
- g) nei cinema, teatri e in altre strutture in cui si svolgono attività di rappresentazione o spettacolo, esclusivamente a favore degli spettatori;
- h) nei musei, esclusivamente a favore dei visitatori, fermo restando quanto previsto dalla Legge 14.01.1993, n. 4 e dal Decreto Ministeriale 24.03.1997, n. 139;
- i) negli alberghi e in altre strutture ricettive, esclusivamente a favore degli alloggiati (fatte salve le norme speciali vigenti);
- l) nelle altre strutture, pubbliche o private, assimilabili alle citate tipologie (accesso riservato a determinate categorie di soggetti o sottoposto a particolari modalità quali il pagamento di un biglietto).

3. È vietata la segnalazione dell'esistenza dello spaccio interno mediante insegne o altre indicazioni apposte all'esterno delle strutture ospitanti di cui al precedente comma 2.

Art. 49 - Apparecchi automatici

1. La vendita mediante apparecchi automatici posizionati all'interno di strutture private o all'esterno di strutture commerciali e complementari alle stesse, è soggetta a preventiva SCIA da inoltrare al SUAP, con le modalità indicate all'art. 8, commi 1 e 2, del Regolamento.

2. In caso di apparecchi automatici posizionati su suolo pubblico all'esterno di strutture commerciali e complementari alle stesse, l'inoltro della SCIA per la vendita è necessaria anche la concessione di suolo pubblico.

3. In caso di apparecchi automatici posizionati in apposito locale a ciò adibito in modo esclusivo, la vendita è soggetta alle disposizioni concernenti l'apertura di un esercizio commerciale.

4. E' vietata la vendita di alcolici di qualsiasi gradazione attraverso i distributori automatici.

Art. 50 - Vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione

1. L'attività di vendita al dettaglio per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione è soggetta a preventiva SCIA da inoltrare al SUAP, con le modalità indicate all'art. 8,

Handwritten signature and initials

commi 1 e 2, del Regolamento, da parte del soggetto che ha la residenza (se persona fisica), o la sede legale (se persona giuridica) nel territorio comunale.

2. L'attività di cui al precedente comma 1, effettuata anche per conto terzi, è soggetta, inoltre, al possesso del titolo previsto per Agenzia di affari dall'art. 115 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, da richiedere al SUAP.

3. È vietato inviare prodotti al consumatore se non a seguito di specifica richiesta. È, invece, consentito l'invio di campioni di prodotti o di omaggi senza spese o vincoli per il consumatore.

4. In caso di vendita effettuata tramite televisione, l'emittente televisiva accerta, prima della messa in onda, che l'esercente abbia inoltrato la SCIA di cui al precedente comma 1.

5. Durante la trasmissione televisiva sono indicati costantemente il nome o la denominazione o la ragione sociale e la sede del venditore, il numero di iscrizione al Registro delle Imprese ed il numero della partita IVA. Agli organi di vigilanza è consentito il libero accesso al locale, sede del venditore.

6. La disposizione di cui al precedente comma 5 si applica anche alla vendita effettuata via internet (commercio elettronico).

7. Sono vietate le operazioni di vendita all'asta realizzate per mezzo della televisione o di altri sistemi di comunicazione.

Art. 51 - Vendita al domicilio del consumatore

1. L'attività di vendita al dettaglio o la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio del consumatore è soggetta a preventiva SCIA da inoltrare al SUAP, con le modalità indicate all'art. 8, commi 1 e 2, del Regolamento, da parte del soggetto che ha la residenza (se persona fisica), o la sede legale (se persona giuridica) nel territorio comunale.

2. In caso di attività svolta anche avvalendosi di incaricati, in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale, il titolare ne comunica l'elenco alla competente Autorità di Pubblica Sicurezza presente sul territorio comunale, e risponde agli effetti civili dell'attività dei medesimi.

3. Il titolare dell'attività si munisce di un tesserino di riconoscimento che rilascia anche alle persone incaricate di cui al precedente comma 2, e lo ritira quando questi perdono i requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale. Il tesserino, numerato e aggiornato annualmente, è esposto in modo visibile durante le operazioni di vendita e contiene le generalità e la fotografia dell'interessato, l'indicazione a stampa della sede e dei prodotti oggetto dell'attività dell'impresa, del nome e della firma del responsabile della stessa.

W. Fey
SW

54

33

CAPO II

VENDITE STRAORDINARIE

Art. 52 - Vendita straordinaria - Generalità

1. Nel corso delle vendite straordinarie, anche in ottemperanza alle norme del Codice del Consumo di cui al D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, le merci sono esposte con l'indicazione sia del prezzo praticato prima della vendita straordinaria e sia del nuovo prezzo con il relativo sconto o ribasso effettuato, espresso in percentuale.

2. A tutela del consumatore e della concorrenza, sono effettuati puntuali controlli per verificare l'osservanza delle condizioni previste dal presente Regolamento e dalle altre norme regionali, nazionali e comunitarie in materia.

Art. 53 - Vendita sottocosto

1. La vendita sottocosto è comunicata almeno dieci giorni prima dell'inizio al competente Servizio del Comune con modalità che ne attestano l'avvenuta ricezione da parte dell'Ente ed è effettuata:

- a) soltanto tre volte nel corso dell'anno;
- b) per una durata non superiore a dieci giorni;
- c) per un numero di referenze non superiore a cinquanta;
- d) almeno venti giorni dalla precedente vendita sottocosto, salvo che per la prima vendita sottocosto dell'anno.

2. A tutela del consumatore le vendite sottocosto sono effettuate nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) specifica comunicazione, anche nel caso di messaggi pubblicitari all'esterno o all'interno del locale, recante l'indicazione chiara ed inequivocabile dei prodotti, del quantitativo disponibile per ciascuna referenza e del periodo temporale della vendita, nonché delle relative circostanze nel caso dei prodotti di cui al successivo comma 7, lettere d) ed e);
- b) inequivocabile identificazione dei prodotti in vendita sottocosto all'interno dell'esercizio commerciale;
- c) il prezzo di vendita al pubblico di un prodotto è quello effettivamente praticato ai consumatori alle casse.

Sono considerate ingannevoli, ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, le relative comunicazioni nel caso di vendita non effettivamente effettuata sottocosto.

3. Se non è possibile rispettare, per l'intero periodo preannunciato, le condizioni di cui al precedente comma 2, lettera a), è immediatamente resa pubblica la fine anticipata dell'offerta con i medesimi mezzi di comunicazione.

4. È vietata la vendita sottocosto effettuata da un esercizio commerciale che, da solo o congiuntamente a quelli dello stesso gruppo di cui fa parte, detiene una quota superiore al 50% della superficie di vendita complessiva esistente nel territorio della provincia dove ha sede l'esercizio, con riferimento al settore merceologico di appartenenza, intendendosi per gruppo una pluralità di imprese commerciali controllate da una società o collegate, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, oppure all'interno della quale vi sia comunque la possibilità di stabilire politiche comuni di prezzo.

5. È comunque consentito effettuare la vendita sottocosto:

- a) dei prodotti alimentari freschi e deperibili;
- b) dei prodotti alimentari se mancano meno di tre giorni alla data di scadenza o meno di quindici giorni alla data del termine minimo di conservazione, nel rispetto delle disposizioni del D. Lgs. 27 gennaio 1992, n. 109;

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

34

- c) dei prodotti tipici delle festività tradizionali se è trascorsa la ricorrenza o la data della loro celebrazione;
 - d) dei prodotti il cui valore commerciale è significativamente diminuito a causa di modifiche della tecnologia utilizzata per la loro produzione o di sostanziali innovazioni tecnologiche apportate agli stessi prodotti, oppure a causa dell'introduzione di nuove normative relative alla loro produzione o commercializzazione;
 - e) dei prodotti non alimentari difettati, dei quali è lecita la vendita e garantita la sicurezza secondo la vigente disciplina, o che hanno subito un parziale deterioramento imputabile a terzi, oppure ad agenti naturali o a fatti accidentali nonché di quelli usati per dimostrazioni, mostre, fiere o prove o che, comunque, sono stati concretamente utilizzati prima della vendita.
6. La vendita sottocosto è inoltre consentita in caso di:
- a) ricorrenza dell'apertura dell'esercizio commerciale o della partecipazione al gruppo del quale l'esercizio fa parte, con cadenza almeno quinquennale;
 - b) apertura di un nuovo esercizio commerciale;
 - c) avvenuta ristrutturazione totale dei locali anche se si è proceduto, prima della ristrutturazione, alla vendita di liquidazione o di modifica e integrazione dell'insegna tali da incidere sul carattere individuante della stessa.
7. Le vendite sottocosto di cui ai precedenti commi 5 e 6 non sono soggette alla comunicazione al Comune prevista al comma 1 del presente articolo.

Art. 54 - Vendita di liquidazione


La vendita di liquidazione è comunicata almeno quindici giorni prima dell'inizio al competente Servizio del Comune. Nella comunicazione sono indicati i motivi e gli elementi comprovanti gli stessi, la data d'inizio e la durata della vendita di liquidazione che non può eccedere le sei settimane, elevate a tredici nei casi di cessione, trasferimento, cessazione o chiusura dell'azienda.

Art. 55 - Vendita di fine stagione

La vendita di fine stagione (saldi) è effettuata, senza necessità di alcuna comunicazione al Comune ed è resa nota alla clientela tramite idonei mezzi di informazione, sono effettuate nel periodo, di volta in volta, stabilito in sede regionale⁽¹⁰⁾.

Art. 56 - Vendita promozionale

- 1. L'attività di vendita promozionale è effettuata senza necessità di alcuna comunicazione al Comune ed è resa nota alla clientela tramite idonei mezzi di informazione.
- 2. L'attività di vendita promozionale può essere effettuata:
 - a) immediatamente prima o dopo la vendita di fine stagione ossia senza alcun periodo di separazione, ma non contestualmente;
 - b) anche nel periodo stabilito per la vendita di fine stagione, di cui al precedente art. 55, qualora l'esercente non effettui detta vendita di fine stagione;
 - c) per tutti i prodotti dell'offerta merceologica, oppure solamente una parte di essi.



35

56

TITOLO VII

VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI CAMPANI

Articolo 57 - Esercizio Campano di Qualità (ECQ)

1. Al fine di assicurare la qualità dei prodotti acquistati negli esercizi commerciali della Città di Napoli, di garantire la provenienza regionale degli articoli in vendita e di salvaguardarne le loro caratteristiche ad elevato valore merceologico, il Comune, mediante appositi programmi e interventi, tutela e valorizza gli "Esercizi Campani di Qualità"
2. La denominazione "Esercizio Campano di Qualità", ai sensi dell'art.11, comma 6, della Legge Regionale n. 1/2014 ⁽¹⁹⁾, è riservata agli esercizi commerciali, inseriti nel relativo Albo regionale, previa verifica della vendita, in maniera prevalente, di prodotti alimentari o non alimentari di origine regionale certificata. L'inserimento nell'Albo consente all'esercente di esporre la vetrofania recante detta dicitura e l'apposito marchio di riconoscimento regionale, nonché l'utilizzo del relativo logo nelle attività promozionali e pubblicitarie.
3. L'origine campana dei prodotti alimentari in vendita è accertata:
 - 1.dalla denominazione di origine o di indicazione geografica;
 - 2.dal marchio collettivo di agricoltura integrata della Regione Campania oppure dalla produzione proveniente da agricoltura biologica di imprese che hanno sede produttiva in Campania.L'origine campana dei prodotti non alimentari, invece, è attestata dal Registro delle Imprese delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura da cui risulti l'ubicazione della sede operativa e produttiva della merce nella Regione Campania.
4. Tutti i prodotti di origine campana in vendita negli esercizi commerciali sono elencati in un apposito registro denominato "Carta dei prodotti e della produzioni di qualità", fornito, dalla Regione Campania all'esercente, per la sua compilazione, all'atto della sottoscrizione del Protocollo e della contestuale firma dell'apposito modulo di adesione.
5. Le caratteristiche delle strutture distributive che possono essere inserite nel relativo Albo regionale, nonché i vincoli del disciplinare e le opportunità che ad esse sono offerte, sono stabilite nel Regolamento ex art. 61 della Legge Regionale.

57



36

TITOLO VIII

CENTRI COMMERCIALI NATURALI

Art. 58 – Finalità

1. L'Amministrazione Comunale sostiene la creazione e lo sviluppo dei Centri Commerciali Naturali (CCN) allo scopo di rispondere alle seguenti finalità:

- a) valorizzare le imprese commerciali esistenti, inserite in ambiti urbani con forte valenza sociale;
- b) promuovere l'integrazione fra le diverse attività economiche a servizio della popolazione; di creare aree urbane vitali di cui il commercio rappresenta un elemento di qualificazione;
- c) favorire gli insediamenti commerciali destinati al recupero delle piccole e medie imprese già operanti sul territorio interessato, anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali reali;
- d) favorire, anche con la collaborazione ed il sostegno degli Enti Locali e delle associazioni senza scopo di lucro, regolarmente riconosciute l'attrattività commerciale e turistica del territorio di insediamento.

2. L'Amministrazione può inserire specifici interventi nell'ambito della programmazione annuale/pluriennale e risorse finanziarie nell'ambito del bilancio previsionale, prevedendo specifico capitolo di spesa per la copertura di interventi a favore dei Centri Commerciali Naturali, presenti sul territorio. Le modalità di intervento a favore dei Centri commerciali naturali sono individuate con appositi atti.

Art. 59 - Tipologie

1. Sono configurabili le seguenti tipologie di Centri Commerciali Naturali:

- a) tematico: costituito da imprese che propongono un'offerta merceologica dello stesso genere o di generi complementari e assimilabili;
- b) territoriale: costituito da imprese che propongono un'ampia offerta merceologica ubicate nell'area individuata.

2. Non è consentito il riconoscimento di nuovi CCN in aree interamente o parzialmente interessate da CCN già riconosciuti.

Art. 60 - Procedimento

1. Ai fini del riconoscimento dei Centri Commerciali Naturali, i soggetti in possesso dei requisiti previsti dagli art. 4 e 5 del Disciplinare approvato con Delibera della Giunta Regionale della Campania n. 160 del 3 giugno 2013, pubblicata sul BURC n. 37 dell'8 luglio 2013, inoltrano domanda di autorizzazione al SUAP con le modalità indicate all'art. 8, comma 1, del Regolamento, allegando anche la seguente documentazione:

- a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto del soggetto proponente;
- b) planimetria dell'area individuata con l'elenco delle vie e delle piazze interessate;
- c) piano di sviluppo, di promozione e di valorizzazione di cui all'art. 5 comma 1, lett. d) del Disciplinare approvato con la delibera di G.R.C. n. 160/2013;
- d) registrazione del marchio di cui all'art. 5, comma 1, lettera c) del Disciplinare, riportante tra l'altro la dizione "Regione Campania" oppure per i CCN ancora sprovvisti del marchio: ricevuta comprovante l'avvenuto deposito presso la competente Camera di Commercio, con riserva di successiva presentazione dell'avvenuta registrazione;
- e) elenco dei soggetti giuridici aderenti al Centro Commerciale Naturale di cui all'art. 4 del Disciplinare approvato con la delibera di G.R.C. n. 160/2013;



- f) dichiarazione di adesione al CCN, sottoscritta dagli aderenti;
- g) dichiarazioni sostitutive di certificazioni del legale rappresentante del CCN e degli aderenti, in relazione all'inesistenza delle misure di prevenzione di cui all'art. 67 del D. Lgs. n.159/2011 (codice antimafia);
- h) dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà del legale rappresentante del CCN e degli aderenti, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in relazione ai tributi comunali TARSU, TARES, ICI, IMU e TOSAP/COSAP (Programma 100).

Art. 61 - Riconoscimento

Il riconoscimento avviene con delibera adottata dalla Giunta Comunale, trasmessa alla competente Direzione Generale della Giunta Regionale della Campania, per l'iscrizione nell'elenco regionale dei CCN. L'iscrizione decorre dalla data di comunicazione dell'atto di riconoscimento.

Art. 62 - Verifiche amministrative per i CCN già costituiti

1. Per i CCN già costituiti, la permanenza dei requisiti soggettivi e oggettivi di cui agli artt.4 e 5 del richiamato Disciplinare è verificata con cadenza biennale.
2. In caso di accertata carenza di uno o più requisiti, previa assegnazione di un termine non superiore a 60 giorni per la relativa regolarizzazione, la Giunta Comunale procede alla revoca del riconoscimento. Di tale provvedimento è data comunicazione alla struttura regionale di cui al precedente art. 59, per l'adozione dei provvedimenti consequenziali.

Art. 63 - Ampliamento dell'area

1. Per l'ampliamento dell'area individuata, i CCN già costituiti inoltrano domanda di autorizzazione al SUAP con le modalità indicate all'art. 8, comma 1, del Regolamento.
2. Non è consentito il riconoscimento di CCN in aree interamente o parzialmente riconosciute di interesse di CCN già dotati di riconoscimento.

59



38

TITOLO IX SANZIONI

Art. 64 - Fonti normative e modalità di applicazione

1. Le sanzioni contenute nel presente Regolamento sono previste dall'art. 22 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114⁽²⁰⁾, dall'art. 57 della Legge Regionale⁽²¹⁾, dall' art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267⁽²²⁾, dall'art. 14-ter della Legge 30 marzo 2001, n. 125, nonché da ogni altra disposizione legislativa inerente la materia del commercio.

3. L'irrogazione delle sanzioni e la riscossione coattiva delle somme è effettuata osservando le disposizioni della Legge 7 agosto 1990, n. 241, della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e della Legge Regionale 10 gennaio 1983, n. 13.

4. Ai sensi delle richiamate disposizioni legislative, il Comune è l'autorità competente all'accertamento, alla riscossione ed ai relativi introiti di tutte le sanzioni pecuniarie previste dalle medesime disposizioni legislative, anche se derivanti da pagamenti in misura ridotta o da ordinanze ingiuntive di pagamento.

Art. 65 - Sanzioni pecuniarie

1. E' disposta l'applicazione della sanzione pecuniaria del pagamento di una somma **da euro 2.500,00 a euro 15.000,00**, oltre alla sanzione di cui al comma 1 del successivo dell'Art. 66, nei seguenti casi:

a) esercizio del commercio su aree private in sede fissa o di qualsiasi forma speciale di vendita, svolto in assenza del prescritto titolo abilitativo, o di relativa SCIA;

b) esercizio del commercio su aree private in sede fissa o di qualsiasi forma speciale di vendita, svolto in assenza o perdita dei necessari requisiti morali o professionali di cui all'art. 7 del Regolamento;

c) violazione delle prescrizioni in materia igienico-sanitaria;

d) ampliamento dimensionale o merceologico degli esercizi commerciali in assenza del prescritto titolo abilitativo, o di relativa SCIA;

e) trasferimento di sede degli esercizi commerciali in assenza del prescritto titolo abilitativo, o di relativa SCIA;

f) esercizio dell'attività commerciale in forma di outlet per la vendita di prodotti differenti da: eccedenze di produzione, seconde scelte, merci rese al produttore, rimanenze di fine serie in capo al produttore o di fine stagione, merci a lenta rotazione, ordinativi annullati, apposite linee di produzione o prove di mercato. In caso di reiterazione, è disposta l'applicazione del pagamento di una somma da euro 6.000,00 a euro 30.000,00, nonché la sospensione dell'intera attività di vendita fino a un massimo di trenta giorni, secondo la graduazione prevista dal successivo art. 67, comma 6.

2. E' disposta l'applicazione della sanzione pecuniaria del pagamento di una somma **da euro 500,00 a euro 3.000,00**, nei seguenti casi:

a) esercizio dell'attività commerciale da parte del subentrante in assenza del prescritto titolo abilitativo, o di relativa SCIA, in caso di trasferimento della gestione o della proprietà di un esercizio per atto tra vivi o per causa di morte;

b) la mancata comunicazione al Comune della cessazione dell'attività relativa agli esercizi di vicinato, alle medie e grandi strutture di vendita;

c) inosservanza delle condizioni e delle modalità stabilite per le vendite straordinarie di cui all'art. 25

della Legge Regionale⁽²⁴⁾ e al Capo II del Titolo VI del Regolamento, fatte salve le sanzioni specifiche previste dalla normativa nazionale ed internazionale;

d) inosservanza delle disposizioni in materia di obbligo di pubblicità degli orari di apertura e di chiusura degli esercizi e dei prezzi di cui agli articoli 11 e 14 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 e s. m.i. .

3. Salvo che il fatto non costituisca reato, è disposta l'applicazione della sanzione pecuniaria del pagamento di una somma **da euro 250,00 a euro 1.000,00**, ai sensi dell'art.14-ter della Legge 30 marzo 2001, n. 125⁽²³⁾, a chiunque vende bevande alcoliche ai minori di anni diciotto. Se il fatto è commesso più di una volta si applica la sanzione amministrativa pecuniaria **da euro 500,00 a euro 2.000,00**, con la sospensione dell'attività per tre mesi.

4. E' disposta l'applicazione della sanzione pecuniaria del pagamento di una somma **da euro 25,00 a euro 500,00**, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267⁽²²⁾, per le violazioni delle disposizioni contenute nel Regolamento, se il fatto non è sanzionato da leggi, regolamenti, o da specifiche norme del Regolamento.

5. Per l'inosservanza al provvedimento di sospensione dell'attività, emesso ai sensi dell'art. 67 del Regolamento, si applica la sanzione pecuniaria prevista al comma 4.

Art. 66 - Chiusura coattiva dell'attività

Nei casi indicati dal precedente art. 65, comma 1, lettere a), b), c), d) e) ed f), oltre alla sanzione pecuniaria ivi prevista, è disposta, dalle competenti autorità amministrative o sanitarie, previa contestazione, l'immediata chiusura oppure la cessazione dell'attività, limitatamente alla sua parte illegittima nel caso della lettera d), e nel caso della lettera f) limitatamente ai prodotti diversi da quelli ivi indicati, nonché il ritiro dell'autorizzazione, ove rilasciata.

Art. 67 - Sospensione coattiva dell'attività

1. Nei casi di particolare gravità o di recidiva, fatta salva l'eventuale applicazione delle sanzioni previste da disposizioni di leggi, regolamenti, o da specifiche norme del Regolamento, è disposta, previa contestazione alla parte con assegnazione di un termine per la presentazione di eventuali osservazioni, la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni.

2. Sono considerati casi di particolare gravità ai sensi del comma precedente:

a) il commercio di prodotti contraffatti, adulterati o comunque non conformi alle normative poste a tutela del consumatore;

b) la cessione, anche temporanea, dell'esercizio commerciale a terzi, senza l'osservanza delle modalità stabilite dal Regolamento;

c) la mancata comunicazione al Comune di ogni variazione, soggettiva e oggettiva, relativa all'impresa individuale o societaria titolare della struttura commerciale entro trenta giorni dal verificarsi della medesima variazione;

d) inosservanza delle condizioni e delle modalità stabilite per le vendite straordinarie di cui all'art. 25 della Legge Regionale⁽²⁴⁾ e al Capo II del Titolo VI del Regolamento;

e) per le medie strutture, in caso di esercizio promiscuo di commercio all'ingrosso e al dettaglio negli stessi locali, di cui all'art.12 del Regolamento, la vendita di merci diverse da quelle tassativamente indicate all'art. 56, comma 4, della Legge Regionale⁽²⁵⁾.

3. Nei casi indicati al precedente comma 2, se trattasi di prima violazione, è disposta la sospensione dell'attività per un periodo di giorni tre.

4. E' considerata recidiva, il commettere la medesima violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione per la precedente violazione.

5. In caso di recidiva la sanzione è così graduata:

a) in caso di prima reiterazione (recidiva) della violazione nell'arco di 365 giorni decorrenti dalla prima violazione è disposta la sospensione dell'attività di vendita per un periodo di giorni cinque;

b) in caso di seconda reiterazione della violazione nell'arco di 365 giorni decorrenti dalla prima violazione è disposta la sospensione dell'attività di vendita per un periodo di giorni quindici;

c) in caso di terza reiterazione della violazione, e/o di ogni altra successiva reiterazione, nell'arco di 365 giorni decorrenti dalla prima violazione, è disposta la sospensione dell'attività di vendita per un periodo di giorni venti;

6. In caso di outlet, la sospensione prevista dall'art. 65, comma 1, lett. f, è così graduata:

a) in caso di prima reiterazione (recidiva) della violazione nell'arco di 365 giorni decorrenti dalla prima violazione è disposta la sospensione dell'attività di vendita per un periodo di giorni dieci;

b) in caso di seconda reiterazione della violazione nell'arco di 365 giorni decorrenti dalla prima violazione è disposta la sospensione dell'attività di vendita per un periodo di giorni venti;

c) in caso di terza reiterazione della violazione, e/o di ogni altra successiva reiterazione, nell'arco di 365 giorni decorrenti dalla prima violazione, è disposta la sospensione dell'attività di vendita per un periodo di giorni trenta.

Art. 68 - Revoca e decadenza del titolo amministrativo

1. Il titolo amministrativo per l'apertura di un esercizio commerciale è revocato se il titolare:

a) sospende l'attività per un periodo superiore ad un anno, salvo che la sospensione dipenda da cause a lui non imputabili;

b) non risulta più provvisto dei necessari requisiti morali o professionali di cui all'art. 7 del Regolamento e nel caso in cui risulti applicata nei propri confronti con provvedimento definitivo una delle misure di prevenzione previste dal Libro I, Titolo I, Capo II, del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ai sensi dell'art. 67 del medesimo Decreto Legislativo;

2. Il diritto all'esercizio dell'attività è dichiarato decaduto:

a) per le medie strutture di vendita e per i mercati su area privata, se l'attività non inizia entro il termine di dodici mesi;

b) per le grandi strutture di vendita e per gli esercizi speciali per la vendita di merci ingombranti, se l'attività non inizia entro il termine di ventiquattro mesi.

3. I termini decadenziali di cui al precedente comma decorrono dalla data di rilascio dell'autorizzazione o di formazione del silenzio assenso o di inoltro della SCIA, ove prevista. Possono essere eccezionalmente prorogati in caso di comprovata necessità, su istanza di parte inoltrata almeno venti giorni prima della scadenza del termine previsto per l'inizio dell'attività. Se con l'autorizzazione unica sono state autorizzate anche opere edilizie necessarie per l'apertura della struttura di vendita, la data per l'inizio dell'attività decorre dal giorno di scadenza di cui all'articolo 15 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 ⁽²⁶⁾.

4. Per le medie e le grandi strutture e per gli esercizi speciali per la vendita di merci ingombranti, il termine per l'apertura è prorogato, alle condizioni di cui al precedente comma 3., al massimo per dodici mesi con provvedimento del Dirigente del competente Ufficio comunale.

5. Nel caso dell'inutile decorso del termine di giorni trenta dalla data di ricezione dell'istanza di proroga senza che all'interessato è stato comunicato l'eventuale provvedimento di diniego, il silenzio del Comune equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide.

6. Il Dirigente del competente Servizio, accertata la sussistenza delle motivazioni per la revoca dell'autorizzazione, procede alla comunicazione all'interessato dell'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della Legge 7 agosto 1990, n. 241⁽²⁷⁾, assegnando allo stesso un termine di giorni venti per eventuali osservazioni e/o controdeduzioni.

Decorso inutilmente tale termine, o in caso di mancato accoglimento delle eventuali osservazioni e/o controdeduzioni dell'interessato, il Dirigente procede alla revoca dell'autorizzazione con provvedimento adeguatamente motivato ai sensi dell'art. 3 della medesima Legge 7 agosto 1990, n. 241⁽²⁸⁾, che comunica all'interessato mediante raccomandata o agenti comunali appositamente incaricati.

62


501
41

TITOLO X

DISPOSIZIONI PROGRAMMATICHE, TRANSITORIE E FINALI

Art. 69 - Disposizioni programmatiche

Entro due anni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, è predisposto il nuovo "Strumento comunale d'intervento per l'apparato distributivo" allo scopo di attuare, in relazione alle mutate complessive esigenze territoriali, le finalità di cui all'art. 10 della Legge Regionale n. 1/2014.

In particolare, lo Strumento comunale d'intervento per l'apparato distributivo è caratterizzato da interventi integrati di programmazione, finalizzati alla valorizzazione anche di singole aree del territorio, con specifico riferimento al centro storico e sito UNESCO, per la salvaguardia dei valori artistici, culturali, storici, nonché per la tutela della salute pubblica e delle esigenze dei consumatori.

Art. 70 - Rinvio ad altre norme

1. Le disposizioni del Regolamento sono complementari e connesse a quelle di ogni altro Regolamento comunale e, in particolare, a quelle del Regolamento Edilizio, del Regolamento di Igiene e Sanità e del Regolamento di Polizia Urbana.

2. Per tutto quanto non previsto dal Regolamento si applicano le disposizioni contenute negli atti normativi di indirizzo di fonte superiore citati all'art. 1 e nelle altre normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia, anche sanitaria.

Art. 71 - Vigilanza e controllo

L'attività di vigilanza sull'osservanza delle norme di cui al presente Regolamento è svolta dal Servizio di Polizia Locale e da ogni altro organo di Polizia e di vigilanza, nonché dall'Azienda Sanitaria Locale.

Art. 72 - Abrogazioni

Sono abrogate tutte le precedenti norme regolamentari, ordinanze e qualsiasi altra disposizione in materia di commercio in contrasto con il presente Regolamento.

Spese pubblicitarie e altre attività commerciali in materia

Art. 73 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore dopo la relativa pubblicazione per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio.

W. P.
S. P.

NOTE:

(α) "Tabella A" allegata al D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222:

(1) Art. 2 della Legge Regionale 9 gennaio 2014, n. 1:

- a) ai farmacisti ed ai direttori di farmacie, delle quali i Comuni assumono l'impianto e l'esercizio, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 475 (Norme concernenti il servizio farmaceutico) e della legge 8 novembre 1991, n. 362 (Norme di riordino del settore farmaceutico) se vendono esclusivamente prodotti farmaceutici, specialità medicinali, dispositivi medici e presidi medico-chirurgici;
 - b) ai titolari di rivendite di generi di monopolio, se vendono esclusivamente i generi di monopolio di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293 (Organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio) e al relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074 (Approvazione del regolamento di esecuzione della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, sulla organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio);
 - c) alle associazioni dei produttori ortofrutticoli, costituite ai sensi della legge 27 luglio 1967, n. 622 (Organizzazione del mercato nel settore dei prodotti ortofrutticoli);
 - d) ai produttori agricoli, singoli o associati, che esercitano le attività di vendita di prodotti agricoli nei limiti di cui all'articolo 2135 del codice civile, alla legge 25 marzo 1959, n. 125 (Norme sul commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici);
 - e) alle vendite di carburanti, nonché degli oli minerali di cui all'articolo 1 del regolamento approvato con regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del regio decreto- legge 2 novembre 1933, n. 1741, che disciplina l'importazione, la lavorazione, il deposito e la distribuzione degli oli minerali e loro residui). Per vendita di carburanti si intende la vendita dei prodotti per uso di autotrazione, compresi i lubrificanti, effettuata negli impianti di distribuzione automatica di cui all'articolo 16 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034 (Provvedimenti straordinari per la ripresa economica), e al decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 (Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c) della legge 15 marzo 1997, n. 59);
 - f) agli artigiani iscritti nell'Albo previsto dall'articolo 5, comma 1, della legge 8 agosto 1985, n. 443 (Legge-quadro per l'artigianato) per la vendita nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti dei beni di produzione propria, ovvero per la fornitura al committente dei beni accessori all'esecuzione delle opere o alla prestazione del servizio;
 - g) ai pescatori e alle cooperative di pescatori, nonché ai cacciatori, singoli o associati, che vendono al pubblico e al dettaglio la cacciagione e i prodotti ittici provenienti esclusivamente dall'esercizio della loro attività e a coloro che esercitano la vendita dei prodotti da essi direttamente e legalmente raccolti su terreni soggetti ad usi civici nell'esercizio dei diritti di erbatico, di fungatico e di diritti similari;
 - h) a chi vende o espone per la vendita le proprie opere d'arte, nonché quelle dell'ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica o informativa, realizzate anche mediante il supporto informatico;
 - i) alla vendita dei beni del fallimento effettuata ai sensi dell'articolo 106 delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa);
 - j) all'attività di vendita effettuata durante il periodo di svolgimento delle fiere campionarie e delle mostre di prodotti nei confronti dei visitatori, se riguarda esclusivamente le merci oggetto delle manifestazioni e non dura oltre il periodo di svolgimento delle stesse manifestazioni;
- agli enti pubblici ovvero alle persone giuridiche private alle quali partecipano lo Stato o gli enti territoriali che vendono pubblicazioni o altro materiale informativo, anche su supporto informatico, di propria o di altrui elaborazione, concernenti l'oggetto della loro attività.

(2) Art.71, commi da 1 a 5, del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59:

1. Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione:

- a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
- b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
- c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
- d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
- e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
- f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza ((lettera abrogata dal D.Lgs. 159/2011));

2. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il

64

43

buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, ((il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, nonche' per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi)).

((3. Il divieto di esercizio dell'attivita', ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), e ai sensi del comma 2, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena e' stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.))

4. Il divieto di esercizio dell'attivita' non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.

((5. In caso di societa', associazioni od organismi collettivi i requisiti morali di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attivita' commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. In caso di impresa individuale i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale altra persona preposta all'attivita' commerciale.))

(3) Art. 85, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159:

1. La documentazione antimafia, se si tratta di imprese individuali, deve riferirsi al titolare ed al direttore tecnico, ove previsto.

2. La documentazione antimafia, se si tratta di associazioni, imprese, societa', consorzi e raggruppamenti temporanei di imprese, deve riferirsi, oltre che al direttore tecnico, ove previsto: a) per le associazioni, a chi ne ha la legale rappresentanza; b) per le societa' di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le societa' cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, nonche' a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle societa' consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento oppure detenga una partecipazione inferiore al 10 per cento e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10 per cento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le societa' consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione; c) per le societa' di capitali, anche al socio di maggioranza in caso di societa' con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero al socio in caso di societa' con socio unico; d) per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile e per i gruppi europei di interesse economico, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o societa' consorziate; e) per le societa' semplice e in nome collettivo, a tutti i soci; f) per le societa' in accomandita semplice, ai soci accomandatari; g) per le societa' di cui all'articolo 2508 del codice civile, a coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato; h) per i raggruppamenti temporanei di imprese, alle imprese costituenti il raggruppamento anche se aventi sede all'estero, secondo le modalita' indicate nelle lettere precedenti; i) per le societa' personali ai soci persone fisiche delle societa' personali o di capitali che ne siano socie.

2-bis. Oltre a quanto previsto dal precedente comma 2, per le associazioni e societa' di qualunque tipo, anche prive di personalita' giuridica, la documentazione antimafia e' riferita anche ai soggetti membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'articolo 2477 del codice civile, al sindaco, nonche' ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

2-ter. Per le societa' costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato, la documentazione antimafia deve riferirsi a coloro che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'impresa.

2-quater. Per le societa' di capitali di cui alle lettere b) e c) del comma 2, concessionarie nel settore dei giochi pubblici, oltre a quanto previsto nelle medesime lettere, la documentazione antimafia deve riferirsi anche ai soci persone fisiche che detengono, anche indirettamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2 per cento, nonche' ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Nell'ipotesi in cui i soci persone fisiche detengano la partecipazione superiore alla predetta soglia mediante altre societa' di capitali, la documentazione deve riferirsi anche al legale rappresentante e agli eventuali componenti dell'organo di amministrazione della societa' socia, alle persone fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano tale societa', nonche' ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. La documentazione di cui al periodo precedente deve riferirsi anche al coniuge non separato.

3. L'informazione antimafia deve riferirsi anche ai familiari conviventi di maggiore eta' dei soggetti di cui ai commi 1, 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater (...).

(4) Art. 71, commi 6 e 6-bis del D.Lgs. n. 59/2010:

((6. L'esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all'alimentazione umana, di un'attivita' di commercio al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare o di un'attivita' di somministrazione di alimenti e bevande e' consentito a chi e' in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:))

a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;

((b) avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attivita' d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualita' di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualita' di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualita' di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;))

c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla

65

Handwritten signature and initials

44

preparazione o alla somministrazione degli alimenti.

((6-bis. Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali di cui al comma 6 devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attività commerciale.))

(5) Art. 4, comma 1, della Legge Regionale 9 gennaio 2014, n. 1:

- a) **EV:** esercizio di Vicinato per il commercio di prodotti alimentari e non alimentari con superficie di vendita fino a 250 mq.;
- b) **EMI:** esercizio speciale per la vendita di Merci Ingombranti, cioè le merci non alimentari di cui il venditore non può effettuare la consegna immediata, come automobili, mobili, elettrodomestici, legnami e materiali per l'edilizia;
- c) **M A/M:** media struttura di vendita per il commercio di prodotti alimentari e non alimentari, aventi superficie di vendita compresa tra 251 e 2500 mq;
- d) **ME:** medie strutture di vendita per il commercio esclusivamente di prodotti non alimentari, avente superficie di vendita compresa tra 251 e 2500 mq;
- e) **G1 A/M Ipermercato:** grande struttura di vendita per il commercio di prodotti alimentari e non alimentari, avente superficie di vendita fino a 5.000 metri quadrati;
- f) **G1 E:** grande struttura di vendita per il commercio esclusivamente di prodotti non alimentari avente superficie di vendita fino a 15.000 metri quadrati;
- g) **G2CQ:** centro commerciale di quartiere o interquartiere, quale grande struttura di vendita costituita da almeno 6 esercizi commerciali in diretta comunicazione tra loro o posti all'interno di una struttura funzionale unitaria articolata lungo un percorso pedonale di accesso comune, con superficie di vendita fino a 5.000 metri quadrati;
- h) **G2CI:** centro commerciale inferiore, cioè grande struttura di vendita costituita da almeno 8 esercizi commerciali con le caratteristiche previste dalla lettera e), con superficie di vendita compresa tra 5.001 metri quadrati e 15.000 metri quadrati;
- i) **G2CS:** centro commerciale superiore, cioè grande struttura di vendita costituita da almeno 12 esercizi commerciali, con le caratteristiche previste dalla lettera e), con superficie di vendita maggiore di 15.000 metri quadrati;
- j) **GACP:** centro commerciale costituito da aggregazioni commerciali polifunzionali, cioè grande struttura di vendita formata in maniera prevalente da aziende commerciali, artigianali e di servizi aventi sede nel territorio regionale, per promuovere la modernizzazione delle piccole e medie imprese regionali, nonché per salvaguardare i livelli occupazionali;
- k) **MAP:** mercato su area privata costituito da aggregazione di posteggi in numero di almeno 20, la cui singola superficie non supera 80 metri quadrati e di superficie complessiva di vendita non superiore a 10.000 metri quadrati.

(6) Art. 35 del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59:

1. I prestatori possono essere assoggettati a requisiti che li obbligano ad esercitare esclusivamente una determinata attività specifica o che limitino l'esercizio, congiunto o in associazione, di attività diverse solo nei casi seguenti: a) professioni regolamentate, nella misura in cui ciò sia giustificato per garantire il rispetto di norme di deontologia diverse in ragione della specificità di ciascuna professione, di cui è necessario garantire l'indipendenza e l'imparzialità; b) prestatori che forniscono servizi di certificazione, di omologazione, di controllo, prova o collaudo tecnici, nella misura in cui ciò sia giustificato per assicurare l'indipendenza e l'imparzialità.
2. Nei casi in cui è consentito lo svolgimento delle attività multidisciplinari di cui al comma 1: a) sono evitati i conflitti di interesse e le incompatibilità tra determinate attività; b) sono garantite l'indipendenza e l'imparzialità che talune attività richiedono; c) è assicurata la compatibilità delle regole di deontologia professionale e di condotta relative alle diverse attività, soprattutto in materia di segreto professionale.

(7) ALLEGATO B della Legge Regionale 9 gennaio 2014, n. 1:

Documentazione minima da produrre per la richiesta dell'autorizzazione per le medie strutture di vendita, le grandi strutture di vendita e gli esercizi speciali per la vendita di merci ingombranti:

1. Relazione illustrativa sulle caratteristiche del soggetto richiedente;
2. Relazione illustrativa sull'iniziativa che si intende realizzare anche con riferimento agli aspetti organizzativo-gestionali;
3. Studio sulla presumibile area di attrazione commerciale e sulla funzione che l'insediamento intende svolgere nel contesto socio economico dell'area;
4. Studio sull'impatto della struttura sull'apparato distributivo dell'area di attrazione commerciale (*);
5. Progetto edilizio, comprendente pianta e sezioni nonché destinazioni d'uso di aree e locali;
6. Piano finanziario complessivo articolato per fasi temporali di realizzazione nonché di gestione (tre anni);
7. Studio dell'impatto ambientale (*);
8. Studio dell'impatto dell'intervento sul traffico;
9. Piano di smaltimento dei rifiuti solidi urbani prodotti dalla struttura; (*)
10. Piano di massima dell'occupazione prevista, articolato per funzioni aziendali e fasi temporali, con indicazione di iniziative ed esigenze di formazione/riqualificazione degli addetti e dei quadri direttivi ed intermedi, nonché del piano di pubblicizzazione delle ricadute occupazionali dell'intervento;
11. Relazione sulle modalità di gestione della funzione acquisti e della logistica con indicazione dei prodotti che si intende acquisire dalla realtà produttiva regionale e delle eventuali esigenze di promozione pubblica per la migliore valorizzazione dei prodotti regionali sui mercati locali;
12. Piano di utilizzazione delle fonti energetiche rinnovabili per i nuovi edifici commerciali;
13. Piano di attuazione del codice del consumo;
14. Impegno al commercio di prodotti alimentari provenienti da agricoltura biologica certificata della Regione Campania, per almeno il cinque per cento del totale dei prodotti alimentari venduti; (**)
15. Impegno al commercio di prodotti extralimentari provenienti dal sistema produttivo della Regione Campania, per almeno il cinque per cento degli articoli extralimentari venduti. (***)

16. Il piano di recupero e di riuso delle acque meteoriche per gli usi non potabili. (****)

Legenda:

(*) Documento non obbligatorio per le autorizzazioni di medie strutture con superficie di vendita inferiore a metri quadrati 1.000 e per gli esercizi speciali per merci ingombranti con superficie lorda inferiore a metri quadrati 1.500;

(**) Documento non obbligatorio per le autorizzazioni degli esercizi commerciali destinati alla vendita esclusiva di prodotti extralimentari e per le medie strutture con superficie di vendita inferiore a metri quadrati 1.000;

(***) Documento non obbligatorio per le autorizzazioni degli esercizi commerciali destinati alla vendita esclusiva di prodotti allegato A1 alimentari e per le medie strutture con superficie di vendita inferiore a metri quadrati 1.500;

(****) Documento non obbligatorio per le autorizzazioni delle medie strutture e degli esercizi speciali per merci ingombranti.

(7bis) Art. 9 della Legge Regionale 8 agosto 2016, n.22:

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 22 della legge regionale 1/2014 è inserito il seguente:

"6-bis. Per gli esercizi commerciali ubicati nei centri urbani è riconosciuta la possibilità di stipulare apposite convenzioni con i parcheggi autorizzati, esistenti in loco, al fine di riservare a servizio esclusivo dell'utenza, un numero di posti-auto sufficiente a soddisfare le esigenze della clientela.

Con successivo atto, la Giunta regionale, tenuto conto della superficie delle strutture di vendita e delle prescrizioni previste al comma 6, definisce il numero di posti-auto necessari".

(8) Art. 23 della Legge Regionale 9 gennaio 2014, n. 1:

1. Gli esercizi commerciali rispettano la dotazione di aree destinate all'uso pubblico ed alla movimentazione delle merci secondo le misure dell'Allegato A2. L'adeguamento è richiesto in caso di rilascio di nuova autorizzazione o di ampliamento della superficie di vendita.

2. Nel caso di aggiunta del settore merceologico alimentare, la superficie di detti spazi è quella risultante dal prodotto del parametro relativo al settore alimentare di cui all'Allegato A2 per la superficie di vendita dell'esercizio commerciale.

3. Nei casi di ampliamento della superficie di vendita di una struttura preesistente, la superficie di tali spazi è pari al prodotto del parametro fissato dall'Allegato A2 per la superficie di vendita globale, comprensiva dell'area di ampliamento.

4. L'adeguamento di cui al comma 2 non è previsto per il trasferimento, per le nuove aperture e per gli ampliamenti che non superano il limite di soglia delle medie strutture di vendita, attuati a mezzo di concentrazioni o accorpamenti di esercizi commerciali esistenti da almeno cinque anni, fatta salva diversa disposizione comunale.

5. Gli spazi ad uso pubblico sono costituiti per almeno il cinquanta per cento da aree sistemate a verde: essenze arboree o prato ad andamento non pianeggiante. E' necessaria inoltre, la presenza di panchine e di spazi per la sosta dei pedoni e di attrezzature per il gioco dei bambini.

ALLEGATO A2:

Dotazione delle aree ad uso pubblico (di cui almeno il cinquanta per cento destinato a verde) e delle aree per la movimentazione delle merci

a) Per quanto riguarda le medie e le grandi strutture di vendita, la dotazione delle aree destinate ad uso pubblico e delle aree per la movimentazione delle merci è pari al prodotto della superficie di vendita per il corrispondente coefficiente di seguito stabilito.

Per quanto riguarda gli esercizi speciali per la vendita di merci ingombranti, la dotazione delle aree destinate ad uso pubblico e delle aree per la movimentazione delle merci è pari al prodotto della superficie lorda per il corrispondente coefficiente di seguito stabilito:

Tipologia dell'esercizio	Aree ad uso pubblico Coefficiente	Aree per movimentazione merci Coefficiente
MA/M - ME	0,03	0,03
GSV	0,05	0,05
EMI	0,03	0,05

b) Per quanto riguarda i parchi commerciali, la dotazione di parcheggio delle medie e grandi strutture di vendita ivi presenti è incrementata del venticinque per cento rispetto ai relativi parametri di cui sopra, in rapporto anche alla destinazione merceologica. Per quanto riguarda gli esercizi commerciali con superficie di vendita superiore a 25.000 metri quadrati, il parametro di parcheggio è incrementato del trenta per cento.

(9) Art. 22 della Legge Regionale 9 gennaio 2014, n. 1:

1. Gli esercizi commerciali rispettano la dotazione di parcheggio prevista nell'Allegato A1.

2. L'adeguamento ai parametri di parcheggio è richiesto in caso di rilascio di nuova autorizzazione o di ampliamento della superficie di vendita.

3. Nel caso di aggiunta del settore merceologico alimentare, la superficie di parcheggio è quella risultante dal prodotto del parametro relativo al settore alimentare di cui all'Allegato A1 per la superficie di vendita dell'esercizio commerciale.

4. Nei casi di ampliamento della superficie di vendita di una struttura preesistente, la superficie di parcheggio è pari al prodotto del parametro fissato dall'Allegato A1 per la superficie di vendita globale comprensiva dell'area di ampliamento.

67



5. L'adeguamento di cui al comma 2 non è previsto per il trasferimento, per le nuove aperture e per gli ampliamenti che non superano il limite di soglia delle medie strutture di vendita attuati a mezzo di concentrazioni od accorpamenti di esercizi commerciali esistenti da almeno cinque anni, fatta salva diversa disposizione comunale.

6. Le aree di parcheggio sono realizzate secondo le seguenti prescrizioni:

a) diretta contiguità fisica e funzionale con le relative strutture commerciali; in caso d'impossibilità, la distanza tra l'area di parcheggio e la struttura commerciale, misurata dai punti più vicini, non deve superare i trecento metri. Le aree di parcheggio sono rese disponibili anche a mezzo della costituzione di apposito diritto di uso delle medesime aree per tutta la durata di attività dell'esercizio commerciale. I Comuni prevedono per le medie strutture il rispetto della dotazione delle aree a parcheggio tramite la stipula di apposita convenzione avente ad oggetto la costituzione del diritto di superficie sull'area pubblica contigua alla struttura, previa idonea procedura ad evidenza pubblica tramite bando;

b) rimozione delle barriere architettoniche per gli utenti fisicamente impediti;

c) chiara segnalazione del percorso di accesso al parcheggio e di immissione nella viabilità;

d) separazione tra l'entrata e l'uscita del parcheggio, anche mediante barriere fisse o mobili;

e) raccordo fra parcheggio e viabilità principale costituito, preferibilmente, da due varchi a senso unico opportunamente distanziati o separati;

f) installazione di una o più isole per i rifiuti delle specie per le quali viene effettuata, da parte del Comune o di altri enti, la raccolta differenziata dei rifiuti;

g) attenuazione dell'inquinamento visivo delle aree di sosta di veicoli che, se eccedono la superficie di metri quadrati cinquemila, devono essere intervallate da fasce alberate, costituite da specie climatiche mediterranee, per una superficie non inferiore al cinque per cento dell'area di sosta della clientela;

h) apertura delle aree destinate al parcheggio per l'intera fascia oraria di attività dell'esercizio commerciale cui sono legati da vincolo pertinenziale;

i) possibilità di uso del parcheggio da parte del Comune, nei periodi di chiusura dei relativi esercizi commerciali, per spettacoli, manifestazioni, fiere ed eventualmente per esperienze di commercio su aree pubbliche.

7. Le aree di parcheggio sono computate come insieme dei posti auto e della viabilità di servizio, ad esclusione delle strutture viarie di raccordo con la viabilità di comunicazione. La dotazione di aree di parcheggio di cui ai parametri di parcheggio dell'Allegato A1 soddisfa anche gli standard richiesti da altre norme urbanistiche.

ALLEGATO A1:

Dotazione delle aree destinate a parcheggio

a) Per quanto riguarda le medie e le grandi strutture di vendita, la dotazione minima di aree destinate a parcheggio è pari al prodotto della superficie di vendita per il corrispondente coefficiente di seguito stabilito.

Per quanto riguarda gli esercizi speciali per la vendita di merci ingombranti, la dotazione minima di aree destinate a parcheggio è pari al prodotto della superficie lorda per il corrispondente coefficiente di seguito stabilito:

Tipologia dell'esercizio	Coefficiente
M A/M	1,5
M E	1,0
G1 A/M	2,5
G1 E	2,0
G2 CQ	2,0
G2 CI	2,5
G2 CS	3,0
G ACP	2,0
EMI	1,5
MAP	1,0

b) Per quanto riguarda i parchi commerciali, la dotazione di parcheggio delle medie e grandi strutture di vendita ivi presenti è incrementata del venticinque per cento rispetto ai relativi parametri di cui sopra, in rapporto anche alla destinazione merceologica. Per quanto riguarda gli esercizi commerciali con superficie di vendita superiore a 25.000 metri quadrati, il parametro di parcheggio è incrementato del trenta per cento.

e) G1A/M ipermercato: grande struttura di vendita per il commercio di prodotti alimentari e non alimentari, avente superficie di vendita fino a 5.000 metri quadrati;

f) G1E: grande struttura di vendita per il commercio esclusivamente di prodotti non alimentari, avente superficie di vendita fino a 15.000 metri quadrati;

(10) Art. 20, comma 6 della della Legge Regionale 9 gennaio 2014, n. 1, così come modificato dall'articolo 1, comma 44, lettera e) della Legge Regionale 7 agosto 2014, n. 16:

6. Sono da considerarsi fattori di eventuale premialità al rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1:

a) l'impegno da parte del titolare delle grandi strutture di vendita, al commercio di prodotti alimentari a chilometri zero provenienti da agricoltura biologica certificata, in ragione di almeno il cinque per cento del totale dei prodotti alimentari venduti;

b) ABROGATO

c) l'impegno, in caso di vendita di giornali quotidiani, riviste, periodici e libri, di attrezzare spazi o locali idonei alla piena fruibilità per i clienti consumatori sotto il profilo funzionale e igienico-sanitario;

c-bis) un'adeguata dotazione di punti di ricarica per autovetture e biciclette elettriche.

68

47

(11) ALLEGATO C della Legge Regionale 9 gennaio 2014, n. 1:

Parametri di valutazione per l'insediamento delle grandi strutture di vendita

L'insediamento delle grandi strutture di vendita è soggetto ai seguenti parametri qualitativi di valutazione:

- a) studio dell'impatto ambientale, asseverato da tecnico abilitato, contenente la descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e possibilmente compensare gli impatti negativi rilevanti, nonché l'esposizione dei dati necessari per individuare e valutare i principali impatti sull'ambiente e sul patrimonio culturale che la struttura può produrre e delle misure previste per il monitoraggio, fatto comunque salvo quanto previsto dalla vigente legislazione in materia di valutazione di impatto ambientale. Si intende positivamente riscontrato lo studio di impatto ambientale da cui risulta che l'intervento commerciale è compatibile con l'assetto ambientale oppure previe opportune prescrizioni;
- b) studio del traffico, contenente la descrizione dell'incidenza che il traffico della clientela dell'insediamento commerciale avrà sul sistema viario e sulle ordinarie percorrenze veicolari del territorio; lo studio del traffico, asseverato da tecnico abilitato, corrisponde al riscontro del sistema viario esistente e di quello di progetto ricadente nel contesto dell'insediamento della grande struttura di vendita;
- c) piano analitico di autonomo smaltimento dei rifiuti solidi urbani prodotti nel contesto della nuova struttura distributiva;
- d) analisi delle ricadute occupazionali, dirette ed indirette, che la realizzazione della grande struttura di vendita apporterà, nonché delle procedure predisposte per assicurare la necessaria trasparenza nella pubblicizzazione delle opportunità lavorative;
- e) piano di attuazione delle previsioni del Codice del consumo di cui al decreto legislativo n. 206/2005, contenente le modalità operative attraverso le quali la normativa sarà tradotta in servizio per il cliente;
- f) piano energetico che indica l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili, a partire dal valore del trenta per cento al momento dell'apertura, intendendosi per nuovi edifici commerciali, gli edifici che sono realizzati completamente ex novo, non ricadendo in tale fattispecie né gli ampliamenti dimensionali delle strutture commerciali o degli immobili esistenti, né le ristrutturazioni edilizie, ancorché effettuate con demolizione e ricostruzione; non sono comunque soggetti a tale disposizione di promozione delle fonti energetiche rinnovabili i nuovi edifici realizzati nelle zone territoriali omogenee A, B e C.

(12) Art. 20 della Legge Regionale 14 ottobre 2015 n. 11:

1. Il SURAP esercita i seguenti compiti:

- a) di informazione relativa alle opportunità localizzative esistenti, alle iniziative di carattere promozionale in corso, alle normative applicabili, alle agevolazioni e ai finanziamenti disponibili per le imprese e ad ogni altra informazione utile disponibile a livello regionale, anche ai sensi dell'articolo 23, comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n.59) e dell'articolo 3, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998 n. 447 (Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'articolo 20, comma 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59);
 - b) di assistenza e consulenza alle imprese, considerando lo specifico progetto in relazione al quale l'operatore si è rivolto allo sportello con l'indicazione degli adempimenti necessari, fornendo tutte le informazioni relative alle varie fasi dell'iter procedimentale;
 - c) di collegamento tra gli operatori ed i SUAP territorialmente competenti;
 - d) di supporto e chiarimenti alle imprese al fine di favorire la libertà di iniziativa economica, d'impresa, d'insediamento e di esercizio;
 - e) di promozione alla messa in rete dei SUAP anche attraverso procedure e sistemi informatici;
 - f) di assistenza e supporto ai SUAP nell'interpretazione e nell'applicazione della normativa di riferimento nonché delle procedure e formalità relative agli adempimenti necessari per l'insediamento, l'avvio e l'esercizio di attività produttive di beni e servizi, allo scopo di favorire l'adozione di procedure e prassi amministrative uniformi nel territorio regionale.
2. Presso il SURAP è istituita una banca dati accessibile per via telematica, finalizzata alla raccolta e diffusione delle informazioni concernenti l'insediamento e lo svolgimento delle attività produttive, l'avvio e lo svolgimento delle attività di servizi nel territorio regionale. La banca dati fornisce, in relazione ai singoli procedimenti, l'indicazione della normativa applicabile, le indicazioni dei SUAP competenti, degli adempimenti procedurali, della modulistica nonché dei relativi allegati da utilizzare uniformemente nel territorio regionale.
3. Le Camere di commercio mettono a disposizione del SURAP, a titolo gratuito, i dati relativi alle annotazioni, modificazioni e cancellazioni effettuate in relazione alle imprese nel rispetto della vigente normativa.
4. Il portale del SURAP interagisce con il portale www.impresainungiorno.it e con i portali già realizzati dagli enti locali a supporto del SUAP, nel rispetto della disciplina di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), delle disposizioni di cui al decreto legislativo 82/2005 e delle regole di interoperabilità previste dal sistema pubblico di connettività. Il portale del SURAP e i relativi servizi sono messi a disposizione dei comuni singoli o associati che gestiscono lo sportello unico.
5. Al fine di assicurare l'effettività delle disposizioni di cui al presente Capo è istituito, presso la competente direzione generale della Giunta regionale, l'Ufficio per il SURAP al cui vertice è posto un dirigente interno all'amministrazione. La Giunta Regionale con proprio atto, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a riorganizzare la struttura dipartimentale regionale con le risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie

ad assicurare la dotazione organica ed il corretto ed efficiente funzionamento del suddetto Ufficio.

6. La Giunta regionale è autorizzata a siglare con il Ministero delle attività produttive un accordo quadro per individuare gli strumenti necessari per l'esercizio, nei limiti della vigente normativa, degli interventi sostitutivi nei confronti dei SUAP che non procedono a fornire riscontro alle richieste dei cittadini e degli imprenditori nei tempi previsti dalla vigente normativa.

(13) Art. 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 14-quinquies della Legge 7 agosto 1990, n. 241, così come modificati dal D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 127:

Art. 14. Conferenze di servizi

1. La conferenza di servizi istruttoria può essere indetta dall'amministrazione procedente, anche su richiesta di altra amministrazione coinvolta nel procedimento o del privato interessato, quando lo ritenga opportuno per effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, ovvero in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesime attività o risultati. Tale conferenza si svolge con le modalità previste dall'articolo 14-bis o con modalità diverse, definite dall'amministrazione procedente.

2. La conferenza di servizi decisoria è sempre indetta dall'amministrazione procedente quando la conclusione positiva del procedimento è subordinata all'acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici. Quando l'attività del privato sia subordinata a più atti di assenso, comunque denominati, da adottare a conclusione di distinti procedimenti, di competenza di diverse amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi è convocata, anche su richiesta dell'interessato, da una delle amministrazioni procedenti.

3. Per progetti di particolare complessità e di insediamenti produttivi di beni e servizi l'amministrazione procedente, su motivata richiesta dell'interessato, corredata da uno studio di fattibilità, può indire una conferenza preliminare finalizzata a indicare al richiedente, prima della presentazione di una istanza o di un progetto definitivo, le condizioni per ottenere, alla loro presentazione, i necessari pareri, intese, concerti, nulla osta, autorizzazioni, concessioni o altri atti di assenso, comunque denominati. L'amministrazione procedente, se ritiene di accogliere la richiesta motivata di indizione della conferenza, la indice entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta stessa. La conferenza preliminare si svolge secondo le disposizioni dell'articolo 14-bis, con abbreviazione dei termini fino alla metà.

Le amministrazioni coinvolte esprimono le proprie determinazioni sulla base della documentazione prodotta dall'interessato. Scaduto il termine entro il quale le amministrazioni devono rendere le proprie determinazioni, l'amministrazione procedente le trasmette, entro cinque giorni, al richiedente. Ove si sia svolta la conferenza preliminare, l'amministrazione procedente, ricevuta l'istanza o il progetto definitivo, indice la conferenza simultanea nei termini e con le modalità di cui agli articoli 14-bis, comma 7, e 14-ter e, in sede di conferenza simultanea, le determinazioni espresse in sede di conferenza preliminare possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nel successivo procedimento anche a seguito delle osservazioni degli interessati sul progetto definitivo. Nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, la conferenza di servizi si esprime sul progetto di fattibilità tecnica ed economica, al fine di indicare le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente.

4. Qualora un progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale, tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione del medesimo progetto, vengono acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi di cui all'articolo 25, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, convocata in modalità sincrona ai sensi dell'articolo 14-ter. La conferenza è indetta non oltre dieci giorni dall'esito della verifica documentale di cui all'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e si conclude entro il termine di conclusione del procedimento di cui all'articolo 26, comma 1, del medesimo decreto legislativo.

Resta ferma la specifica disciplina per i procedimenti relativi a progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza statale.

5. L'indizione della conferenza è comunicata ai soggetti di cui all'articolo 7, i quali possono intervenire nel procedimento ai sensi dell'articolo 9.

Art. 14-bis. Conferenza semplificata

1. La conferenza decisoria di cui all'articolo 14, comma 2, si svolge in forma semplificata e in modalità asincrona, salvo i casi di cui ai commi 6 e 7. Le comunicazioni avvengono secondo le modalità previste dall'articolo 47 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

2. La conferenza è indetta dall'amministrazione procedente entro cinque giorni lavorativi dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte. A tal fine l'amministrazione procedente comunica alle altre amministrazioni interessate:

a) l'oggetto della determinazione da assumere, l'istanza e la relativa documentazione ovvero le credenziali per l'accesso telematico alle informazioni e ai documenti utili ai fini dello svolgimento dell'istruttoria;

b) il termine perentorio, non superiore a quindici giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte possono richiedere, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni;

c) il termine perentorio, comunque non superiore a quarantacinque giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte

70

49

devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza, fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento. Se tra le suddette amministrazioni vi sono amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini, ove disposizioni di legge o i provvedimenti di cui all'articolo 2 non prevedano un termine diverso, il suddetto termine e' fissato in novanta giorni;

d) la data della eventuale riunione in modalita' sincrona di cui all'articolo 14-ter, da tenersi entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui alla lettera c), fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento.

3. Entro il termine di cui al comma 2, lettera c), le amministrazioni coinvolte rendono le proprie determinazioni, relative alla decisione oggetto della conferenza. Tali determinazioni, congruamente motivate, sono formulate in termini di assenso o dissenso e indicano, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso. Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso sono espresse in modo chiaro e analitico e specificano se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico.

4. Fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi, la mancata comunicazione della determinazione entro il termine di cui al comma 2, lettera c), ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti dal comma 3, equivalgono ad assenso senza condizioni. Restano ferme le responsabilita' dell'amministrazione, nonche' quelle dei singoli dipendenti nei confronti dell'amministrazione, per l'assenso reso, ancorche' implicito.

5. Scaduto il termine di cui al comma 2, lettera c), l'amministrazione procedente adotta, entro cinque giorni lavorativi, la determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater, qualora abbia acquisito esclusivamente atti di assenso non condizionato, anche implicito, ovvero qualora ritenga, sentiti i privati e le altre amministrazioni interessate, che le condizioni e prescrizioni eventualmente indicate dalle amministrazioni ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso possano essere accolte senza necessita' di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della conferenza. Qualora abbia acquisito uno o piu' atti di dissenso che non ritenga superabili, l'amministrazione procedente adotta, entro il medesimo termine, la determinazione di conclusione negativa della conferenza che produce l'effetto del rigetto della domanda. Nei procedimenti a istanza di parte la suddetta determinazione produce gli effetti della comunicazione di cui all'articolo 10-bis.

L'amministrazione procedente trasmette alle altre amministrazioni coinvolte le eventuali osservazioni presentate nel termine di cui al suddetto articolo e procede ai sensi del comma 2. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni e' data ragione nell'ulteriore determinazione di conclusione della conferenza.

6. Fuori dei casi di cui al comma 5, l'amministrazione procedente, ai fini dell'esame contestuale degli interessi coinvolti, svolge, nella data fissata ai sensi del comma 2, lettera d), la riunione della conferenza in modalita' sincrona, ai sensi dell'articolo 14-ter.

7. Ove necessario, in relazione alla particolare complessita' della determinazione da assumere, l'amministrazione procedente puo' comunque procedere direttamente in forma simultanea e in modalita' sincrona, ai sensi dell'articolo 14-ter. In tal caso indice la conferenza comunicando alle altre amministrazioni le informazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 2 e convocando la riunione entro i successivi quarantacinque giorni. L'amministrazione procedente puo' altresì procedere in forma simultanea e in modalita' sincrona su richiesta motivata delle altre amministrazioni o del privato interessato avanzata entro il termine perentorio di cui al comma 2, lettera b). In tal caso la riunione e' convocata nei successivi quarantacinque giorni.

AGGIORNAMENTO (38)

Il D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 127 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Nel caso di conferenza di servizi indetta per interventi che richiedono l'autorizzazione paesaggistica, l'amministrazione procedente effettua la comunicazione di cui all'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dal presente decreto, sia all'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione, se diversa dall'amministrazione procedente, sia al soprintendente che deve esprimere il parere di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Art. 14-ter. Conferenza simultanea

1. La prima riunione della conferenza di servizi in forma simultanea e in modalita' sincrona si svolge nella data previamente comunicata ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 2, lettera d), ovvero nella data fissata ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 7, con la partecipazione contestuale, ove possibile anche in via telematica, dei rappresentanti delle amministrazioni competenti.

2. I lavori della conferenza si concludono non oltre quarantacinque giorni decorrenti dalla data della riunione di cui al comma 1. Nei casi di cui all'articolo 14-bis, comma 7, qualora siano coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, il termine e' fissato in novanta giorni. Resta fermo l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento.

3. Ciascun ente o amministrazione convocato alla riunione e' rappresentato da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso.

4. Ove alla conferenza partecipino anche amministrazioni non statali, le amministrazioni statali sono rappresentate

da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente in modo univoco e vincolante la posizione di tutte le predette amministrazioni, nominato, anche preventivamente per determinate materie o determinati periodi di tempo, dal Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, ove si tratti soltanto di amministrazioni periferiche, dal Prefetto.

Ferma restando l'attribuzione del potere di rappresentanza al suddetto soggetto, le singole amministrazioni statali possono comunque intervenire ai lavori della conferenza in funzione di supporto. Le amministrazioni di cui all'articolo 14-quinquies, comma 1, prima della conclusione dei lavori della conferenza, possono esprimere al suddetto rappresentante il proprio dissenso ai fini di cui allo stesso comma.

5. Ciascuna regione e ciascun ente locale definisce autonomamente le modalita' di designazione del rappresentante unico di tutte le amministrazioni riconducibili alla stessa regione o allo stesso ente locale nonche' l'eventuale partecipazione delle suddette amministrazioni ai lavori della conferenza.

6. Alle riunioni della conferenza possono essere invitati gli interessati, inclusi i soggetti proponenti il progetto eventualmente dedotto in conferenza.

7. All'esito dell'ultima riunione, e comunque non oltre il termine di cui al comma 2, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater, sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i rispettivi rappresentanti. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.

AGGIORNAMENTO (33)

Il D.L. 12 settembre 2014, n. 133 convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 2014, n. 164 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Al fine di favorire la realizzazione delle opere segnalate dai Comuni alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dal 2 al 15 giugno 2014 e di quelle inserite nell'elenco-anagrafe di cui all'articolo 44-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per le quali la problematica emersa attenga al mancato concerto tra Amministrazioni interessate al procedimento amministrativo, e' data facolta' di riconvocare la Conferenza di Servizi, ancorche' gia' definita in precedenza, funzionale al riesame dei pareri ostativi alla realizzazione dell'opera. Ove l'Ente proceda ad una riconvocazione, i termini di cui all'articolo 14-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono ridotti alla meta'

Art. 14-quater. Decisione della conferenza di servizi

1. La determinazione motivata di conclusione della conferenza, adottata dall'amministrazione procedente all'esito della stessa, sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati.

2. Le amministrazioni i cui atti sono sostituiti dalla determinazione motivata di conclusione della conferenza possono sollecitare con congrua motivazione l'amministrazione procedente ad assumere, previa indicazione di una nuova conferenza, determinazioni in via di autotutela ai sensi dell'articolo 21-nonies. Possono altresì sollecitarla, purché abbiano partecipato, anche per il tramite del rappresentante di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 14-ter, alla conferenza di servizi o si siano espresse nei termini, ad assumere determinazioni in via di autotutela ai sensi dell'articolo 21-quinquies.

3. In caso di approvazione unanime, la determinazione di cui al comma 1 e' immediatamente efficace. In caso di approvazione sulla base delle posizioni prevalenti, l'efficacia della determinazione e' sospesa ove siano stati espressi dissensi qualificati ai sensi dell'articolo 14-quinquies e per il periodo utile all'esperimento dei rimedi ivi previsti.

4. I termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza.

AGGIORNAMENTO (26)

Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 11 luglio 2012, n. 179 (in G.U. 1a s.s. 18/7/2012, n. 29), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 49, comma 3, lettera b), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, (che ha modificato il comma 3 del presente articolo) "nella parte in cui prevede che, in caso di dissenso espresso in sede di conferenza di servizi da una Regione o da una Provincia autonoma, in una delle materie di propria competenza, ove non sia stata raggiunta, entro il breve termine di trenta giorni, l'intesa, «il Consiglio dei ministri delibera in esercizio del proprio potere sostitutivo con la partecipazione dei Presidenti delle Regioni o delle Province autonome interessate»".

Art. 14-quinquies. Rimedi per le amministrazioni dissenzienti

1. Avverso la determinazione motivata di conclusione della conferenza, entro 10 giorni dalla sua comunicazione, le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumita' dei cittadini possono proporre opposizione al Presidente del Consiglio dei ministri a condizione che abbiano espresso in modo inequivoco il proprio motivato dissenso prima della conclusione dei lavori della conferenza. Per le amministrazioni statali l'opposizione e' proposta dal Ministro competente.

2. Possono altresì proporre opposizione le amministrazioni delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, il cui rappresentante, intervenendo in una materia spettante alla rispettiva competenza, abbia manifestato un dissenso motivato in seno alla conferenza.

72

51

3. La proposizione dell'opposizione sospende l'efficacia della determinazione motivata di conclusione della conferenza.

4. La Presidenza del Consiglio dei ministri indice, per una data non posteriore al quindicesimo giorno successivo alla ricezione dell'opposizione, una riunione con la partecipazione delle amministrazioni che hanno espresso il dissenso e delle altre amministrazioni che hanno partecipato alla conferenza. In tale riunione i partecipanti formulano proposte, in attuazione del principio di leale collaborazione, per l'individuazione di una soluzione condivisa, che sostituisca la determinazione motivata di conclusione della conferenza con i medesimi effetti.

5. Qualora alla conferenza di servizi abbiano partecipato amministrazioni delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, e l'intesa non venga raggiunta nella riunione di cui al comma 4, può essere indetta, entro i successivi quindici giorni, una seconda riunione, che si svolge con le medesime modalità e allo stesso fine.

6. Qualora all'esito delle riunioni di cui ai commi 4 e 5 sia raggiunta un'intesa tra le amministrazioni partecipanti, l'amministrazione procedente adotta una nuova determinazione motivata di conclusione della conferenza. Qualora all'esito delle suddette riunioni, e comunque non oltre quindici giorni dallo svolgimento della riunione, l'intesa non sia raggiunta, la questione è rimessa al Consiglio dei ministri. La questione è posta, di norma, all'ordine del giorno della prima riunione del Consiglio dei ministri successiva alla scadenza del termine per raggiungere l'intesa. Alla riunione del Consiglio dei ministri possono partecipare i Presidenti delle regioni o delle province autonome interessate. Qualora il Consiglio dei ministri non accolga l'opposizione, la determinazione motivata di conclusione della conferenza acquisisce definitivamente efficacia. Il Consiglio dei ministri può accogliere parzialmente l'opposizione, modificando di conseguenza il contenuto della determinazione di conclusione della conferenza, anche in considerazione degli esiti delle riunioni di cui ai commi 4 e 5.

7. Restano ferme le attribuzioni e le prerogative riconosciute alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano dagli statuti speciali di autonomia e dalle relative norme di attuazione.

(14) Art. 22 della Legge Regionale 9 gennaio 2014, n. 1:

1. Gli esercizi commerciali rispettano la dotazione di parcheggio prevista nell'Allegato A1.

2. L'adeguamento ai parametri di parcheggio è richiesto in caso di rilascio di nuova autorizzazione o di ampliamento della superficie di vendita.

3. Nel caso di aggiunta del settore merceologico alimentare, la superficie di parcheggio è quella risultante dal prodotto del parametro relativo al settore alimentare di cui all'Allegato A1 per la superficie di vendita dell'esercizio commerciale.

4. Nei casi di ampliamento della superficie di vendita di una struttura preesistente, la superficie di parcheggio è pari al prodotto del parametro fissato dall'Allegato A1 per la superficie di vendita globale comprensiva dell'area di ampliamento.

5. L'adeguamento di cui al comma 2 non è previsto per il trasferimento, per le nuove aperture e per gli ampliamenti che non superano il limite di soglia delle medie strutture di vendita attuati a mezzo di concentrazioni od accorpamenti di esercizi commerciali esistenti da almeno cinque anni, fatta salva diversa disposizione comunale.

6. Le aree di parcheggio sono realizzate secondo le seguenti prescrizioni:

a) diretta contiguità fisica e funzionale con le relative strutture commerciali; in caso d'impossibilità, la distanza tra l'area di parcheggio e la struttura commerciale, misurata dai punti più vicini, non deve superare i trecento metri. Le aree di parcheggio sono rese disponibili anche a mezzo della costituzione di apposito diritto di uso delle medesime aree per tutta la durata di attività dell'esercizio commerciale.

I Comuni prevedono per le medie strutture il rispetto della dotazione delle aree a parcheggio tramite la stipula di apposita convenzione avente ad oggetto la costituzione del diritto di superficie sull'area pubblica contigua alla struttura, previa idonea procedura ad evidenza pubblica tramite bando;

b) rimozione delle barriere architettoniche per gli utenti fisicamente impediti;

c) chiara segnalazione del percorso di accesso al parcheggio e di immissione nella viabilità;

d) separazione tra l'entrata e l'uscita del parcheggio, anche mediante barriere fisse o mobili;

e) raccordo fra parcheggio e viabilità principale costituito, preferibilmente, da due varchi a senso unico opportunamente distanziati o separati;

f) installazione di una o più isole per i rifiuti delle specie per le quali viene effettuata, da parte del Comune o di altri enti, la raccolta differenziata dei rifiuti;

g) attenuazione dell'inquinamento visivo delle aree di sosta di veicoli che, se eccedono la superficie di metri quadrati cinquemila, devono essere intervallate da fasce alberate, costituite da specie climatiche mediterranee, per una superficie non inferiore al cinque per cento dell'area di sosta della clientela;

h) apertura delle aree destinate al parcheggio per l'intera fascia oraria di attività dell'esercizio commerciale cui sono legati da vincolo pertinenziale;

i) possibilità di uso del parcheggio da parte del Comune, nei periodi di chiusura dei relativi esercizi commerciali, per spettacoli, manifestazioni, fiere ed eventualmente per esperienze di commercio su aree pubbliche.

7. Le aree di parcheggio sono computate come insieme dei posti auto e della viabilità di servizio, ad esclusione delle strutture viarie di raccordo con la viabilità di comunicazione. La dotazione di aree di parcheggio di cui ai parametri di parcheggio dell'Allegato A1 soddisfa anche gli standard richiesti da altre norme urbanistiche.

(15) Art. 3 della Legge Regionale 9 gennaio 2014, n. 1, così come modificato dall'art. 8 della Legge Regionale 8 agosto 2016, n. 22:

1. La lettera q), del comma 1, dell'articolo 3 della legge regionale 1/2014, è così sostituita:

"q) attività commerciali temporanee, l'esercizio su area privata, per non oltre sessanta giorni, di attività di commercio al dettaglio, previa presentazione allo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) di una dichiarazione autocertificativa in cui sia attestato il possesso dei requisiti prescritti dall'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno) e dalle altre disposizioni vigenti".

Wen
Bore

73

52

(16) ALLEGATO A3 della Legge Regionale 9 gennaio 2014, n. 1:

Documentazione minima da produrre per la richiesta di autorizzazione per i mercati su area privata:

1. Relazione illustrativa sulle caratteristiche del soggetto richiedente;
2. relazione illustrativa sull'iniziativa che si intende realizzare, anche con riferimento agli aspetti organizzativo-gestionali;
3. pianta dei posteggi, dei parcheggi ad uso della clientela e delle destinazioni d'uso delle aree;
4. piano di smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
5. studio dell'impatto dell'intervento sul traffico;
6. piano di attuazione del codice del consumo;
7. impegno al commercio dei prodotti alimentari provenienti da agricoltura biologica certificata della Regione Campania, per almeno il due per cento del totale dei prodotti alimentari venduti.

(17) Art. 22 della Legge Regionale 9 gennaio 2014, n. 1, così come modificato dall'art. 9 della Legge Regionale 8 agosto 2016, n. 22:

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 22 della legge regionale 1/2014 è inserito il seguente:

"6-bis. Per gli esercizi commerciali ubicati nei centri urbani è riconosciuta la possibilità di stipulare apposite convenzioni con i parcheggi autorizzati, esistenti in loco, al fine di riservare a servizio esclusivo dell'utenza, un numero di posti-auto sufficiente a soddisfare le esigenze della clientela. Con successivo atto, la Giunta regionale, tenuto conto della superficie delle strutture di vendita e delle prescrizioni previste al comma 6, definisce il numero di posti-auto necessari."

2. La Giunta regionale, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta al Consiglio regionale un disegno di legge per la revisione, l'aggiornamento e l'integrazione delle sanzioni disciplinate dall'articolo 57 della legge regionale 1/2014.

(18) Art. 25 della Legge Regionale 9 gennaio 2014, n. 1, così come modificato dall'art. 7 della Legge Regionale 8 agosto 2016, n. 22:

1. Il comma 17 dell'articolo 25 della legge regionale 9 gennaio 2014, n. 1 (Nuova disciplina in materia di distribuzione commerciale), è così sostituito:

"17. Le vendite di fine stagione relative ai prodotti di carattere stagionale o di moda che sono suscettibili di notevole deprezzamento se non sono venduti entro un certo periodo di tempo, sono effettuate nel periodo concordato in sede di conferenza delle Regioni."

(19) Art. 11, comma 6, della Legge Regionale 9 gennaio 2014, n. 1:

6. Per la valorizzazione delle attività commerciali è istituito il Protocollo esercizio Campano di Qualità riservato a tutti gli esercizi commerciali, per i quali è verificata la vendita in maniera prevalente di prodotti alimentari o non alimentari di certificata origine regionale, con diritto all'esposizione della vetrofania recante detta dicitura e dell'apposito marchio di riconoscimento regionale.

(20) Art. 22 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114:

1. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 5, 7, 8, 9, 16, 17, 18 e 19 del presente decreto ((e le disposizioni di cui agli articoli 65, 66, 67, 68 e 69 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59,)) e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 5.000.000 a lire 30.000.000.

2. In caso di particolare gravita' o di recidiva il sindaco puo' inoltre disporre la sospensione della attivita' di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si e' proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

3. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 11, 14, 15 e 26, comma 5, del presente decreto e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 6.000.000.

4. L'autorizzazione all'apertura e' revocata qualora il titolare: a) non inizia l'attivita' di una media struttura di vendita entro un anno dalla data del rilascio o entro due anni se trattasi di una grande struttura di vendita, salvo proroga in caso di comprovata necessita'; b) sospende l'attivita' per un periodo superiore ad un anno; c) non risulta piu' provvisto dei requisiti ((di cui all'articolo 71, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59)); d) nel caso di ulteriore violazione delle prescrizioni in materia igienicosanitaria avvenuta dopo la sospensione dell'attivita' disposta ai sensi del comma 2.

5. Il sindaco ordina la chiusura di un esercizio di vicinato qualora il titolare: a) sospende l'attivita' per un periodo superiore ad un anno; b) non risulta piu' provvisto dei requisiti ((di cui all'articolo 71, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59)); c) nel caso di ulteriore violazione delle prescrizioni in materia igienicosanitaria avvenuta dopo la sospensione dell'attivita' disposta ai sensi del comma 2.

6. In caso di svolgimento abusivo dell'attivita' il sindaco ordina la chiusura immediata dell'esercizio di vendita.

7. Per le violazioni di cui al presente articolo l'autorita' competente e' il sindaco del comune nel quale hanno avuto luogo. Alla medesima autorita' pervengono i proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta ovvero da ordinanze ingiunzioni di pagamento.

74

53

(21) Art. 57 della Legge Regionale 9 gennaio 2014, n. 1:

1. Le sanzioni amministrative sono applicate dal Comune dove si è verificata l'infrazione secondo quanto previsto dal presente articolo. Il Comune è l'autorità competente all'accertamento, alla riscossione ed ai relativi introiti di tutte le sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo, anche se derivanti da pagamenti in misura ridotta o da ordinanze ingiuntive di pagamento.
2. L'apertura di esercizi commerciali in assenza del prescritto titolo abilitativo, nonché l'assenza o la perdita dei necessari requisiti morali o professionali comportano per il Comune l'obbligo di disporre, previa contestazione, l'immediata chiusura oppure la cessazione dell'attività e, dove rilasciata, il ritiro dell'autorizzazione, nonché l'applicazione della sanzione pecuniaria da euro 2.500,00 a euro 15.000,00.
3. L'ampliamento dimensionale o merceologico, il trasferimento di sede degli esercizi commerciali in assenza del prescritto titolo abilitativo, la violazione delle prescrizioni in materia igienico-sanitaria sono puniti con le sanzioni previste dal comma 2.
4. L'inosservanza della disciplina delle vendite straordinarie di cui dall'articolo 25, oltre alle sanzioni specifiche previste dalla normativa nazionale ed internazionale, è punita con la sanzione pecuniaria da euro 500,00 a euro 3.000,00.
5. Il sub ingresso, in assenza del prescritto titolo abilitativo, è punito con la sanzione pecuniaria da euro 500,00 a euro 3.000,00.
6. L'esercizio dell'attività commerciale in forma di outlet in assenza dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera o), è punito con la sanzione pecuniaria prevista dal comma 2.
7. Per le medie strutture di vendita, le grandi strutture di vendita e gli esercizi speciali per la vendita di merci ingombranti, nonché per i mercati su area privata, l'autorizzazione o la SCIA, se prevista, sono dichiarate decadute se l'attività non inizia entro dodici mesi dalla data rispettivamente di rilascio o di ricezione presso lo SUAP per le strutture medie. Il termine è di ventiquattro mesi per le grandi strutture di vendita e gli esercizi speciali per la vendita di beni ingombranti. I suddetti termini decadenziali possono essere eccezionalmente prorogati in caso di comprovata necessità. Se con l'autorizzazione commerciale sono state autorizzate anche opere edilizie necessarie per l'apertura della media struttura di vendita, la data per l'inizio dell'attività decorre dal giorno di scadenza di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia).
8. Il termine per l'apertura di una media struttura o di grande struttura di vendita o di un esercizio speciale per merci ingombranti è prorogato al massimo per dodici mesi con provvedimento dello SUAP competente, in caso di comprovata necessità, previa istanza del titolare da presentarsi almeno venti giorni prima della scadenza del titolo amministrativo per l'apertura. Decorso inutilmente il termine di trenta giorni dalla data di protocollo dell'istanza senza che è stato comunicato all'interessato l'eventuale provvedimento di diniego della stessa, il silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide.
9. Il titolo amministrativo per l'apertura di un esercizio commerciale è revocato, inoltre, se il titolare sospende l'attività per un periodo superiore ad un anno, salvo che la sospensione dipenda da cause non imputabili al titolare.
10. Il dirigente dello SUAP ordina la chiusura di un esercizio commerciale nel caso di sospensione dell'attività per un periodo superiore ad un anno.
11. L'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche è revocata:
 - a) nel caso in cui il titolare non inizia l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
 - b) nel caso di decadenza dalla concessione del posteggio per mancato utilizzo del medesimo in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi oppure superiori ad un terzo del periodo di operatività del mercato dove questo sia inferiore all'anno solare, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare;
 - c) nel caso in cui il titolare non risulta più provvisto dei requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale di cui all'articolo 7.
12. L'esercizio del commercio su aree pubbliche in assenza del prescritto titolo abilitativo nonché l'assenza o la perdita dei necessari requisiti morali o professionali comportano per il Comune l'obbligo di disporre, previa contestazione, l'immediata cessazione dell'attività, nonché l'applicazione della sanzione pecuniaria da euro 2.500,00 a euro 15.000,00, oltre alla confisca delle attrezzature e della merce.
13. Le sanzioni previste sulla denominazione di outlet, al di fuori dei casi previsti nella definizione di cui all'articolo 3, sono di euro 6.000,00 fino ad euro 30.000,00 con sospensione dell'attività di vendita per un massimo di trenta giorni, in caso di reiterazione.
14. Chiunque eserciti il commercio su aree pubbliche, in violazione delle condizioni e delle modalità stabilite dal Comune, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 3.000,00.
15. L'articolo 4, comma 3, della legge regionale 1° febbraio 2005, n. 2 (Disposizioni in materia di confezionamento e commercializzazione del pane) è così modificato:

"3. I Sindaci provvedono all'irrogazione delle sanzioni e alla riscossione coattiva delle somme ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e della legge regionale 10 gennaio 1983, n. 13 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa delegati o subdelegati). Entro l'anno successivo a quello di riscossione delle sanzioni, i Sindaci ripartiscono ed assegnano alla Regione la metà dei proventi acquisiti in bilancio, derivanti dall'applicazione delle sanzioni. Tali fondi sono iscritti su un apposito capitolo denominato "Azioni di contrasto alle attività commerciali abusive.

(22) Art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

1. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.
- 1-bis. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche alle violazioni alle ordinanze adottate dal sindaco e dal presidente della provincia sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari.

75

54

2. L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa e' individuato ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

(23) Art. 14-ter della Legge 30 marzo 2001, n. 125:

1. Chiunque vende bevande alcoliche ha l'obbligo di chiedere all'acquirente, all'atto dell'acquisto, l'esibizione di un documento di identita', tranne che nei casi in cui la maggiore eta' dell'acquirente sia manifesta. 2. Salvo che il fatto non costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.000 euro a chiunque vende bevande alcoliche ai minori di anni diciotto. Se il fatto e' commesso piu' di una volta si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.000 euro con la sospensione dell'attivita' per tre mesi.

(24) Art. 25 della Legge Regionale 9 gennaio 2014, n. 1:

1. Per vendite straordinarie si intendono le vendite sottocosto, le vendite di liquidazione, le vendite di fine stagione, le vendite promozionali nelle quali l'esercente dettagliante offre condizioni favorevoli, reali ed effettive di acquisto dei propri prodotti.

2. Per vendita sottocosto si intende la vendita straordinaria di uno o più prodotti effettuata ad un prezzo inferiore a quello risultante dalle fatture di acquisto maggiorato dell'imposta sul valore aggiunto e di ogni altra imposta o tassa connessa alla natura del prodotto e diminuito degli eventuali sconti o contribuzioni riconducibili al prodotto, se documentati.

3. E' vietata la vendita sottocosto effettuata da un esercizio commerciale che, da solo o congiuntamente a quelli dello stesso gruppo di cui fa parte, detiene una quota superiore al cinquanta per cento della superficie di vendita complessiva esistente nel territorio della provincia dove ha sede l'esercizio, con riferimento al settore merceologico di appartenenza, intendendosi per gruppo una pluralità di imprese commerciali controllate da una società o collegate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, oppure all'interno della quale vi sia comunque la possibilità di stabilire politiche comuni di prezzo.

4. La vendita sottocosto è comunicata al Comune dove è ubicato l'esercizio almeno dieci giorni prima dell'inizio ed è effettuata soltanto tre volte nel corso dell'anno; ogni vendita sottocosto non può avere una durata superiore a dieci giorni ed il numero delle referenze oggetto di ciascuna vendita sottocosto non può essere superiore a cinquanta. La comunicazione è effettuata soltanto con modalità che ne attestano l'avvenuta ricezione da parte dell'ente, come lettera a mano, raccomandata assicurata o posta elettronica certificata.

5. Non può essere effettuata una nuova vendita sottocosto se non è decorso almeno un periodo pari a venti giorni dalla precedente vendita, salvo che per la prima vendita sottocosto dell'anno. In applicazione del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74 (Attuazione della direttiva 84/450/CEE, come modificata dalla direttiva 97/55/CE in materia di pubblicità ingannevole e comparativa) indipendentemente dall'effettiva esecuzione della vendita sottocosto, sono vietati gli annunci e i messaggi pubblicitari, effettuati con qualsiasi mezzo, relativi ad operazioni di vendita sottocosto non consentite.

6. Ai fini dell'individuazione di una vendita sottocosto, per prezzo di vendita al pubblico di un prodotto si intende il prezzo effettivamente praticato ai consumatori alle casse. Sono considerate ingannevoli, ai sensi del decreto legislativo 74/1992, le comunicazioni di cui al comma 13 nel caso di vendita non effettivamente effettuata sottocosto.

7. Le disposizioni per le vendite sottocosto non si applicano agli esercenti il commercio sulle aree pubbliche e nei mercati su area privata, alle vendite promozionali non effettuate sottocosto e alle vendite di liquidazione e di fine stagione, nonché alle vendite disposte dall'autorità giudiziaria nell'ambito di una procedura di esecuzione forzata o fallimentare.

8. E' comunque consentito effettuare la vendita sottocosto:

a) dei prodotti alimentari freschi e deperibili;

b) dei prodotti alimentari se mancano meno di tre giorni alla data di scadenza o meno di quindici giorni alla data del termine minimo di conservazione, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 (Attuazione delle direttive n. 89/395/CEE e n.89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari);

c) dei prodotti tipici delle festività tradizionali se è trascorsa la ricorrenza o la data della loro celebrazione;

d) dei prodotti il cui valore commerciale è significativamente diminuito a causa di modifiche della tecnologia utilizzata per la loro produzione o di sostanziali innovazioni tecnologiche apportate agli stessi prodotti, oppure a causa dell'introduzione di nuove normative relative alla loro produzione o commercializzazione;

e) dei prodotti non alimentari difettati, dei quali è lecita la vendita e garantita la sicurezza secondo la vigente disciplina, o che hanno subito un parziale deterioramento imputabile a terzi, oppure ad agenti naturali o a fatti accidentali nonché di quelli usati per dimostrazioni, mostre, fiere o prove o che, comunque, sono stati concretamente utilizzati prima della vendita.

9. E' inoltre consentito effettuare la vendita sottocosto in caso di ricorrenza dell'apertura dell'esercizio commerciale o della partecipazione al gruppo del quale l'esercizio fa parte, con cadenza almeno quinquennale di apertura di un nuovo esercizio commerciale, di avvenuta ristrutturazione totale dei locali anche se si è proceduto, prima della ristrutturazione, alla vendita di liquidazione o di modifica e integrazione dell'insegna tali da incidere sul carattere individuante della stessa.

10. Le vendite sottocosto di cui ai commi 8 e 9 non sono soggette alla comunicazione prevista nel comma 4.

11. Per la garanzia della tutela e della corretta informazione del consumatore, le vendite sottocosto sono effettuate nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) specifica comunicazione, anche nel caso di messaggi pubblicitari all'esterno o all'interno del locale, recante l'indicazione chiara ed inequivocabile dei prodotti, del quantitativo disponibile per ciascuna referenza e del periodo temporale della vendita, nonché delle relative circostanze nel caso dei prodotti di cui al comma 8, lettere d) ed e);

b) inequivocabile identificazione dei prodotti in vendita sottocosto all'interno dell'esercizio commerciale.

12. Se non è possibile rispettare, per l'intero periodo preannunciato, le condizioni di cui al comma 11, lettera a), è immediatamente resa pubblica la fine anticipata dell'offerta con i medesimi mezzi di comunicazione.

13. Resta ferma la competenza dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato ad intervenire ai sensi del decreto



76

55

legislativo 74/1992 e, nel caso di vendita sottocosto effettuata da un esercizio commerciale che abusa di posizione dominante, ai sensi dell'articolo 3 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato).

14. Resta ferma inoltre, la competenza del giudice ordinario, nel caso di vendita sottocosto effettuata da un esercizio commerciale che compie atti di concorrenza sleale rientranti nelle ipotesi di cui all'articolo 2598, comma 1, numero 3), del codice civile.

15. Le vendite di liquidazione sono effettuate dall'esercente dettagliante al fine di esitare in breve tempo tutte le proprie merci, a seguito di cessazione dell'attività commerciale, cessione dell'azienda, trasferimento dell'azienda in altro locale, trasformazione o rinnovo dei locali, per un periodo non eccedente le sei settimane, elevato a tredici settimane nei casi di cessione, trasferimento, cessazione o chiusura dell'azienda, previa comunicazione al Comune dei dati e degli elementi comprovanti tali fatti.

16. L'interessato, almeno quindici giorni prima dell'inizio della vendita, comunica i motivi, la data d'inizio e la durata della vendita di liquidazione al Comune che, dopo la conclusione delle vendite, verifica la realizzazione di quanto dichiarato dall'interessato.

17. Le vendite di fine stagione relative ai prodotti di carattere stagionale o di moda che sono suscettibili di notevole deprezzamento se non sono venduti entro un certo periodo di tempo, sono effettuate, per un periodo massimo di sessanta giorni, a partire dal 2 luglio per quanto riguarda quelle del periodo estivo, e dal 2 gennaio per quanto riguarda quelle del periodo invernale.

18. L'attività di vendita di fine stagione deve essere resa nota alla clientela tramite gli opportuni mezzi di informazione e senza necessità di alcuna comunicazione al Comune sede dell'esercizio commerciale.

19. Le vendite promozionali sono effettuate dall'esercente per tutti o una parte dei prodotti merceologici, per tutti i periodi dell'anno e senza limitazioni di tempo con il solo obbligo di adeguata informativa al pubblico.

20. Nelle vendite straordinarie le merci sono esposte con l'indicazione del prezzo praticato prima della vendita straordinaria e del nuovo prezzo con il relativo sconto o ribasso effettuato espresso in percentuale.

(25) Art. 56, comma 4, della Legge Regionale 9 gennaio 2014, n. 1:

4. La prescrizione di cui al comma 3, non si applica per la vendita, in maniera esclusiva o prevalente, dei seguenti prodotti: macchine, attrezzature e articoli tecnici per l'agricoltura, il commercio, l'industria e l'artigianato; materiale elettrico; colori o vernici, carte da parati; articoli per impianti idraulici a gas ed igienici; articoli per riscaldamento; strumenti scientifici e di misura; macchine per ufficio; auto, moto, cicli e relativi accessori e parti di ricambio; combustibili; materiale per l'edilizia; legnami, mobili e ferramenta per l'artigianato e per la piccola impresa. In tali fattispecie di esercizi, l'attività di vendita al dettaglio non separata fisicamente e merceologicamente da quella all'ingrosso, è disciplinata mediante il rilascio di un'autorizzazione all'apertura di una media struttura non alimentare, la cui superficie di vendita è computata nella misura di un terzo della superficie complessiva dell'esercizio, al netto dei depositi, degli uffici, dei collegamenti verticali e dei locali tecnici e, comunque, nel limite massimo previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera z), se la superficie complessiva non è superiore a 9.000,00 metri quadrati.

(26) Art. 15 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

1. Nel permesso di costruire sono indicati i termini di inizio e di ultimazione dei lavori.

((2. Il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo; quello di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere completata, non può superare tre anni dall'inizio dei lavori. Decorsi tali termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza, venga richiesta una proroga. La proroga può essere accordata, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti, estranei alla volontà del titolare del permesso, oppure in considerazione della mole dell'opera da realizzare, delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive, o di difficoltà tecnico-esecutive emerse successivamente all'inizio dei lavori, ovvero quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari)).

((2-bis. La proroga dei termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori è comunque accordata qualora i lavori non possano essere iniziati o conclusi per iniziative dell'amministrazione o dell'autorità giudiziaria rivelatesi poi infondate.))

3. La realizzazione della parte dell'intervento non ultimata nel termine stabilito è subordinata al rilascio di nuovo permesso per le opere ancora da eseguire, salvo che le stesse non rientrino tra quelle realizzabili mediante ((segnalazione certificata di inizio attività)) ai sensi dell'articolo 22. Si procede altresì, ove necessario, al ricalcolo del contributo di costruzione.

4. Il permesso decade con l'entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche, salvo che i lavori siano già iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio.

(27) Art. 7 della Legge 7 agosto 1990, n. 241:

1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'avvio del procedimento stesso è comunicato, con le modalità previste dall'articolo 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l'amministrazione è tenuta a fornire loro, con le stesse modalità, notizia dell'inizio del procedimento.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facoltà dell'amministrazione di adottare, anche prima della effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma 1, provvedimenti cautelari.

77

[Handwritten signature]

56

(28) Art. 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241:

1. Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.
2. La motivazione non e' richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale.
3. Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest'ultima deve essere indicato e reso disponibile, a norma della presente legge, anche l'atto cui essa si richiama.
4. In ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l'autorita' cui e' possibile ricorrere.

WP
COR

57

7-78

14

Deliberazione di G.C. di proposta al C.C. n. 291 del 02/6/2017 composta da n. 14 pagine progressivamente numerate nonché da allegati, costituenti parte integrante, di complessive pagine 54, separatamente numerate.

SI ATTESTA:

Che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il 09 GIU 2017 e vi rimarrà per quindici giorni (art. 10, comma 1, del D.Lgs. 267/2000).

Il Funzionario Responsabile

Data e firma per ricevuta di copia del presente atto da parte dell'addetto al ritiro per il Servizio Segreteria del Consiglio

- Deliberazione adottata dal Consiglio Comunale in data _____ n° _____
- Deliberazione decaduta _____
- Altro _____

Attestazione di conformità

La presente copia, composta da n. pagine, progressivamente numerate, è conforme all'originale della deliberazione di Giunta Comunale di proposta al Consiglio

n. del

Gli allegati, costituenti parte integrante, composti da n. pagine separatamente numerate.

- sono rilasciati in copia conforme unitamente alla presente (1);
- sono visionabili in originale presso l'archivio in cui sono depositati (1), (2);

Il Funzionario responsabile

(1): Barrare le caselle delle ipotesi ricorrenti.
 (2): La Segreteria della Giunta Indicherà l'archivio presso cui gli atti sono depositati al momento della richiesta di visione.

79